

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	23
GIUSTIZIA (II)	»	81
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	88
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	111
FINANZE (VI)	»	131
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	145
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	154

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia-MAIE: (SCCI-MAIE); Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	169
AFFARI SOCIALI (XII)	»	170
AGRICOLTURA (XIII)	»	175
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	184
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	197
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	199

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 261-1037-2647-2705-3597-3629-3738-3818-3829-3872-3912-3933-4048-A 3

COMITATO DEI NOVE

Martedì 18 ottobre 2016.

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle

scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.
C. 261-1037-2647-2705-3597-3629-3738-3818-3829-3872-3912-3933-4048-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.40 alle 14.05 e dalle 20.20 alle 20.25.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. Esame emendamenti C. 4008

4

COMITATO DEI NOVE

Martedì 18 ottobre 2016.

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

Esame emendamenti C. 4008.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti. Atto n. 334 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*)

5

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza della vicepresidente della XII Commissione Daniela SBROLLINI.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti.

Atto n. 334.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 ottobre scorso la relatrice per la II Commissione, deputata

Rostan, ha svolto la relazione illustrativa sullo schema di decreto legislativo in titolo anche a nome della deputata D'Incecco, relatrice per la XII Commissione.

Chiede, pertanto, se vi siano colleghi che intendano intervenire nella discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente della II Commissione*, a nome della relatrice per la II Commissione, onorevole Rostan, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa notare che lo schema di decreto legislativo in esame sanziona, a titolo di illecito amministrativo, le violazioni del Regolamento CE n. 1935 del 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (MOCA). Rileva, tuttavia, che alcune delle predette violazioni riguardano modalità di impiego, commercializzazione ed utilizzo che costituiscono un pericolo per la salute umana.

In proposito sottopone ai colleghi delle Commissioni riunite la seguente questione se tali condotte – ad esempio, quelle di cui agli articoli, rispettivamente, 2 (commi da

1 a 4), 3 (comma 1), 4 (commi 1 e 2), 5 (comma 1), e 9 (comma 3) del provvedimento in discussione – possano o meno essere oggetto di depenalizzazione. Al riguardo, rammenta che l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (legge di delegazione europea 2013), al comma 1, lettera *d*), dispone che il legislatore delegato debba prevedere la sanzione penale di natura contravvenzionale, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, nei casi in cui le infrazioni ledano o esponzano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In particolare, dovrà essere prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponzano a pericolo o danneggino l'interesse protetto e la pena congiunta (arresto e ammenda) per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.

Ciò premesso, nel sottoporre la problematica ai colleghi delle Commissioni riunite, fa notare come tali considerazioni

potrebbero eventualmente essere esplicitate in una specifica condizione contenuta nel parere che le Commissioni riunite sono chiamate ad esprimere sullo schema di decreto legislativo.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatrice per la XII Commissione*, nel ritenere condivisibili le considerazioni testé svolte dalla presidente Ferranti, ritiene che le stesse, dopo opportuno confronto con l'altra relatrice, deputata Rostan, potranno essere prese in debita considerazione in sede di predisposizione della proposta di parere sulla quale le Commissioni saranno chiamate ad esprimersi nella seduta di domani.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta delle Commissioni riunite già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani (<i>Seguito esame e conclusione – Abbinamento della proposta di legge n. 3852</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti delle relatrici approvati dalle Commissioni</i>)	11

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti. Atto n. 322 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	8
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissioni</i>)	13
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle della VIII Commissione</i>)	17

SEDE REFERENTE

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.

Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani.

(*Seguito esame e conclusione – Abbinamento della proposta di legge n. 3852*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 luglio 2016.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, in data 22 giugno 2016, è stata assegnata alle Commissioni riunite VIII e X la proposta di legge n. 3852 Realacci recante « Introduzione del divieto di utilizzo di microparticelle di plastica nei prodotti cosmetici ». Poiché tale proposta di legge incide sulla tematica oggetto delle proposte di legge C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani, in corso di esame, ne propone l'abbinamento.

Le Commissioni consentono.

Ermete REALACCI, *presidente*, dopo aver precisato che è sua intenzione presentare per l'esame in Assemblea un emendamento che recepisca il contenuto della proposta di legge C. 3852 a sua prima firma, testé abbinata, comunica che sul testo unificato, come risultante dall'esame degli emendamenti, sono pervenuti i seguenti pareri: parere favorevole con una condizione

e una osservazione della I Commissione; parere favorevole con una condizione della II Commissione; parere favorevole con una condizione della V Commissione, parere favorevole con condizioni e un'osservazione della XII Commissione; parere favorevole della XIV Commissione.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, illustra, anche a nome della relatrice per la X Commissione, Mara Mucci, gli emendamenti presentati in recepimento di talune condizioni recate dai pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva o per introdurre correzioni di forma (*vedi allegato 1*). In particolare, avverte che l'emendamento 1.100 deriva dall'esigenza di eliminare il riferimento alla legge n. 713 del 1986, abrogata nel 2015. L'emendamento 2.100 riscrive il comma 1 dell'articolo 2 esclusivamente per migliorarne la leggibilità, mettendo nell'ordine corretto le diversi fasi del marchio di qualità. L'emendamento 4.100 è finalizzato ad uniformare il testo, prevedendo la dizione di « marchio italiano di qualità ecologica », come previsto dall'articolo 2, e ad introdurre una correzione di forma, dal momento che il marchio non viene attribuito ma concesso sulla base delle regole fissate dalla legge. Quanto all'emendamento 5.100, la relatrice segnala che esso recepisce la condizione posta dalla Commissione Affari sociali, prevedendo anche il supporto tecnico dell'Istituto superiore di sanità, oltre a quello dell'ISPRA. L'emendamento 5.101 introduce una modifica di carattere formale volta a una migliore scrittura del testo. La relatrice avverte che l'emendamento 5.102 recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Quanto all'emendamento 7.100, esso si limita a introdurre una migliore formulazione del comma 1 dell'articolo 7, senza introdurre modifiche sostanziali. L'emendamento 7.101 adegua il testo, dal momento che il marchio viene concesso e non è previsto alcun contratto di registrazione. Infine la relatrice segnala che l'emendamento 8.100 è volto a recepire la condizione posta dalla Commissione Giustizia.

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 2.100, 4.100, 5.100, 5.101, 5.102, 7.100, 7.101 e 8.100 delle relatrici.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 1.100, 2.100, 4.100, 5.100, 5.101, 5.102, 7.100, 7.101 e 8.100 delle relatrici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato alle relatrici, onorevole Gadda per la VIII Commissione e onorevole Mucci per la X Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge C. 106 Realacci, C. 2812 Abrignani e C. 3852 Realacci, in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo. Si riserva quindi di designare i componenti del Comitato dei diciotto sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.

Atto n. 322.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 settembre.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, avverte che i relatori hanno predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni che è stata già trasmessa per le vie brevi a tutti i membri delle Commissioni (*vedi allegato 2*). Avverte altresì che è stata presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle della Commissione Ambiente una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*).

Roberto MORASSUT (PD), *relatore per la VIII Commissione*, svolge alcune brevi considerazioni limitatamente alle parti di competenza della VIII Commissione, ricordando preliminarmente che lo schema di decreto interviene ad individuare i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, come previsto dall'articolo 5 della legge n. 124 del 2015. Ricorda in primo luogo che lo schema di decreto opera un intervento molto consistente sulla parte centrale del codice dell'edilizia, tanto da far apparire auspicabile una successiva modifica organica della disciplina in materia. L'intervento legislativo è volto in particolare ad operare una semplificazione normativa, portando da 7 a 4 i procedimenti amministrativi per le attività private nel campo edilizio e a migliorare la trasparenza e la comprensibilità delle norme, attraverso due nuovi strumenti: la tabella A, con l'identificazione dei diversi interventi e dei relativi procedimenti amministrativi, ed un glossario unico da adottarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fa presente che la proposta di parere dei relatori è stata predisposta, dopo aver audito diversi soggetti interessati ed aver operato una valutazione del parere reso dal Consiglio di Stato e dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata. In particolare, nella proposta di parere si chiede al Governo di valutare: la previsione di un termine più breve per l'adozione del glossario unico; il rafforzamento dei controlli a monte e della capacità sanzionatoria; la soppressione dell'articolo 4 relativo alla semplificazione degli interventi di bonifica; l'inserimento nel testo unico dell'edilizia di una disposizione volta a definire la CILA

(Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), in considerazione del nuovo ruolo assunto; la precisazione del termine dei 18 mesi, entro il quale, in caso di SCIA, si può procedere all'annullamento d'ufficio per ragioni di interesse pubblico; l'individuazione di soluzioni più efficaci per la regolarizzazione di eventuali limitate difformità rispetto al progetto.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore per la X Commissione*, sottolinea preliminarmente come nel corso delle audizioni svolte siano stati espressi giudizi complessivamente favorevoli e di generale apprezzamento dello schema di decreto in esame. In via generale, sulla proposta di parere osserva che i relatori, recependo un'indicazione del Consiglio di Stato, hanno ritenuto di sottolineare alla lettera *a*) delle osservazioni l'opportunità di rafforzare l'utilizzo di procedure telematiche da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini della progressiva semplificazione di tutte le attività contemplate dallo schema di decreto.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Attività produttive, evidenzia le osservazioni recate dalle lettere *c*), *d*), *n*), *o*) e *p*) della proposta di parere. In particolare, esprime un convinto apprezzamento per il complesso lavoro di ricognizione delle singole attività oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione preventiva, recato dalla Tabella A allegata allo schema di decreto, che costituisce la base per i successivi aggiornamenti. Sottolinea inoltre l'opportunità che le amministrazioni sottopongano periodicamente al Ministro per la semplificazione le attività non elencate in tabella A, anche in ragione della loro specificità territoriale, ma riconducibili a quelle elencate, ai fini dell'aggiornamento dei procedimenti per la predisposizione del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 2 (lettera *d*)) delle osservazioni. Sottolineata la necessità di mantenere la comunicazione per la cessazione delle attività commerciali in base alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 114 del 1998,

ritiene opportuno sopprimere la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 5 (lettera *n)* delle osservazioni).

Richiamati infine i contenuti della lettera *o)* e *p)* delle osservazioni, evidenzia con riferimento all'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto che si è voluto offrire ai comuni uno strumento per delimitare zone territoriali di particolare pregio storico, artistico e paesaggistico in cui prevedere che le autorizzazioni alle attività debbano essere disposte dall'amministrazione comunale. L'osservazione recata dalla lettera *c)* prevede pertanto l'opportunità di sottoporre le deliberazioni ad una fase obbligatoria di consultazione con le parti sociali.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI esprime un ringraziamento non formale ai relatori per il lavoro di approfondimento tecnico svolto nella redazione della proposta di parere che tiene conto delle osservazioni emerse durante l'attività istruttoria, nonché delle valutazioni

espresse dal Consiglio di Stato. In particolare, sottolinea come il provvedimento sia finalizzato a una standardizzazione delle procedure della pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale in materie che rientrano anche nell'ambito di competenza delle regioni. Con riferimento poi ai poteri dei comuni a tutela dei centri storici, fa notare come il Consiglio di Stato abbia evidenziato, all'articolo 3, comma 1, un problema di carattere formale, ritenendo che non possa essere sufficiente una deliberazione. Ritiene quindi condivisibile la proposta delle Commissioni di prevedere per le deliberazioni degli enti locali una fase obbligatoria di concertazione con le parti sociali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dai relatori.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani.**ULTERIORI EMENDAMENTI DELLE RELATRICI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI**

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni e.

1. 100. Le relatrici.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituito il marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica», disciplinato dall'articolo 2570 del codice civile e dall'articolo 11 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La registrazione del marchio è richiesta dall'ente di controllo di cui al comma 2. L'uso del marchio italiano di qualità ecologica è concesso, su richiesta del produttore, per i prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 che soddisfano i parametri ecologici di cui all'articolo 3 e che presentano un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.

2. 100. Le relatrici.

ART. 4.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: attribuendo il marchio italiano di certificazione ecologica *con le seguenti:*

concedendo l'uso del marchio italiano di qualità ecologica.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Procedura per la concessione dell'uso del marchio.

4. 100. Le relatrici.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che provvede *con le seguenti:* dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e dell'Istituto Superiore di Sanità, che provvedono.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, dopo le parole: dell'ISPRA *aggiungere le seguenti:* e dell'ISS.

5. 100. Le relatrici.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: della realizzazione.

5. 101. Le relatrici.

Al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

5. 102. Le relatrici.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presentazione della domanda di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici è soggetta al pagamento di un diritto, nella misura stabilita con il decreto di cui al comma 3 a copertura delle spese istruttorie delle domande stesse. L'uso del marchio, a decorrere dalla data di concessione, è soggetto al pagamento di un diritto annuale di utilizzazione, nella misura stabilita con il medesimo decreto di cui al comma 3.

7. 100. Le relatrici.

Al comma 2, sostituire le parole: spese per la registrazione del contratto con le seguenti: spese per la concessione del marchio.

7. 101. Le relatrici.

ART. 8.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

(Sanzioni).

1. In caso di contraffazione o alterazione del marchio italiano di qualità ecologica o comunque di utilizzazione del medesimo in violazione della legge si applicano gli articoli 473, 474, 474-bis, 474-ter e 474-quater del codice penale nonché l'articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

2. La sentenza di condanna è pubblicata in uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale e nel sito *internet* del Comitato.

8. 100. Le relatrici.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.
Atto n. 322.**

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (Atto n. 322);

preso atto del parere formulato dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Commissione speciale del 21 luglio 2016 che, in linea generale, riconosce che con questo secondo schema di decreto in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il Governo fornisce compiuta attuazione alla delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, per quanto riguarda la disciplina generale e il metodo;

condivisa, con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto, l'osservazione recata dal medesimo parere relativa al mancato riferimento di carattere generale alla telematica – peraltro menzionata nella delega – che appare sempre più indispensabile nello svolgimento delle procedure,

rilevato che:

l'articolo 1, comma 2, prevede, con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, l'adozione, mediante apposito decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di un glossario unico e, fino all'adozione del glossario unico, la pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni sul proprio sito di un glossario che consenta l'immediata individuazione della caratteristica tipologica dell'intervento e del regime giuridico, indicando altresì il corredo documentale;

la soluzione di un glossario per ciascuna amministrazione potrebbe determinare incertezza ed essere non pienamente coerente con l'obiettivo della semplificazione e della chiarezza, come peraltro evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere espresso in data 21 luglio scorso;

sarebbe quindi opportuno riconsiderare la previsione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 relativa ai glossari delle pubbliche amministrazioni, eventualmente prevedendo un termine più stringente per l'adozione del glossario unico, vanificando così l'esigenza di glossari delle pubbliche amministrazioni nelle more dell'adozione dello stesso;

il Consiglio di Stato, con riferimento all'articolo 1, comma 3, osserva che appare corretta l'esigenza di una salvaguardia dell'interesse prioritario del patrimonio culturale, che, in base a giurisprudenza costituzionale in materia, giustificherebbe una limitazione alla concorrenza, rilevando tuttavia che tale esigenza dovrebbe essere realizzata circoscrivendo i poteri degli enti locali;

l'articolo 3 modifica in più punti le norme del testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, intervenendo con innovazioni sostanziali sulla disciplina di taluni procedimenti a cui le regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi;

il nuovo articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, inserito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 dello schema, assoggetta a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del medesimo testo unico, cioè gli interventi che non sono di edilizia libera e per i quali non è nemmeno previsto il permesso di costruire o la presentazione della SCIA;

sarebbe opportuno inserire nel succitato testo unico una disposizione volta a definire la CILA, in considerazione del nuovo ruolo assunto nell'ambito dei titoli abilitativi edilizi e della sua specificità rispetto ad altre forme di comunicazione;

il citato nuovo articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 prevede altresì, al comma 4, che le regioni disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli, e, al comma 5, che la mancata comunicazione della CILA comporta la sanzione pecuniaria pari a 1000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione;

la sanzione pecuniaria sopra richiamata potrebbe risultare troppo lieve in alcuni casi di mancata comunicazione della CILA;

tale sanzione non si applica nei casi di CILA incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità;

sarebbe quindi opportuno graduare l'importo della sanzione pecuniaria a seconda della « rilevanza » della mancata comunicazione della CILA ed estendere la sanzione medesima anche ai casi di CILA incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità;

sarebbe altresì opportuno prevedere che le regioni disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione, prevedendo sopralluoghi *in loco*;

l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera i), prevede la segnalazione certificata di agibilità, contemplando, al comma 5, la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 77 a euro 464) per i casi di mancata presentazione della stessa segnalazione;

sarebbe opportuno aumentare l'entità della citata sanzione amministrativa pecuniaria, considerata la gravità della mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità;

il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano richiede lo stralcio dell'articolo 4 relativo alla semplificazione degli interventi di bonifica, ritenendolo indispensabile ai fini dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

le tabelle allegate al presente schema recano in più punti il riferimento agli interventi di lieve entità assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010, che sarà abrogato dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante il regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, all'esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto del Governo n. 336);

il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha segnalato che residuano alcune esigenze di raccordo con la legge n. 241 del 1990, tra le quali soprattutto quella legata all'esigenza di definire quale sia il *dies a quo* per la decorrenza dei diciotto mesi dell'articolo 21-*nonies*, comma 1, entro i

quali il provvedimento amministrativo illegittimo, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, può essere annullato d'ufficio: la norma, infatti – testualmente riferibile anche alla SCIA e non solo ai provvedimenti espressi – non chiarisce se tale termine decorra dalla presentazione della SCIA ovvero dal decorso del termine (60 o 30 giorni) previsto dal comma 3 o dal comma 6-*bis* per l'esercizio del potere ordinario di verifica;

anche alla luce delle importanti novità introdotte dal provvedimento, andrebbe valutata la possibilità di individuare soluzioni più efficaci alla questione della regolarizzazione delle « limitate » difformità di cantiere prive di rilevanza urbanistico-edilizia rispetto ai titoli edilizi regolarmente rilasciati, fermo restando che tale regolarizzazione dovrebbe essere ammessa comunque solo laddove manchi un significativo interesse pubblico a rimuovere la difformità, a condizione che siano stati acquisiti i pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli culturali, ambientali e paesaggistici e previo pagamento di una ragionevole sanzione legata agli oneri di urbanizzazione in precedenza non versati;

L'intesa sancita in sede di Conferenza unificata, relativamente alle disposizioni in materia di commercio recate dall'articolo 5 dello schema di decreto, ha sottolineato la necessità di mantenere la comunicazione per la cessazione delle attività commerciali in base alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 114 del 1998;

apprezzato, infine, il complesso lavoro di ricognizione delle singole attività oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione preventiva, recato dalla Tabella A allegata allo schema di decreto, che costituisce la base per i successivi aggiornamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in via generale, valuti il Governo l'opportunità di rafforzare l'utilizzo di procedure telematiche da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini della progressiva semplificazione di tutte le attività contemplate dallo schema di decreto;

b) all'articolo 1, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare il secondo periodo, prevedendo al primo periodo un termine più breve per l'emissione del decreto del Ministro delle infrastrutture recante l'adozione del glossario unico in materia di edilizia;

c) all'articolo 1, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di sottoporre le deliberazioni ad una fase obbligatoria di consultazione con le parti sociali;

d) all'articolo 2, comma 2, valuti il Governo l'opportunità che le amministrazioni sottopongano periodicamente al Ministro per la semplificazione le attività non elencate in tabella A, anche in ragione della loro specificità territoriale, ma riconducibili a quelle elencate, ai fini dell'aggiornamento dei procedimenti per la predisposizione del decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 2;

e) all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di inserire, un'ulteriore modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, allo scopo di definire la comunicazione di inizio lavori asseverata;

f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere – all'articolo 6-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) – che le regioni disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione, prevedendo sopralluoghi *in loco*;

g) valuti il Governo l'opportunità di graduare – all'articolo 6-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) – l'importo della sanzione pecuniaria prevista in caso di mancata comunicazione della CILA e di

estendere la sanzione medesima ai casi di CILA incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità;

h) all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001, come novellato dall'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numero 2), valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine stringente per l'emanazione del decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere pre-stazionale degli edifici;

i) valuti il Governo l'opportunità – all'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *i)* – di prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria più severa per la mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità;

j) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 4 relativo alla semplificazione degli interventi di bonifica, in linea con quanto sancito in sede di Conferenza unificata;

k) valuti il Governo l'opportunità di meglio precisare i termini di adeguamento delle regioni e degli enti locali alle nuove disposizioni;

l) valuti il Governo l'opportunità di coordinare le previsioni del presente schema di decreto con la nuova disciplina concernente gli interventi di lieve entità assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, contenuta nello schema di decreto del Presidente della Repubblica volto ad abrogare la normativa vigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010, all'esame delle competenti Commissioni parlamentari;

m) valuti il Governo l'opportunità di definire quale sia il *dies a quo* per la decorrenza del termine dei diciotto mesi, di cui all'articolo 21-*nonies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990, entro il quale, in caso di SCIA, si può procedere all'annullamento d'ufficio per ragioni di interesse pubblico;

n) valuti, infine, il Governo l'opportunità, alla luce delle importanti misure di semplificazione introdotte con il provvedimento, di proporre al Parlamento interventi mirati a prevedere, in caso di limitate difformità delle opere realizzate rispetto ai titoli edilizi regolarmente rilasciati, fatti salvi gli effetti civili e penali dell'illecito, la possibilità di una regolarizzazione e il pagamento delle sanzioni pecuniarie, ferme restando comunque le discipline sanzionatorie di settore, quali la normativa antisismica, di sicurezza, igienico-sanitaria e quella contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio;

o) all'articolo 5, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la lettera *b)*;

p) all'articolo 5, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare che l'applicabilità della SCIA resti esclusa laddove il regime autorizzatorio risponde ad una programmazione settoriale, basata su criteri definiti dai comuni, come previsto per le attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2010;

q) alla Tabella A 1.12.3.28, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, per l'avvio dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici, sia presentata la SCIA; mentre, per i soli apparecchi che distribuiscono prodotti alimentari, le successive installazioni e disinstallazioni siano oggetto solo di comunicazioni semestrali all'azienda sanitaria locale territorialmente competente; valuti inoltre il Governo, in un'ottica di semplificazione, l'opportunità che le comunicazioni dei dati all'Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio 2017 (a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015) sostituiscano le comunicazioni e le dichiarazioni successive a quelle di inizio attività attualmente vigenti e che la consultazione di tali dati sia facilmente accessibile dalle amministrazioni interessate.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti. Atto n. 322.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE DELLA VIII COMMISSIONE

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti,

premesso che:

il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante la disciplina generale della segnalazione certificata di inizio attività, demanda a successivi decreti legislativi l'individuazione dei regimi applicabili alle singole attività private. Lo schema di decreto sottoposto all'esame della Commissione costituisce dunque la seconda fase del procedimento di attuazione della delega conferita dall'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli che si esauriscono con una comunicazione preventiva;

il meccanismo giuridico innovativo previsto dalla disciplina attuativa è racchiuso nel principio generale secondo il quale « le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere »;

tale affermazione di principio, per le sue rilevanti implicazioni, presuppone una classificazione esaustiva e omogenea, basata su criteri di individuazione e principi direttivi certi e facilmente identificabili, al fine di evitare che nella categoria residuale delle attività « libere » defluiscono interventi che richiederebbero una regolamentazione;

lo schema di decreto è composto di sei articoli e di una tabella allegata (Tabella A) nella quale sono elencate le attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio soggette ai diversi regimi amministrativi;

l'articolo 1, al comma 1, prevede alla individuazione delle attività private oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso o per le quali è necessario il titolo espresso. Con particolare riferimento alla materia edilizia, il comma 2 prevede l'adozione, mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un glossario unico applicabile in tutto il territorio nazionale. Tuttavia, nella fase transitoria, si prevede che saranno le singole amministrazioni a pubblicare sul proprio sito un glossario che consenta l'immediata individuazione della caratteristica tipologica dell'intervento e del conseguente regime giuridico, con non trascurabili margini di discrezionalità nel quid e nel quando della procedura;

considerato che il glossario costituirà il parametro di riferimento del nuovo quadro della semplificazione edilizia, il Consiglio di Stato, nel parere reso il 4 agosto, ha sottolineato il rischio di confusione e incertezza che tale soluzione potrebbe generare qualora convivano più glossari redatti da amministrazioni diverse ma ugualmente competenti nel territorio (*ad es., regione e comune*) e con regimi giuridici non coincidenti o disomogenei;

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, intende estendere la disposizione di cui all'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), riferita esclusivamente all'esercizio del commercio, ai restanti settori contemplati nel decreto, prevedendo la possibilità per gli enti locali di individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato, o subordinato ad autorizzazione, l'esercizio di una o più attività;

tale soluzione normativa, motivata in ragione della necessità di evitare che la valenza generale del censimento riportato in tabella A prevalga sulla tutela di interessi prioritari costituzionalmente garantiti, non appare tuttavia chiara nei contenuti, né idonea ad offrire adeguate garanzie di tutela dei richiamati interessi primari. Il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha, infatti, sottolineato la necessità che il Governo introduca una disciplina che riaffermi la priorità del riordino e che circoscriva in modo chiaro e rigoroso il potere degli enti locali, non essendo sufficiente il richiamo all'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

l'articolo 2 dello schema di decreto stabilisce alcune disposizioni generali necessarie per l'applicazione della tabella A, nella quale sono elencate le attività private soggette ai diversi regimi amministrativi nonché l'applicazione del principio della concentrazione dei regimi amministrativi di cui all'articolo 19-*bis* della legge n. 241 del 1990. Inoltre, il comma 2 prevede una clausola di tipo generale, secondo la quale

le attività private non elencate nella tabella possono essere ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti presenti nell'elenco dandone pubblicità nel proprio sito istituzionale, senza tuttavia indicare alcun criterio di tipizzazione della fattispecie;

sul punto è stato rilevato che il meccanismo tecnico previsto finisce per lasciare alla totale discrezionalità delle amministrazioni l'individuazione delle attività, che la legge delega, invece, demanda alla fonte primaria;

l'articolo 3 apporta numerose modifiche all'impianto normativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 recante testo unico in materia edilizia. La comunicazione di inizio lavori (CIL) viene soppressa e gli interventi ad essa assoggettati sono ritenuti attività libera. Il regime ordinario e residuale per gli interventi non diversamente disciplinati diviene la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), prevista anche il restauro e risanamento conservativo che non riguarda parti strutturali dell'edificio, mentre la SCIA è limitata alle ipotesi espressamente indicate; inoltre la DIA alternativa al permesso di costruire viene sostituita da una SCIA con inizio posticipato dei lavori e viene introdotto un regime semplificato per il rilascio del certificato di agibilità, sostituito con la segnalazione certificata di agibilità;

considerata la portata applicativa della CILA e la facoltà riconosciuta alle Regioni di estendere la CILA a interventi edilizi ulteriori, nonché di disciplinare le modalità di effettuazione dei controlli, appare condivisibile l'esigenza espressa dal Consiglio di Stato che i principi generali sui controlli vengano fissati dalla norma statale, così come previsto per la SCIA, nonché l'esigenza di estendere il regime sanzionatorio anche ad ipotesi di irregolarità e difformità ulteriori rispetto alla totale assenza di comunicazione per la quale si prevede la sanzione pecuniaria di 1000 euro. Inoltre, si ritiene necessario introdurre apposite disposizioni che defi-

niscano il carattere abusivo ed il regime sanzionatorio degli interventi realizzati in assenza di titolo idoneo;

L'intervento di semplificazione del regime relativo all'agibilità suscita talune perplessità nella parte in cui prevede che l'agibilità e dunque la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato, siano attestati mediante una segnalazione del privato che consente l'immediato utilizzo dell'immobile. Tra la documentazione a corredo della certificazione risulta espunto il parere delle ASL previsto nel testo vigente, prevedendo come unico sistema di controllo da parte degli enti locali competenti di ricorrere a sistemi di controllo a campione. A ciò si aggiunga che l'articolo 67 del testo unico dell'edilizia prevede un regime esemplificato anche per il collaudo prevedendo che per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti (non meglio definiti) il certificato di collaudo è sostituito con la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

le disposizioni contenute nell'articolo 4 dello schema, novellando l'articolo 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 rendono più semplice le attività di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati da parte del soggetto responsabile estraneo alla potenziale contaminazione. Ad oggi, infatti, il soggetto non responsabile della contaminazione è obbligato esclusivamente a porre in essere le imminenti misure di prevenzione per non aggravare un evento di contaminazione da lui non generato. Con il nuovo articolo 242, fermi restando gli obblighi di colui che ha prodotto la contaminazione, si semplifica la possibilità del soggetto proprietario, o che abbia altrimenti la disponibilità di un sito, di sostituirsi al legittimo responsabile, salvo ovviamente potersi rivalere degli oneri sostenuti su quest'ultimo;

la procedura semplificata prevede che il soggetto estraneo alla comunica-

zione debba: *a)* attestare la propria estraneità attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; *b)* comunicare l'intenzione di operare gli interventi di messa in sicurezza e bonifica; *c)* silenzio assenso decorsi trenta giorni; *d)* avvio degli interventi;

per quel che attiene ad *a)*, va detto che la forma semplificata dell'atto sostitutivo di notorietà consente al soggetto di esonerarsi unilateralmente dal ruolo di responsabile della contaminazione, seppur a determinate condizioni come quelle rappresentate da collegamenti diretti o indiretti con soggetti che abbiano operato presso il sito;

è necessario dunque che in ragione della delicatezza delle innovazioni predisposte dal decreto in ordine a queste operazioni di bonifica e messa in sicurezza semplificate da parte del soggetto estraneo alla potenziale contaminazione (che prevedono due ulteriori novità significative rappresentate dalla suddivisione per lotti dei terreni da bonificare nonché la facoltà di proseguire interventi di bonifica già iniziati), prevedere adeguate cautele affinché un soggetto responsabile possa beneficiare di tale semplificato procedimento amministrativo per sollevarsi da alcune responsabilità;

a tale proposito andrebbe considerato di prevedere condizioni più stringenti per la dichiarazione di estraneità rispetto alla contaminazione;

in relazione alla lettera *b)* e *c)*, si rileva che il soggetto estraneo alla contaminazione che si incarica dell'onere di bonifica, dopo aver provveduto alle comunicazioni alle autorità competenti (e al responsabile della contaminazione se identificato e al proprietario del sito, se diverso dallo stesso soggetto estraneo alla contaminazione) e aver provveduto alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ha la facoltà di avviare la bonifica trascorsi trenta giorni, configurandosi dunque un silenzio significativo;

il regime amministrativo scelto è dunque quello della SCIA ad efficacia ritardata;

il comma 2 dell'articolo 5 interviene sul decreto legislativo n. 59 del 2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (cd. Direttiva Bolkenstein) ed in particolare sull'articolo 64, concernente l'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;

in particolare, la novella estende la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) anche all'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi commerciali insistenti in zone del comune soggette a tutela;

si esprime preoccupazione per la predetta norma che sopprime l'autorizzazione del Comune per l'apertura o il trasferimento di sede di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande anche in zone soggette a tutela;

per tali zone, ove «ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità», la sussistenza del regime autorizzatorio per gli esercizi di somministrazione appare essere la miglior garanzia di rispetto delle decisioni dell'ente locale, atteso che in caso di presentazione di SCIA l'apertura diviene automatica, in assenza di esplicito divieto, e l'esperienza insegna come è difficile far cessare una attività iniziata (problemi occupazionali, ricorsi alla autorità giurisdizionale, ecc.);

con particolare riferimento alla Tabella A, la sezione III «Ambiente» risulta articolata in 10 sottosezioni ed ha carattere ricognitivo del quadro normativo esistente: AIA (autorizzazione integrata ambientale), VIA (valutazione di impatto ambientale), AUA (autorizzazione unica ambientale), emissioni in atmosfera, gestione dei rifiuti, inquinamento acustico, scarichi

idrici, dighe, altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici, bonifiche. Il regime amministrativo prevalente risulta quello dell'autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Presidente della Repubblica, n. 59 del 2013. A tale riguardo si segnala che il Consiglio di Stato ha rilevato talune ambiguità ed incertezze rispetto ai regimi applicabili tanto nelle attività edilizie che nell'opera di ricognizione delle autorizzazioni ambientali;

in riferimento all'articolo 6, si rileva che esso contenga disposizioni di semplificazione in materia di pubblica sicurezza con particolare riferimento al regime amministrativo per la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche. Al posto della licenza prevista dal TULPS, con la disposizione in oggetto si richiede la sola comunicazione al Comune. Con il comma 2 si prevede che la SCIA svolga anche la funzione di autorizzazione di pubblica sicurezza per le attività indicate in tabella;

premesso, inoltre, che, per quanto esposto, tenuto conto che il sistema dei principi e del regime applicabile alle attività private risulta nel suo complesso oggetto di sostanziali modifiche contenute nel provvedimento in esame si ritiene necessario adottare gli interventi correttivi necessari ad evitare il perpetuarsi di incertezze interpretative;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sopprimere il secondo periodo dell'articolo 1, comma 2, contestualmente riducendo il termine per l'adozione del glossario unico;

2) sopprimere il comma 3 dell'articolo 1, se del caso, inserendo la disposizione in oggetto nella sede naturale della disciplina sul commercio di cui all'articolo

5 dell'atto in esame e conseguentemente, sopprimere il comma 2 del predetto articolo 5;

3) all'articolo 2, comma 2, sia specificato il criterio di riconducibilità delle attività non elencate rispetto a quelle tipizzate;

4) all'articolo 3, sia specificato che gli interventi realizzati mediante CILA in luogo della SCIA o permesso di costruire si considerino realizzati senza titolo;

5) all'articolo 3, sia previsto un innalzamento delle sanzioni pecuniarie in caso di CILA, mancante, ovvero incom-

pleta o irregolare e parimenti, innalzamento delle sanzioni pecuniarie in caso di segnalazione certificata di agibilità mancante, ovvero incompleta o irregolare;

6) all'articolo 4, al comma 3 sostituire le parole: « anche tenuto conto dei collegamenti societari e di cariche direttive » con le seguenti: « costituendo condizioni ostative i collegamenti societari e le cariche direttive »;

7) all'articolo 5, al comma 2, sia specificato con tassatività le ipotesi in cui le autorizzazioni di pubblica sicurezza sono ricomprese nel regime della SCIA.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Atto n. 337).	
Audizione di rappresentanti di Assocostieri	22
Audizione di rappresentanti di Unione petrolifera	22
Audizione di rappresentanti di Istituto per innovazioni tecnologiche (IIT)	22
Audizione di rappresentanti di Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI)	22

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 ottobre 2016.

Audizioni nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Atto n. 337).

Audizione di rappresentanti di Assocostieri.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.40.

Audizione di rappresentanti di Unione petrolifera.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.10.

Audizione di rappresentanti di Istituto per innovazioni tecnologiche (IIT).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.40.

Audizione di rappresentanti di Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	24
Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	24
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Bianconi, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni e Turco</i>)	54
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Atto n. 338 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	26

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	32
Nuove disposizioni in materia di indennità e trattamento economico dei parlamentari. Testo unificato C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative</i>)	57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. Emendamenti C. 4008 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	35
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Emendamenti C. 2305-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	35
ALLEGATO 4 (<i>Parere</i>)	76
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. C. 3880 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	77
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012. C. 3941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	78

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	79
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	80
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	46
Nuove disposizioni in materia di indennità e trattamento economico dei parlamentari. Testo unificato C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 12.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Atto n. 308.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di parere (*vedi allegato 1*). Comunica che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte dei deputati Bianconi, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni e Turco, appartenenti al gruppo Misto (*vedi allegato 2*).

Ricorda che sul provvedimento deve esprimere i propri rilievi la IX Commissione, rilievi che saranno tenuti in considerazione dai relatori per una proposta definitiva che sarà posta in votazione nella seduta di domani.

Federica DAGA (M5S) osserva che nella proposta di parere presentata dai relatori mancano alcune questioni avanzate dal suo gruppo. Se, quindi, la proposta rimarrà quella attuale, preannuncia la presentazione di un parere alternativo. Rileva come la visione dei servizi pubblici del Governo sia diametralmente opposta a quella del Movimento 5 Stelle. Il suo gruppo intende, infatti, i servizi pubblici come garanzia di servizi offerti ai cittadini, e non in una visuale di mercificazione, come li intende il Governo e come dimostrano le misure di incentivazione all'aggregazione delle società, caldegiate da alcuni organi di stampa quale, ad esempio, il *Sole 24 ore*. Ribadisce la grande rilevanza del servizio idrico e ricorda come la ministra Madia si era impegnata allo stral-

cio delle norme che lo riguardano. Nel parere dei relatori questa volontà non risulta con chiarezza ed appare anche poco congruo il riferimento a raccordi con la normativa vigente. Ricorda altresì la petizione popolare, corredata di più di duecentomila firme, con la quale si chiede appunto lo stralcio dal provvedimento delle norme sul servizio idrico. Osserva come l'eliminazione del riferimento al servizio idrico dallo schema è ben altra cosa da quella proposta nel parere dei relatori.

Evidenzia come altre criticità dello schema sottolineate dal suo gruppo non siano state recepite nel parere. Ad esempio la riduzione della gestione pubblica con l'affidamento ad aziende speciali oppure la questione delle tariffe sul capitale investito o ancora la questione delle previsioni premiali previste per le aggregazioni.

Domenico MENORELLO (CI) desidera soffermarsi su due aspetti della proposta di parere dei relatori. Condivide le osservazioni sulla gestione *in house*, poiché ritiene che lo schema attuale preveda una normativa che appesantisce eccessivamente il procedimento, non in linea con l'Europa. Si chiede inoltre se non sia questa l'occasione, partendo dall'articolo 5 dello schema che introduce il principio di sussidiarietà, per prevedere l'introduzione dell'azionariato popolare diffuso, con un 20 per cento del capitale, ad esempio, articolato per aree comunitarie o filiere funzionali. L'esempio classico di attivazione di tale sistema è il trasporto pubblico locale, dove così ci sarebbe maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini. Rileva come all'articolo 23 dello schema, con riguardo all'erogazione delle risorse del fondo dei trasporti, si faccia riferimento ancora alla spesa storica, invece che ai costi *standard*, come agli articoli 22 e 25. Si tratta di una contraddizione che, a suo avviso, va sanata.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) osserva che i sei mesi previsti per l'adeguamento alla normativa da parte delle regioni a statuto speciale e delle province

autonome di Trento e di Bolzano siano pochi e chiede, pertanto, che nel parere sia inserita la previsione di un tempo più congruo. Ritiene, inoltre, che gli impianti a fune debbano essere esclusi dal regime di concessione.

Marilena FABBRI (PD) ritiene sia necessario attendere l'espressione dei rilievi da parte della IX Commissione. A suo parere, infatti, l'articolo 23 dello schema rischia di penalizzare la scelta delle aziende pubbliche di mettersi sul mercato, sistemare i propri bilanci e di condurre una lotta all'evasione.

Andrea CECCONI (M5S) ritiene che la questione legata al trasporto pubblico locale debba essere stralciata dallo schema di decreto, in quanto non prevista dalla legge di delegazione. È chiara la volontà del Governo di arrivare a conseguire una legge organica sulla materia dei servizi pubblici locali, ma va rispettata la delega data dal Parlamento. Non concorda sull'introduzione dell'azionariato proposta dal deputato Menorello e sottolinea come non a caso sia una proposta avanzata anche dall'amministratore delegato di Acea. La proposta avrebbe senso se i cittadini potessero far parte del Consiglio di amministrazione delle società, altrimenti il risultato sarà solo quello di dare agevolazioni fiscali a società già dominanti sul mercato.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI, con riferimento a quanto osservato dalla deputata Daga, precisa che la volontà del Governo, al di là del parere parlamentare, è quella di escludere con chiarezza dal decreto legislativo il sistema idrico integrato. Sulle incentivazioni alle aggregazioni, fa osservare come queste nascano dall'esigenza di avere operatori solidi e di evitare eventuali fallimenti di società e come queste siano nello spirito della riforma e non siano influenzate da pressioni esterne. Rileva come il Governo abbia effettuato una scelta di campo precisa, inserendo i servizi pubblici locali all'interno del diritto di cittadinanza, sottraen-

doli alla legislazione regionale. Sul trasporto pubblico locale ricorda come sia stato raggiunto un accordo prima in sede di Conferenza unificata e poi con le regioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente* e relatore, osserva come il parere della Commissione debba dettare dei principi che saranno poi tradotti in norma dal legislatore delegato. Sarà questi, quindi, a raccordare le disposizioni del decreto legislativo alla normativa vigente e non la Commissione, che non può indicare nel suo parere rinvii specifici.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, desidera mettere in rilievo un aspetto apparentemente secondario. Il tema del servizio idrico integrato deve essere letto con riferimento non solo all'esito del *referendum*, ma specialmente alla sentenza della Corte costituzionale che ha stabilito che il Parlamento nel legiferare tenga conto dell'esito del *referendum* medesimo. Osserva inoltre come il servizio idrico integrato, con riferimento alla tutela della salute, non abbia maggiore rilevanza di altri servizi pubblici come, ad esempio, lo smaltimento dei rifiuti. Evidenzia inoltre come il servizio idrico abbia anche fondamenti industriali, che lo caratterizzano sotto il profilo della gestione e degli investimenti. La proposta di parere dei relatori tiene conto di tutti questi aspetti. Sulla mancanza di richiesta dello stralcio delle disposizioni sul trasporto pubblico locale, rileva come non si sia ravvista una violazione delle delega, ma come invece sia stata considerata una conseguente scelta politica. Ribadisce, come già detto dal Presidente, che nella proposta definitiva i relatori terranno conto del parere della IX Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

Atto n. 338.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni per il recepimento della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, impiegati come dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, nell'ambito di trasferimenti intra-societari, la cosiddetta direttiva ICT (*Intercorporate transfers*). La direttiva ha l'obiettivo di agevolare i trasferimenti intra-societari per i lavoratori non comunitari di società transnazionali con sedi al di fuori dell'Unione europea. Lo schema, in primo luogo, introduce una disciplina particolare per l'ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri per trasferimenti intra-societari. Inoltre, provvede a disciplinare l'ipotesi di lavoratori già ammessi in un altro Stato dell'Unione europea per trasferimenti intra-societari e che successivamente vengono trasferiti dal datore di lavoro in Italia. La normativa italiana prevede già disposizioni che agevolano la permanenza di lavoratori chiamati dal proprio datore di lavoro, operante nel territorio nazionale, a trasferirsi temporaneamente in Italia per svolgere funzioni o compiti specifici oppure per tirocinio, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, rispettivamente lettera f) e lettera g), del testo unico immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. A questi si applicano le previsioni contenute nel medesimo articolo 27 destinate ai dirigenti, personale specializzato e lavoratori appartenenti a categorie particolari. Successivamente, in attua-

zione della normativa comunitaria, sono state introdotte specifiche agevolazioni in ordine all'ingresso e al soggiorno di alcune categorie di stranieri quali: volontari (articolo 27-*bis*, introdotto dal decreto legislativo n. 154 del 2007 recante attuazione della direttiva 2004/114/CE); ricercatori (articolo 27-*ter* introdotto dal decreto legislativo n. 17 del 2008 recante attuazione della direttiva 2005/71/CE); lavoratori altamente qualificati destinatari della cosiddetta Carta blu UE, di cui all'articolo 24-*quater* introdotto dal decreto legislativo n. 108 del 2012 recante attuazione della direttiva 2009/50/CE. Il provvedimento in esame sottrae i lavoratori in possesso di permesso di soggiorno con la dicitura ICT alla normativa generale dei « fuori quota », di cui al citato articolo 27 del testo unico, per dedicare loro una disciplina specifica che prevede requisiti, stabiliti dalla direttiva, quali una durata minima del rapporto di lavoro e il possesso di titoli di studio specifici per l'esercizio delle funzioni alle quali sono chiamati. Di particolare rilievo le disposizioni che agevolano la possibilità per i lavoratori ICT di spostarsi per motivi di lavoro all'interno dell'Unione europea in virtù di un unico titolo abilitante rilasciato da uno Stato membro.

Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – la legge di delegazione europea 2014 ed in particolare del relativo Allegato B, punto 41, che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2014/66/UE. Il termine di recepimento è fissato dalla direttiva al 29 novembre 2016, mentre la scadenza della delega è stabilita entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato dalla direttiva, e quindi al 29 settembre 2016. Lo schema di decreto è stato trasmesso alle Presidenze delle Camere il 28 settembre 2016. Ricorda che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 114 del 2015, rinvia, per quanto riguarda i termini per l'esercizio delle deleghe all'articolo 31, comma 1, della Legge n. 234 del 2012, che prevedeva

come termine generale di delega quello dei due mesi antecedenti il termine di recepimento; tale termine è stato portato a 4 mesi dall'articolo 29, comma 1, lettera *b*), della legge n. 115 del 2015, la legge europea per il 2014. Per le direttive il cui termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei 3 mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per gli schemi di decreto legislativo per i quali è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, questo è reso entro 40 giorni dalla trasmissione e qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, come nel caso dello schema in esame, questi ultimi sono prorogati di tre mesi, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della legge n. 234 del 2012.

Lo schema è costituito da 5 articoli.

L'articolo 1 introduce due nuovi articoli al citato decreto legislativo n. 286 del 1998, il testo unico immigrazione: l'articolo 27-*quinquies*, che disciplina l'ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri per trasferimenti intra-societari e l'articolo 27-*sexies* relativo alla particolare ipotesi di lavoratori già ammessi in un altro Stato dell'Unione europea e che vengono successivamente trasferiti dal datore di lavoro in Italia.

Il nuovo articolo 27-*quinquies* consente ai lavoratori stranieri, chiamati a svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari, l'ingresso e il soggiorno nel nostro Paese, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle cosiddette « quote d'ingresso » previste dall'articolo 3, comma 4, del testo unico. Il nuovo articolo 27-*quinquies* individua il campo di applicazione soggettivo della nuova disciplina, in conformità all'articolo 3 della direttiva, che riguarda: dirigenti; lavoratori specializzati, la cui definizione coincide con quella di personale specializzato ai sensi dell'articolo 3, lettera *f*), della direttiva; lavoratori in formazione, provvisti di diploma universi-

tario, definiti dipendenti in tirocinio dall'articolo 3, lettera g), della direttiva. L'articolo reca, inoltre, la definizione di trasferimento intra-societario – ossia il distacco temporaneo di un lavoratore residente al di fuori dell'Unione europea in una « entità ospitante » in Italia, di una impresa stabilita in un Paese terzo o di una impresa collegata *ex* articolo 2359 del codice civile – e di entità ospitante – ossia sede, filiale o rappresentanza italiana dell'impresa – così come stabilito dalla direttiva. Si stabilisce altresì il vincolo che il rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa duri da almeno 3 mesi e che la disciplina non trova applicazione nei confronti delle seguenti categorie di stranieri: ricercatori; lavoratori che beneficino di diritti di libera circolazione analoghi a quelli previsti per i cittadini UE in virtù di specifici accordi tra l'Unione ed il Paese terzo di appartenenza; lavoratori distaccati di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione, di cui alle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE; lavoratori autonomi; coloro che svolgono lavoro somministrato; studenti a tempo pieno o tirocinanti nell'ambito di percorso di studio. La durata massima del trasferimento è fissata in tre anni per dirigenti e lavoratori specializzati e in un anno per tirocinanti. È previsto un periodo di pausa pari a 3 mesi tra la fine della durata massima del trasferimento e la presentazione di una nuova domanda. Si riconosce ai lavoratori ammessi in Italia nell'ambito di trasferimenti intra-societari una serie di diritti e benefici in ambito lavoristico. In particolare, si prevede: la garanzia delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 136 del 2016, in materia di distacco temporaneo di lavoratori in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano abitualmente: il riconoscimento di un trattamento uguale a quello riservato ai lavoratori italiani per quanto concerne la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria nonché per ciò che riguarda

l'erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico, ad esclusione dell'accesso ad un alloggio e dei servizi forniti dai centri per l'impiego; l'applicazione, in caso di mobilità intra unionale, del Regolamento (CE) n. 1231/2010, che ha esteso anche ai cittadini dei Paesi terzi non membri dell'UE le disposizioni di diritto europeo sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. Al riguardo, il recente decreto legislativo n. 136 del 2016, emanato in attuazione della Direttiva 2014/67/UE, provvede a sostituire ed integrare la precedente normativa in materia, disciplinata dal decreto legislativo n. 72 del 2000, che viene contestualmente abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 136 del 2016 stabilisce, in particolare, che al rapporto di lavoro tra le imprese che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa ed alle imprese di cabotaggio, nonché ai lavoratori distaccati, trovino applicazione, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuino prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco. Lo stesso articolo, altresì, precisa che le garanzie attinenti ad alcuni istituti lavoristici regolamentati dalla legge o dalla contrattazione collettiva non trovino applicazione in caso di specifici lavori. La norma infine, prevede specifiche disposizioni per particolari istituti. In particolare, si dispone: l'applicazione delle medesime condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore per i lavoratori in somministrazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015; l'applicazione dello specifico regime di responsabilità solidale tra committente imprenditore o datore di lavoro e l'appaltatore entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto per quanto attiene la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione

del contratto di appalto; il riconoscimento del diritto degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente a proporre azione diretta contro il committente per il conseguimento di quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore; per quanto attiene la somministrazione di lavoro, il riconoscimento dell'obbligazione solidale tra utilizzatore e somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore; nel contratto di trasporto, il riconoscimento, nei casi di irregolarità retributive, previdenziali e assicurative emerse a carico del vettore e non controllate dal committente, dell'obbligazione solidale tra committente e vettore, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti. Altri commi del nuovo articolo 27-*quinquies* disciplinano le procedure relative alla richiesta e al rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario. In particolare, la domanda di nulla osta deve essere inoltrata dal datore di lavoro e presentata allo sportello unico per l'immigrazione, istituito in ogni provincia presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo (UTG). La domanda in questione deve contenere alcuni requisiti specifici a pena di rigetto della stessa. In primo luogo deve essere allegata la documentazione attestante che l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese e che il lavoratore è stato dipendente dell'impresa per un periodo minimo di 3 mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento. Dal contratto di lavoro o dalla lettera di incarico deve risultare: la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante; che il lavoratore ricoprirà un posto di dirigente, di lavoratore specializzato o di lavoratore in formazione nell'entità ospitante; la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di occupazione durante

il trasferimento; che al termine del trasferimento intra-societario, lo straniero farà ritorno in un Paese terzo. Deve essere inoltre comprovato: il possesso delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio prescritti; il possesso da parte dello straniero dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'ipotesi di esercizio della professione regolamentata. Sono, infine, da indicare: gli estremi di passaporto valido o documento equipollente dello straniero; per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione; l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano specifici accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza. Inoltre, l'entità ospitante si impegna a comunicare allo sportello unico per l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che incide sulle condizioni di ammissione di cui sopra. La procedura per il rilascio del nulla osta può essere così sintetizzata: l'entità ospitante presenta richiesta di nulla osta allo sportello unico immigrazione presso la prefettura; entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta l'entità ospitante trasmette la documentazione prescritta allo sportello unico; lo sportello procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione; in caso di irregolarità sanabile della documentazione lo sportello unico invita l'entità ospitante ad integrare la stessa; lo sportello unico per l'immigrazione acquisisce i pareri di competenza della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la verifica delle prescritte condizioni e della questura per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero; il procedimento si conclude entro il termine massimo di 45 giorni dalla presentazione della richiesta con il rilascio o il rigetto del nulla osta; nel caso di esito favorevole, lo sportello unico adempie al compito di trasmettere telematicamente il nulla osta e il codice fiscale dello straniero agli Uffici consolari per il rilascio del visto.

Il nulla osta ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. Per il procedimento amministrativo del rilascio del nulla osta si fa rinvio alle modalità dettagliate, ove compatibili, indicate agli articoli 30-*bis* e 31 del regolamento di attuazione del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. Viene espressamente esclusa l'applicazione della disposizione del regolamento che prescrive l'indicazione sul contratto di soggiorno dell'eventuale trattenuta dalla retribuzione delle spese per alloggio. Il nulla osta ha la durata massima di 6 mesi dalla data di rilascio e può essere sostituito da una comunicazione presentata con modalità telematiche allo sportello unico per l'immigrazione dall'entità ospitante, qualora questa abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un apposito protocollo di intesa con cui garantisca la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il nulla osta. I casi di rifiuto e revoca del nulla osta, da parte dello sportello unico per l'immigrazione, ricorrono nelle seguenti ipotesi: mancato rispetto delle prescritte condizioni; presentazione di documenti ottenuti mediante frode o falsificati o contraffatti; istituzione dell'entità ospitante principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario; mancato rispetto da parte dell'entità ospitante degli obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione; l'entità ospitante è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge alcuna attività economica. L'articolo 5, § 8 della direttiva prevede la non ammissione dello straniero per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. Tale disposizione, non recepita nel provvedimento in esame, è prevista in via generale dall'articolo 4, comma 3, del testo unico. Una volta ottenuto il nulla osta lo straniero, entro 8 giorni dall'ingresso, presenta allo sportello unico per l'immigrazione che lo ha rilasciato, richiesta di permesso di soggiorno. Entro i successivi 45 giorni, il questore rilascia al lavoratore che ha ri-

cevuto il nulla osta, un permesso di soggiorno per trasferimento societario, rubricato « ICT » con le medesime modalità e caratteristiche ordinarie di cui all'articolo, 5, comma 8, del testo unico. Si ricorda che le caratteristiche tecniche dei permessi di soggiorno sono fissate dal decreto del Ministero dell'interno 23 luglio 2013, recante le regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno, emanato in attuazione del Regolamento (CE) n. 1030/2002. Il permesso di soggiorno ICT ha durata pari a quella del trasferimento infra-societario e può essere rinnovato, sempre nei limiti di durata massima di 3 anni per dirigenti e specializzati e di un anno per tirocinanti, in caso di proroga del distacco temporaneo e previa verifica, da parte dello sportello unico per l'immigrazione dei presupposti della proroga. Il rinnovo è consentito anche qualora lo straniero svolge attività lavorativa in altro Stato membro. Sono causa di rifiuto del rilascio o di mancato rinnovo del permesso di soggiorni ICT, nonché causa di revoca: l'ottenimento del permesso di soggiorno in modo fraudolento o la sua falsificazione o contraffazione; la mancata soddisfazione delle condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal testo unico immigrazione o il soggiorno per finalità diverse da quelle per le quali il lavoratore è stato autorizzato; la comminazione di sanzioni a carico dell'entità ospitante per lavoro non dichiarato o occupazione illegale; l'istituzione dell'entità ospitante principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario; il raggiungimento della durata massima di tre anni del trasferimento intra-societario. La revoca del permesso di soggiorno – e non anche il rigetto o il rifiuto del rinnovo – è comunicato per iscritto sia al lavoratore, sia all'entità ospitante. Il titolare del permesso di soggiorno ICT ha diritto al ricongiungimento familiare alle stesse condizioni previste dall'articolo 29 del testo unico, con la differenza che tale diritto è consentito a prescindere dalla durata del permesso di soggiorno, analogamente a quanto previsto anche per i titolari della Carta blu UE; infatti l'articolo 28 del testo

unico richiede, in tutti gli altri casi, la titolarità di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Permangono le altre condizioni prescritte dal citato articolo 29. Non viene previsto espressamente quanto stabilito dall'articolo 19, § 4 della direttiva che dispone il rilascio del permesso di soggiorno per i familiari entro 90 giorni dalla richiesta. Pertanto, sembra applicarsi la disposizione più favorevole – entro 60 giorni – prevista in via generale per il rilascio di tutti i tipi di permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del testo unico. È previsto, inoltre, l'ingresso del familiare al seguito del lavoratore. In questo caso, viene specificato che la richiesta deve essere presentata allo sportello unico immigrazione insieme a quella per il nulla osta e come questa deve essere definita entro 45 giorni. Si prevede inoltre che lo straniero titolare di un permesso ICT sia riammesso nel territorio nazionale su richiesta di un altro Stato membro UE qualora questo si opponga alla possibilità che il medesimo lavoratore soggiorni e lavori nel proprio Stato membro per periodi inferiori, mobilità di breve durata, o superiori a novanta giorni, mobilità di lunga durata. Si stabilisce una disposizione di chiusura che prevede l'applicazione agli stranieri impiegati nell'ambito di trasferimenti infra societari, ove compatibili, delle stesse disposizioni generali sul rapporto di lavoro a tempo subordinato valide per gli stranieri. Viene espressamente escluso l'obbligo di sottoscrizione del contratto di soggiorno tra datore di lavoro e lavoratore. Per quanto riguarda le sanzioni, nell'ipotesi di impiego di lavoratori in assenza di permesso di soggiorno ICT o per le ipotesi in cui il permesso, benché rilasciato, sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non ne sia stato richiesto nei termini il rinnovo, si prevede l'applicazione delle stesse sanzioni previste in via generale dall'articolo 22 del testo unico per i datori di lavoro che impiegano stranieri privi di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ed in particolare: la reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro per ogni

lavoratore impiegato; le aggravanti in caso di più di tre occupati, di lavoro minorile o di sfruttamento e la sanzione accessoria del pagamento delle spese di rimpatrio. Inoltre, viene prevista anche l'applicazione della disposizione secondo la quale al lavoratore che denuncia lo sfruttamento è rilasciato un permesso di soggiorno specifico.

L'articolo 27-*sexies* ha per oggetto la mobilità tra Paesi membri dei lavoratori stranieri interessati a trasferimenti intra societari, disciplinando l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale di lavoratori già titolari di un permesso ICT rilasciato da un altro Stato membro. Per costoro, in primo luogo, è prevista l'esenzione dal visto di ingresso. Le procedure di ingresso sono differenziate a seconda della durata del soggiorno: per periodi inferiori a 90 giorni, nell'arco temporale di 180 giorni, è sufficiente la presentazione della «dichiarazione di presenza» al questore alla quale sono tenuti in via generale tutti gli stranieri con permesso di soggiorno rilasciato da altro Paese dell'Unione Europea; per le richieste di mobilità di lunga durata, superiore ai 90 giorni, la direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di adottare la stessa procedura semplificata per i periodi inferiori, che richiede la sola dichiarazione di presenza, oppure la procedura per i lavoratori che fanno in Italia il loro primo ingresso nell'Unione europea. Il legislatore delegato ha optato per questa seconda ipotesi stabilendo la necessità di richiedere il nulla osta che, anche in questo caso, può essere sostituito dalla comunicazione resa allo sportello unico dalle imprese che hanno sottoscritto apposite convenzioni con il Ministero dell'interno. Le procedure e le modalità di rilascio del nulla osta per la mobilità lunga sono sostanzialmente analoghe a quelle di cui all'articolo 27-*quinquies* con la differenza che non è richiesta la dimostrazione del periodo minimo di 3 mesi di impiego del lavoratore nell'impresa e del possesso delle qualifiche professionali e del piano formativo. Anche le cause di rifiuto o revoca del nulla osta sono analoghe. Agli stranieri in «mobilità lunga» è rilasciato

un apposito permesso di soggiorno rubricato « mobile ICT ». Nelle more del rilascio del nulla osta e del permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno valido rilasciato da altro Stato membro da titolo allo svolgimento dell'attività lavorativa. Ai lavoratori in possesso di permesso di soggiorno mobile ICT si applicano le medesime disposizioni previste per i titolari di permesso ICT in materia di ricongiungimento familiare, condizioni di lavoro, sanzioni.

L'articolo 2 dello schema di decreto individua nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, l'autorità interna con le funzioni di punto di contatto con gli altri Paesi dell'Unione per lo scambio di informazioni e documentazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni introdotte nel presente provvedimento.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che i soggetti pubblici interessati all'attuazione del presente decreto debbano provvedere agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 prevede alcune disposizioni abrogative sia del testo unico, sia del regolamento di attuazione, finalizzate ad eliminare il riferimento ai lavoratori distaccati contenuto attualmente nella disciplina generale relativa ai cosiddetti « fuori quota ».

L'articolo 5 dispone in ordine alla entrata in vigore, fissata al giorno successivo della sua pubblicazione.

Lo schema è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dalla analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, lo schema di decreto incide sulla materia « immigrazione » che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *b*), della Costituzione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 12.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nuove disposizioni in materia di indennità e trattamento economico dei parlamentari.

Testo unificato C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base è scaduto alle ore 15 del 17 ottobre e che sono state presentate proposte emendative (*vedi allegato 3*).

Ricorda che, nella seduta del 6 ottobre scorso, la Commissione, sulla base della proposta avanzata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di delimitare l'ambito del proprio esame ad alcuni specifici

aspetti: determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento; disciplina del rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio, spese generali e disciplina della diaria dei parlamentari; regime tributario; regime di trasparenza connesso alle suddette materie. Tale delimitazione è stata deliberata, oltre che in base alla necessità di rispettare il corretto rapporto con le norme e i principi costituzionali (*in primis* quello dell'autonomia parlamentare) e alla verifica dell'appropriatezza della fonte normativa utilizzata, anche in ragione della considerazione che talune disposizioni recate da alcune proposte di legge abbinata incidono sul rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari e sui vitalizi e che tali argomenti sono oggetto di proposte di legge attualmente all'esame, rispettivamente, dell'XI e della I Commissione.

Ricorda, altresì, che, come da lui precisato nella medesima seduta del 6 ottobre scorso, a seguito della predetta deliberazione della Commissione il suddetto perimetro è stato considerato vincolante ai fini della predisposizione e dell'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame ed è altresì da considerarsi vincolante per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative ad esso riferite.

Alla luce di quanto sopra esposto e di quanto previsto dall'articolo 89 del regolamento sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Artini 1.19 limitatamente ai commi 2 e 3 che recano disposizioni in materia di indennità spettanti ai componenti dei consigli e delle Assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Ferro 1.4 che prevede che i membri del Parlamento non possano percepire redditi derivanti dall'attività libero-professionale;

Caparini 1.01 che detta disposizioni in materia di vitalizi spettanti ai membri del Parlamento e ai consiglieri regionali;

Artini 2.19, limitatamente all'ultimo periodo del comma 4, Famiglietti 3.4, limitatamente ai commi 3, 4, 5 e 6, Fa-

miglietti 3.3, limitatamente al secondo periodo del comma 2 e al comma 3, Ivan Catalano 3.16, limitatamente alla parte consequenziale, secondo, terzo e quarto periodo, Cristian Iannuzzi 3.11, limitatamente al secondo periodo e l'articolo aggiuntivo Quaranta 3.01 che prevedono disposizioni volte a regolare i rapporti di lavoro dei collaboratori dei parlamentari.

A tale proposito precisa che sono state invece considerate ammissibili le proposte emendative volte a prevedere un rimborso spese per i parlamentari finalizzato all'impiego di loro collaboratori.

Sono altresì da ritenersi inammissibili:

l'articolo aggiuntivo Caparini 3.02 che prevede l'obbligo di sospensione dell'esercizio della propria attività da parte dei liberi professionisti eletti parlamentari;

l'articolo aggiuntivo Caparini 4.01 che introduce disposizioni relative alla modalità di determinazione del numero dei consiglieri regionali e prevede un limite massimo agli emolumenti previsti in favore dei medesimi consiglieri regionali;

l'articolo aggiuntivo Artini 5.01 che reca disposizioni in materia di vitalizi dei membri del Parlamento;

l'emendamento Artini 7.2 che introduce disposizioni in materia di regime pensionistico.

Avverte, infine, che l'emendamento Invernizzi 1.18 è da ritenersi ammissibile a condizione che siano fatte salve le prerogative delle Camere, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione.

Emanuele FIANO (PD) chiede una breve sospensione per analizzare dettagliatamente la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dal Presidente. Pur avendo ben chiaro e condividendo il perimetro d'esame deliberato dalla Commissione, si chiede infatti in modo dubitativo se la materia della disciplina di lavoro dei collaboratori possa essere scissa da quella del rimborso spese o se invece siano due materie indissolubilmente legate.

Davide CAPARINI (LNA) concordando con il deputato Fiano, si chiede inoltre perché non possa essere esaminato insieme al tema dell'indennità quello dei vitalizi, sui quali influiscono le indennità. La questione dei vitalizi non può più essere considerata una questione di carattere costituzionale che non si possa affrontare insieme al tema delle indennità.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nel ritenere legittima una richiesta di sospensione, fa osservare che la Commissione deve svolgere altri punti all'ordine del giorno e che alle 13.30 è convocato il Comitato dei nove delle Commissioni riunite I e XI. Ritiene, quindi, che la discussione potrebbe essere rinviata ad altra seduta.

Precisa al deputato Caparini che l'esclusione del tema dei vitalizi non deriva da rilievi di carattere costituzionale, ma dal fatto che provvedimenti specifici sul medesimo tema sono già all'esame della Commissione. Per quanto riguarda i dubbi avanzati dal deputato Fiano, fa presente che le proposte emendative in materia di disciplina del rapporto di lavoro dei collaboratori, dichiarate del tutto o in parte inammissibili, riproducono contenuti della proposta di legge in esame presso la XI Commissione. Pertanto, sono state dichiarate inammissibili le proposte emendative o le parti di esse che incidono sul rapporto di lavoro dei collaboratori, mentre sono state ritenute ammissibili le proposte emendative che, riguardando il rimborso delle spese per i collaboratori, rientrano nel perimetro definito dalla Commissione. La scelta era tra il dichiarare inammissibili tutte le proposte emendative che fanno riferimento ai collaboratori, o differenziare tra rimborso spese e disciplina di lavoro, cosa che è stata fatta. A suo avviso si tratta di due fattispecie indipendenti tra di loro.

Roberta LOMBARDI (M5S), *relatrice*, ricorda che l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea è stato fissato dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo per

lunedì prossimo, 24 ottobre. Si augura che non vengano messe in atto tecniche dilatorie e ritiene che non si debba tornare a discutere su una decisione già deliberata dalla Commissione, come quella della delimitazione del perimetro di esame.

Davide CAPARINI (LNA) ritiene esaustiva la risposta del Presidente alle sue osservazioni.

Emanuele FIANO (PD) considerando anch'egli esaustiva la risposta del Presidente, considera però necessaria una breve sospensione dell'esame, al fine di una maggiore riflessione.

Enzo LATTUCA (PD) esterna le sue perplessità sull'andamento dei lavori. Data la complessità della materia, è difficile comprendere, a suo avviso, come si possa terminare l'esame del provvedimento in tempi così ristretti.

Danilo TONINELLI (M5S) auspica che altri parte politiche abbiano la stessa buona volontà dimostrata dal suo gruppo nel portare avanti l'esame del provvedimento. Osserva che il testo non è di grandi dimensioni e non ha una portata giuridica talmente complessa da non permettere il rispetto dei tempi previsti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, precisa che la tempistica di esame è dettata dalla calendarizzazione decisa dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, alla quale egli, come Presidente della Commissione, si deve attenere per organizzare i lavori.

Ritiene che nella riunione dell'ufficio di presidenza che avrà luogo subito dopo la seduta in sede referente, potranno essere decise le modalità relative al prosieguo dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 18 ottobre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

Emendamenti C. 4008 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO (PD), *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Emendamenti C. 2305-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento De Lorenzis 6.4, che presenta profili critici in ordine al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, e nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 4*).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.

C. 3880 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, osserva che la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015, intende aggiornare, nel quadro delle attuali relazioni economico-finanziarie italo-rumene, la vigente Convenzione in materia conclusa tra Italia e Romania il 14 gennaio 1977, ratificata con la legge n. 680 del 1978 ed in vigore a livello internazionale dal 6 febbraio 1979, realizzando una più efficiente ed equilibrata ripartizione della materia imponibile ed intensificando la cooperazione amministrativa bilaterale. La Convenzione del 1977, che ha durata indeterminata, con denuncia a 6 mesi, cesserà di avere effetto con l'entrata in vigore della nuova Convenzione. Il quadro giuridico delineato dalla nuova Convenzione, redatta sulla base del modello di

convenzione fiscale predisposto dall'OCSE, è volto a consentire alle imprese italiane di operare in Romania in condizioni pienamente concorrenziali con gli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, garantendo, nel contempo, l'interesse generale dell'amministrazione finanziaria italiana.

Con riferimento al contenuto la Convenzione si compone di 31 articoli e di un Protocollo. Con gli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono persone fisiche o giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti e le imposte considerate per l'Italia sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quella sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L'articolo 3 reca le definizioni generali. In particolare, le autorità competenti sono, per l'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze, e per la Romania il Ministero della finanza pubblica. Con l'articolo 4 si precisa che è « residente di uno Stato contraente » colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente. La norma, inoltre, individua i criteri per definire la residenza prevalente ai fini del trattato nei casi di doppia residenza di persone fisiche e giuridiche. Ai sensi dell'articolo 5, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la propria attività; tale nozione include anche i cantieri o i progetti di costruzione o installazione ma solo se tali attività si protraggono nel territorio dell'altra Parte contraente per periodi superiori a dodici mesi. A norma dell'articolo 6 la tassazione dei redditi immobiliari è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili. L'articolo 7 stabilisce che gli utili di impresa sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, ma in questo caso gli utili sono imponibili solo nella misura in cui siano attribuibili alla stabile organizza-

zione dell'impresa interessata. A norma dell'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio di navi e aeromobili in traffico internazionale sono tassati esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa. In riferimento agli utili di imprese associate, le disposizioni dell'articolo 9, aggiornate sulla base del modello OSCE, prevedono, in particolare, che gli aggiustamenti operati da un'amministrazione fiscale a fronte di rettifiche effettuate nell'altro Stato contraente possano essere effettuati soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 della Convenzione medesima. Quanto ai dividendi societari l'articolo 10, posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, stabilisce un'aliquota differenziata di ritenuta nello Stato della fonte, nelle misure dello 0 per cento per partecipazioni societarie eguali o superiori al 10 per cento, ovvero del 5 per cento per gli altri casi; inoltre, al comma 3 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione è stata inserita una clausola che fa salvi gli effetti dell'applicazione della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, sul sistema comune di tassazione applicabile alle società madri e figlie degli Stati membri dell'Unione europea. In materia di interessi, l'articolo 11, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, dispone un'aliquota di ritenuta nello Stato della fonte in misura non superiore al 5 per cento. Sono in ogni caso fatte salve, ai sensi del comma 4 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, le disposizioni della direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. Quanto a canoni o *royalties* l'articolo 12, posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, prevede un'aliquota massima di ritenuta, nello Stato della fonte, del 5 per cento. Gli articoli 10, 11 e 12 sono corredati poi di una disposizione finale di natura antielu-

siva avente ad oggetto la disapplicazione del trattamento convenzionale favorevole qualora lo scopo del beneficiario dei redditi sia stato quello di ottenere i benefici del trattato per mezzo di operazioni artificiose. L'articolo 13 prevede la tassazione degli utili di capitale: se si tratta di plusvalenze relative a beni cui è riconosciuta la qualificazione di « beni immobili », ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, nel Paese in cui questi sono situati; se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa, nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa; nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa; nel caso di plusvalenze relative ad azioni di un'impresa derivanti per più del 50 per cento da beni immobili, nel Paese in cui questi sono situati; in tutti gli altri casi, esclusivamente nel Paese di residenza del cedente. L'articolo 14, che interviene in materia di professioni indipendenti, prevede il principio generale dell'imposizione nel Paese di residenza; è tuttavia contemplata la tassazione concorrente nel Paese di prestazione dell'attività, nel caso della disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione. Il trattamento fiscale delle remunerazioni per lavoro subordinato è disciplinato dall'articolo 15, che prevede la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato. Tuttavia, anche in questo caso, la tassazione avverrà esclusivamente nel Paese di residenza del percipiente, qualora ricorrano i seguenti criteri concorrenti: permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale; pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. Anche questo articolo contiene una disposizione

di natura antielusiva che mira a preservare la potestà impositiva degli Stati contraenti sulle indennità di fine rapporto o sulle remunerazioni forfetarie di natura analoga anche a fronte di cambi di residenza. L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde. L'articolo 17 stabilisce in via generale l'imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività dei redditi di artisti e di sportivi residenti nell'altro Stato contraente. Al fine di evitare eventuali manovre elusive, anche qualora il reddito per l'attività resa da un artista o da uno sportivo sia attribuito ad altre persone, tale reddito può essere tassato nello Stato contraente dove si sono svolte le prestazioni. Ai sensi dell'articolo 18 le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte a un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario. Quanto ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, l'articolo 19 prevede che tali corrispettivi, diversi dalle pensioni, siano imponibili soltanto nello Stato pagatore. Tuttavia tali remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente e abbia la nazionalità di detto Stato, ovvero non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. Si stabilisce che le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità: in questo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro Stato. Nel caso di somme ricevute da studenti o da apprendisti, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori del Paese di soggiorno e che siano destinate al mantenimento, allo studio o alla formazione, l'articolo 20 prevede l'esenzione da imposta; tale beneficio non può tuttavia applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo nel Paese di soggiorno. In base

all'articolo 21, le remunerazioni derivanti dalle attività di insegnamento e di ricerca esercitate nello Stato di soggiorno da un professore o da un insegnante che è residente dell'altro Stato sono esenti da imposta nel primo Stato soltanto quando il periodo di soggiorno non supera i due anni. Quanto agli altri redditi non esplicitamente trattati negli articoli precedenti, l'articolo 22 dispone che essi sono imponibili, quale regola generale, esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente. Anche per tale fattispecie è prevista una disposizione antielusiva. Ai sensi dell'articolo 23, con riferimento alle disposizioni finalizzate ad evitare le doppie imposizioni, è stato adottato, per l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Romania, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Con l'articolo 24 viene sancito il principio di non discriminazione, in base al quale i nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati, nell'altro Stato contraente, ad alcuna imposizione od obbligo diverso o più oneroso di quelli cui sono assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La norma chiarisce, inoltre, che il principio di non discriminazione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni interne finalizzate alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale. Per la soluzione delle eventuali controversie di tipo applicativo e interpretativo delle disposizioni dell'Accordo l'articolo 25 stabilisce che le Autorità competenti ricorrano alla procedura amichevole. L'articolo 26 riguarda le disposizioni in tema di scambio delle informazioni, uno degli aspetti tecnici fondamentali della Convenzione. Ai sensi dell'articolo 27 le disposizioni della Convenzione in esame non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari. L'articolo 28, che riguarda i rimborsi, legittima la facoltà dei sostituti di imposta di applicare la ritenuta ordinaria

prevista dalle legislazioni domestiche, subordinando l'applicazione del beneficio convenzionale alla richiesta del rimborso della maggiore imposta subita. L'articolo 29 stabilisce che la Convenzione italo-romena in esame entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali gli Stati contraenti si comunicheranno il completamento delle rispettive procedure di ratifica; all'atto di entrata in vigore e di applicazione della nuova Convenzione verrà denunciata e cesserà di avere effetto la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977. Gli articoli 30 e 31, infine, dispongono in materia di modifiche e denuncia della Convenzione; la denuncia, in particolare, potrà essere effettuata, dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore, almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare. Il Protocollo aggiuntivo costituisce parte integrante della Convenzione in esame, con funzione interpretativa ed integrativa.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in esame si compone di quattro articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'articolo 3 al comma 1 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo, valutati in 18.000 euro annui a decorrere dal 2017. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.

C. 3941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, osserva che l'Accordo in esame trae la propria necessità dalla constatazione che anche un paese come l'Angola, interessato da un crescente sviluppo economico, potrebbe costituire nell'immediato futuro un forte richiamo per varie organizzazioni criminali transnazionali: tutto ciò avverrebbe senza un accordo quadro di riferimento tra il nostro Paese e l'Angola in ordine al contrasto ai reati connessi non solo al crimine organizzato transnazionale, ma anche al terrorismo, ai traffici illeciti di stupefacenti, alla tratta di persone e di migranti, ai traffici illeciti di armi, munizioni ed esplosivi. A tale rischio mira a sopperire la stipula intervenuta nel 2012 dell'atto bilaterale tra Italia ed Angola all'esame della Commissione Affari esteri. L'Accordo consta di un breve preambolo e di 14 articoli. L'articolo 1 esplicita la finalità dell'Accordo, mentre l'articolo 2 individua le autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo, che sono per entrambi i Paesi i rispettivi Ministeri dell'interno, e salvaguarda gli obblighi internazionali delle due Parti contraenti e i rispettivi ordinamenti interni; viene inoltre specificato che l'Accordo in esame non pregiudica per l'Italia il rispetto degli obblighi conseguenti alla sua partecipazione all'Unione europea. L'articolo 3 fornisce

un elenco dei settori della cooperazione, che comprende il crimine organizzato transnazionale, la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone e migranti, il traffico illecito di armi e la formazione del personale di contrasto alle attività criminali. Il medesimo articolo vincola le Parti a collaborare nel prevenire e reprimere gli atti terroristici, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali; anche in questo caso si specifica come la collaborazione italo-angolana nella lotta al terrorismo non pregiudichi il rispetto degli obblighi che l'Italia ha assunto in quanto membro dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa le modalità della cooperazione, che punta essenzialmente sullo scambio di informazioni in merito ad un ampio spettro di temi: su reati, organizzazioni criminali e loro *modus operandi*, nonché tra l'altro su strumenti per combattere il crimine e formazione dei funzionari di polizia, su nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di persone. Il ruolo centrale delle autorità competenti è delineato all'articolo 5, relativo alle richieste di assistenza. L'articolo stabilisce infatti che la cooperazione origina dalle richieste di assistenza da parte dell'autorità competente interessata o dall'autorità competente che ritenga che l'assistenza sia di interesse per l'altra autorità competente. L'articolo 6 prevede la possibilità che una Parte respinga, anche solo parzialmente, le richieste di assistenza, quando esse possano compromettere la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale o altri interessi primari. Tra le cause di negazione dell'assistenza compare anche quella relativa ad un eccessivo onere per le risorse dell'Autorità competente richiasta. Con l'articolo 7 le Parti si impegnano a dare esecuzione alle richieste adottando tutte le misure all'uopo necessarie, e informando tempestivamente l'Autorità richiedente circa i risultati, ovvero circa le ragioni che eventualmente impediscano una sollecita esecuzione. Adeguata tutela per il trattamento delle informazioni e dei dati sensibili è prevista dall'articolo 8, che ne

dispone l'utilizzo per i soli fini che rientrano nell'Accordo, e con particolare riguardo ai dati di carattere personale. È previsto che le informazioni e i documenti forniti dall'autorità competente di una delle Parti all'omologa dell'altra Parte contraente non possano essere divulgati a terzi se non previo consenso dell'autorità che li ha forniti. Sono previste procedure di collaborazione per l'eventualità di dati inesatti o incompleti, sì da operarne l'integrazione, la rettifica o la cancellazione. Ai sensi dell'articolo 9, è data facoltà alle autorità competenti di organizzare incontri, alternativamente nei due Paesi, al fine di agevolare l'applicazione dell'Accordo. L'articolo 10 disciplina la ripartizione delle spese stabilendo che le spese ordinarie per le richieste sono di norma a carico della Parte richiesta, salvo il caso di spese di notevole entità – per le quali si terranno consultazioni tra le Parti –, mentre i costi della riunione sono sostenuti dalla parte ricevente, escluse le spese di viaggio. L'articolo 11 indica il portoghese e l'italiano come lingue di comunicazione tra le rispettive autorità competenti. Le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione dell'Accordo saranno risolte, in base all'articolo 12, per via diplomatica. Gli articoli 13 e 14 contengono le clausole finali: l'Accordo dura cinque anni, automaticamente rinnovabili per analoghi periodi, fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo per via diplomatica, con preavviso scritto di almeno sei mesi – senza peraltro che la denuncia abbia conseguenze su nessuno dei progetti di cooperazione in corso. Modifiche ed emendamenti all'Accordo in esame potranno essere predisposti dalle Parti in separati protocolli.

Il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 28 giugno scorso, consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri del provvedimento, individuati in 32.599 euro per il 2016 e in 33.357 euro ad anni alterni,

con decorrenza 2017. Si segnala che durante l'esame al Senato si è proceduto all'aggiornamento sia della decorrenza dell'onere che del periodo di imputazione della copertura. In base al comma 2, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, la legge di contabilità generale dello Stato, è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere. L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.

C. 3946 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, osserva che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato (A.S. 1732), reca ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.

Osserva che l'Accordo di cooperazione tra Italia ed Angola nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2013, predispone – come si rileva dall'Analisi dell'impatto della regolamentazione che accompagna il disegno di legge S. 1732 – la base normativa, finora mancante, per la cooperazione bilaterale in materia militare tra i due Paesi. La stabilità politica ed economica che oggi caratterizza il Paese africano offre tra l'altro all'Italia rinnovate opportunità di investimento in molteplici settori dell'economia angolana. Ciò premesso, l'Accordo italo-angolano si compone di un breve preambolo e di 16 articoli.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti a operare, nel rispetto degli impegni internazionali – nonché per l'Italia degli obblighi verso l'Unione europea –, nella collaborazione nel settore delle rispettive capacità difensive, con particolare riguardo all'area tecnico-militare, mentre in base all'articolo 4, comma 5, le eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle due Parti – e più specificamente dei rispettivi Ministeri della Difesa – si svolgeranno alternativamente nelle rispettive capitali, per elaborare eventuali accordi integrativi dell'intesa in oggetto, ovvero programmi di cooperazione tra le rispettive Forze Armate. L'articolo 5 prevede la ripartizione tra le Parti dei costi connessi allo svolgimento delle riunioni bilaterali.

L'articolo 2 contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, che le Parti potranno estendere se di comune interesse; nell'elenco si individuano in particolare: le politiche industriali e di approvvigionamento nel set-

tore militare, come pure lo scambio di materiali per la difesa; la partecipazione ad operazioni umanitarie e di *peacekeeping*; l'addestramento e la formazione in campo militare; gli sport, la medicina e la scienza e tecnologia militari. Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo sono elencate nell'articolo 3: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di *know how* tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione, inclusi corsi e conferenze. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa.

L'articolo 6 concerne la competenza giurisdizionale sul personale militare e civile ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo in esame: fermo restando il principio del rispetto dell'ordinamento giuridico del Paese ospitante, il comma 3 individua le tipologie di reato commesse da personale della Parte inviante che verranno punite in via prioritaria da quest'ultimo Paese, in base alla propria legislazione. Non saranno comminate, o comunque non saranno eseguite, sanzioni penali – quali ad esempio la pena capitale – che la Parte ricevente intenda applicare, ma che contrastino con i principi fondamentali in vigore nel territorio della Parte inviante.

L'articolo 7 riguarda gli aspetti risarcitori delle attività previste dall'Accordo in esame: si stabilisce che la Parte inviante risponderà dei danni causati all'altra Parte da un proprio rappresentante militare, mentre per i danni a terzi a seguito di attività congiunte le Parti risponderanno congiuntamente. Assai importante appare l'articolo 8, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni quali elencati al comma 1, che potrà essere attuato sia con modalità diretta «da Paese a Paese», sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi (comma 2). Il comma 3 contiene

l'impegno delle Parti a non riesportare i materiali militari acquisiti a terze Parti, se non con il consenso della Parte cedente. L'elenco degli armamenti e dei materiali militari suscettibili di scambio tra Italia ed Angola è estremamente ampio; esso comprende aeromobili, navi, veicoli blindati e corazzati, sistemi elettronici ed elettro-ottici. Vengono in rilievo, a tale proposito, le disposizioni della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento che prevedono, rispettivamente, procedure di autorizzazione alle trattative e procedure di autorizzazione all'esportazione e all'importazione semplificate con riferimento alle operazioni di interscambio contemplate da « apposite intese governative ». Tali intese sono state più nel dettaglio disciplinate dall'articolo 5 del DPCM 14 gennaio 2005, n. 93, che reca il regolamento di attuazione della legge n. 185 del 1990. Il comma 4 specifica le modalità della cooperazione bilaterale italo-angolana negli approvvigionamenti, nella ricerca e nello sviluppo di armamenti e apparecchiature militari, con particolare riguardo alle attività di supporto alle industrie della difesa e agli enti di governo, supporto finalizzato alla produzione di materiali militari. Mentre la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da attività condotte conformemente all'Accordo in esame è oggetto del comma 6, il successivo articolo 9 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali e internazionali. Il testo riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi informazione scambiata in base all'Accordo in esame venga utilizzata nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo stesso. È inoltre vietato il trasferimento di informazioni classificate a Parti terze. Ulteriori profili sulla sicurezza delle in-

formazioni classificate potranno essere regolati da un accordo generale di sicurezza da stipulare successivamente.

L'articolo 11 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte esclusivamente mediante negoziati bilaterali o tramite i canali diplomatici ufficiali. D'altra parte, l'articolo 16 prevede che la durata dell'Accordo in esame sia quinquennale, con rinnovo automatico per periodi annuali, salvo diverso avviso di una delle due Parti, notificato all'altra con 180 giorni di preavviso. Peraltro il comma 1 dell'articolo 13 stabilisce la facoltà di ciascuna delle Parti di sospendere o far cessare l'esecutività dell'Accordo in presenza di circostanze che ne mettano in discussione la prosecuzione, senza che ciò equivalga ad un atto ostile nei confronti dell'altra Parte contraente. La decadenza dell'Accordo – salvo diversa decisione delle Parti – non pregiudica il completamento delle attività in essere (articolo 13, comma 3). L'Accordo sarà altresì emendabile (articolo 12) in qualunque momento mediante scambio di Note ufficiali tra le due Parti. È prevista la possibilità di stipulare d'intesa tra le Parti protocolli aggiuntivi in specifici ambiti di cooperazione nella materia della difesa, sempre tuttavia all'interno dell'ambito dell'Accordo in esame.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto, già approvato dal Senato il 28 giugno 2016, si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'articolo 3, comma 1, è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza, ad anni alterni e con decorrenza dal 2016, la spesa di 6.568 euro. La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio

triennale 2016-2018 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Si segnala che durante l'esame al Senato si è proceduto all'aggiornamento sia della decorrenza dell'onere che del periodo di imputazione della copertura. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, il Ministro della difesa è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, in base all'articolo 17, comma 12 della legge 196 del 31 dicembre 2009, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti reali o possibili, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla copertura finanziaria del maggior onere tramite la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione, in ogni caso nell'ambito della Missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dall'articolo 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010. Il comma 3 dell'articolo 3 vincola il Ministro dell'economia e delle finanze a riferire senza ritardo alle Camere con apposita relazione, sulle cause degli scostamenti e sull'adozione delle relative contromisure.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.

C. 3947 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, osserva che l'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force (MLF)*, con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 è finalizzato a sostituire, aggiornandone i contenuti, l'Accordo intergovernativo sulla costituzione della *Multinational Land Force* firmato a Udine il 18 aprile 1998 e ratificato con la legge 7 aprile 2000, n. 106. *Multinational Land Force MLF* è una Forza multilaterale costituita nel 1998 fra la Slovenia, l'Ungheria e l'Italia, che ne ha assunto l'iniziativa. Istituita con il citato accordo intergovernativo del 1998, MLF ha lo scopo di favorire il rafforzamento della cooperazione militare fra i tre Paesi firmatari, di contribuire allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa ed all'incremento dei livelli di capacità e di prontezza di reazione nelle situazioni di crisi, nonché di consolidare le relazioni militari fra le nazioni interessate, in conformità con i rispettivi ordinamenti interni e con gli obblighi internazionali. Più in dettaglio, la MLF è una formazione multinazionale a livello Brigata, formata da Italia, Ungheria e Slovenia, costituita sull'intelaiatura della Brigata Alpina « Julia », integrata da un battaglione per ciascuna delle altre Nazioni. La MLF riceve disposizioni da un Comitato Politico-Militare trinazionale e può essere impiegata in missioni NATO, ONU, UE ed OSCE: è stata impiegata, fra l'altro, in Kosovo ed in Afghanistan nell'ambito della missione ISAF. L'Italia, in qualità di « Nazione guida » ha il

compito di fornire il Comandante dell'MLF e la maggior parte della struttura del Quartier Generale della Brigata, rinforzata su base permanente da personale sloveno ed ungherese. Le unità designate sono tre reggimenti o battaglioni di fanteria (uno per ciascuna delle Parti), un reggimento d'artiglieria fornito dall'Italia, unità di supporto della brigata fornite dall'Italia, con l'aggiunta degli Elementi di Supporto Nazionali (NSE) necessari. Le Unità designate non sono assegnate permanentemente, ma pronte su chiamata. I documenti fondanti della MLF sono la Dichiarazione di intenti (Budapest, 13 novembre 1997); il già ricordato Accordo intergovernativo sulla costituzione della Forza (firmato a Udine il 18 aprile 1998 e ratificato con la legge n. 106 del 2000), da cui è disceso il *Technical Agreement (TA) on the operating of the Multinational Land Force* (Lubiana, 21 ottobre 1999); il *Memorandum of Understanding (MoU) about the Organization of the Multi-national Land Force* (Roma, 12 luglio 2001). Nel settembre 2010 le tre nazioni partecipanti alla MLF, Italia, Ungheria e Slovenia, hanno concordato sulla necessità di rinegoziare clausole risalenti agli anni '90 del XX secolo, divenute obsolete dopo l'adesione anche di Slovenia ed Ungheria alla NATO (rispettivamente nel 2004 e nel 1999) ed all'Ue (2004 per entrambi i Paesi); da qui la decisione di aggiornare l'Accordo esistente per armonizzarlo alle mutate esigenze operative ed addestrative, che ha condotto alla firma, il 18 novembre 2014, dell'Accordo ora in esame.

La relazione illustrativa, che corredata il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica approvato dal Senato il 18 giugno 2016, puntualizza che, con l'entrata in vigore del nuovo Accordo, cesserà di essere applicato l'Accordo del 1998, e con esso esauriranno automaticamente i propri effetti anche tutti gli Accordi da esso discendenti, cui si è fatto cenno. Dopo la finalizzazione del nuovo Accordo in esame sarà possibile procedere alla sottoscrizione dei nuovi accordi tecnici.

Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo, 13 articoli e di un annesso.

L'articolo 1 indica lo scopo della Forza multinazionale, che è quello di contribuire alla sicurezza internazionale attraverso attività addestrative congiunte in tempo di pace e lo schieramento, a fini dissuasivi, di una forza militare in caso di crisi.

All'articolo 2 viene disciplinato il contesto di impiego dell'MLF, che può essere schierata solo previa decisione unanime delle Parti ed utilizzata dietro mandato ONU o di altra organizzazione internazionale.

L'articolo 3 individua gli organi decisionali dell'MLF e definisce la struttura del gruppo direttivo politico-militare. La struttura della Forza e di Comando è contenuta nell'articolo 4, che prevede l'attribuzione all'Italia del ruolo di capofila (« Lead Nation »).

L'articolo 5 definisce le modalità di attivazione della Forza per addestramento e funzioni operative, rinviando ad un apposito *memorandum* (Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale) la definizione degli aspetti tecnici e logistici, mentre l'articolo 6 riguarda le lingue ufficiali dell'MLF ed individua l'inglese come lingua di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 7 i costi per l'operatività del quartier generale sono a carico di un bilancio multinazionale finanziato in conformità con le disposizioni del citato *memorandum*. Lo *status* del personale (articolo 8) ricalca il modello della NATO (SOFA 10 giugno 1951, ratificato dall'Italia con la legge n. 1335/1955, che deroga alle ordinarie regole sulla giurisdizione). Ai sensi dell'articolo 9 l'Accordo, con il consenso scritto di tutte le Parti e previa firma di apposita Nota di Adesione (riportata nell'Annesso all'Accordo medesimo), è aperto all'adesione di altri Paesi; è inoltre prevista la possibilità di partecipazione e collaborazione da parte di qualsiasi forza militare della NATO, di Stati membri dell'Unione europea o di Paesi amici – secondo la cosiddetta *open door policy* – previa firma di apposito *memorandum*.

L'articolo 10 definisce le clausole di sicurezza, identificando le informazioni classificate e le modalità per il loro scambio.

L'articolo 11 individua esclusivamente nell'accordo tra le Parti la modalità per la soluzione di eventuali controversie interpretative o applicative.

L'articolo 12 demanda la definizione di questioni di dettaglio relative all'MFL ed altri aspetti operativi ad un Memorandum di Intesa separato o ad altri pertinenti documenti firmati dalle competenti autorità delle Parti.

L'articolo 13, infine, reca le disposizioni finali e stabilisce la durata indefinita dell'Accordo, salvo ritiro di una parte con effetto a 12 mesi, la sua entrata in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica, la cessazione, a far data dall'entrata in vigore dell'Accordo in esame, dell'applicazione del precedente accordo istitutivo del MLF, firmato a Udine il 18 aprile 1998 e ratificato con la legge n. 106 del 2000, nonché di tutti gli accordi attuativi o memoranda da esso derivanti.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in esame, già approvato dal Senato il 28 giugno scorso, si compone di cinque articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame.

L'articolo 3, comma 1, reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo: tali oneri, valutati in 17.096 euro annui a decorrere dal 2016 sono coperti mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il

comma 2 stabilisce che il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, in base all'articolo 17, comma 12 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica). In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) , della medesima legge n. 196 del 2009, alle spese di missione e di formazione nell'ambito del Programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a riferire alle Camere senza ritardo e con apposita relazione sulle cause di tali scostamenti e sull'attuazione delle misure di cui al presente comma. Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Oltre che della relazione illustrativa, il provvedimento è corredato di una relazione tecnica per la quantificazione degli oneri. Tali oneri vengono ascritti alle disposizioni dell'articolo 3 dell'Accordo, il quale prevede la partecipazione di personale militare a quelle riunioni di carattere politico-militare e/o tecnico, finalizzate a supportare il processo decisionale della MLF, che si terranno in Slovenia ed in Ungheria (paragrafo 2).

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a),

della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 20.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nuove disposizioni in materia di indennità e trattamento economico dei parlamentari.

Testo unificato C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna.

Teresa PICCIONE (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva preliminarmente che il testo base ha un vizio di fondo difficilmente emendabile. È quello dell'equiparazione della funzione di parlamentare a una funzione impiegatizia con richiami al codice civile e a cifre prestabilite. Ritiene invece necessario un

recupero di un'identità della funzione del parlamentare, riconducendo, ad esempio, la determinazione dell'indennità agli uffici di Presidenza delle Camere. Ricorda, infatti, che l'indennità è uno strumento nato per permettere l'accesso alla politica e al Parlamento alle classi meno abbienti ed è quindi uno strumento di democrazia. Ha presentato emendamenti nel senso da lei indicato anche se ribadisce che è molto difficile mettere ordine in un testo che ha un pregiudizio preconstituito.

Stefano QUARANTA (SI-SEL), intervenendo sul complesso degli emendamenti, dichiara la disponibilità del suo gruppo a una discussione in linea di principio sul tema dei costi della democrazia. Osserva però che il tema reale è l'insoddisfazione dei cittadini nei confronti della classe dirigente, che va al di là di un *quantum* preciso di retribuzione. Sottolinea l'insufficienza della reazione della politica che, anzi, ha ridotto anche un *referendum* costituzionale a una discussione sui costi della politica e, su un versante opposto, ha visto forze politiche che hanno fatto di una presunta restituzione di soldi percepiti per il mandato di parlamentare un fatto identitario. A suo avviso, i punti principali dovrebbero riguardare la trasparenza e l'equità. Osserva come gli emendamenti del suo gruppo hanno cercato di riferirsi a un parametro non ritoccabile dal Parlamento, come quello dei parlamentari europei. Ritiene, infine, pretestuoso fare un discorso sulla redistribuzione ai cittadini di risorse partendo solo dai parlamentari e non con strumenti come una tassazione progressiva alla quale sarebbe senz'altro favorevole.

Enzo LATTUCA (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, ribadisce la difficoltà di affrontare una discussione su un tema così serio con tempi così ristretti. Ricorda che il tema di una doverosa retribuzione per favorire la partecipazione di tutti alla vita politica si è posta fin dall'antica Grecia e ha visto uno dei risultati più alti nel principio posto dalla Costituzione della Repubblica romana del

1849 di irrinunciabilità all'indennità di carica. Rileva come sia difficile allo stato attuale l'esercizio di cariche politiche negli 8 mila comuni italiani per chi non abbia un'altra fonte di reddito. Non è quindi fondato il discorso sulle retribuzioni esagerate della classe politica, che non è solo quella parlamentare. Il problema è la percezione da parte dei rappresentati dell'inutilità dei rappresentanti, al di là della quantità della loro retribuzione. Ricorda infine che una cosa sono le indennità e un'altra gli altri emolumenti quali diaria, rimborso delle spese telefoniche e di viaggio, rimborsi in parte forfettari, che possono essere affrontati dagli Uffici di Presidenza delle Camere come già avvenuto e sulle quali è senz'altro d'accordo.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottolinea, in premessa, la necessità di calare il tema dell'indennità e del trattamento economico dei parlamentari all'interno di una matrice costituzionale costituita, in primo luogo, dal combinato disposto dell'articolo 69 e dell'articolo 3 della Costituzione. Rileva, quindi, che seguendo questa impostazione non sarebbe possibile operare, attraverso il citato articolo 69, un « taglio orizzontale » proprio perché il principio di uguaglianza recato dall'articolo 3 non significa livellare situazioni differenti.

Ritiene utile, inoltre, svolgere una riflessione sull'ultimo comma dell'articolo 51 della Costituzione riguardo il diritto alla conservazione del posto di lavoro da parte di chi è chiamato a svolgere pubbliche funzioni.

Da queste considerazioni risulta evidente come esista un forte aggancio fra la funzione parlamentare e l'attività lavorativa progressa. È questo, a suo avviso, il tema che occorre porsi per evitare che dal provvedimento possano scaturire disposizioni che affrontano la materia del trattamento economico dei parlamentari non giustificate in alcun modo dalle richiamate norme della Costituzione. Occorre quindi prevedere una norma che sia capace di adeguarsi alle diverse situazioni e, al riguardo, segnala che il gruppo di Forza Italia ha presentato emendamenti che

vanno nella direzione di rispettare il ragionamento testé svolto, introducendo un'indennità parametrata al reddito progressivo.

Francesco SANNA (PD) osserva, preliminarmente, che i parlamentari sono tra i pochi soggetti istituzionali che hanno la possibilità, attraverso l'approvazione di una legge, di determinare la disciplina relativa al proprio compenso.

Sottolinea, quindi, che il testo unificato delle proposte di legge in esame adottato come testo base reca una serie di disposizioni che incidono profondamente sul trattamento economico dei parlamentari non prestando alcuna considerazione alle diverse situazioni lavorative da cui provengono. Per tutti i parlamentari, infatti, alcune modifiche potrebbero comportare dei vantaggi, mentre altre potrebbero determinare svantaggi. Ritiene che occorra sfuggire da questa impostazione e ragionare piuttosto sull'idea che si ha di coloro che svolgono l'attività parlamentare. Soltanto partendo da questo punto di vista è possibile superare quell'atteggiamento sleale, al centro di una campagna denigratoria contro l'attuale classe politica, che porta a ragionare sull'indennità parlamentare in termini del tutto soggettivi.

Il provvedimento, inoltre, desta perplessità anche in relazione agli esiti derivanti dall'eventuale approvazione della riforma costituzionale. La concentrazione, infatti, di tutta la rappresentanza parlamentare nella sola Camera dei deputati comporterebbe per gli eletti un aumento dell'onere di permanenza per lo studio e per la presenza sul territorio che, in considerazione del superamento del bicameralismo, graverebbe su un numero di parlamentari inferiore di un terzo.

Ritiene, quindi, che occorra approfondire i diversi aspetti problematici che riguardano una legge attuativa dell'articolo 69 della Costituzione ed invita la relatrice a chiarire quale sia la sua posizione sui dubbi e le perplessità sollevate giacché non si comprende quale sia l'obiettivo che il provvedimento intende conseguire.

Ripercorre quindi brevemente la storia dell'indennità parlamentare dallo Statuto albertino alla Costituente e fino alla legge del 31 ottobre 1965, al fine di motivare le ragioni alla base dell'unico emendamento da lui presentato. Ritiene che occorra lavorare per fare in modo che il lavoro dei parlamentari possa riacquistare dignità davanti all'opinione pubblica, invertendo la rotta rispetto alla fortissima svalutazione che oggi viene propagandata. Reputa intollerabile che i parlamentari possano essere sospettati di fare attività politica al fine di ottenere un vantaggio economico ed invita la Commissione a considerare il recupero della credibilità dei parlamentari come il tema principale da risolvere. Per questo motivo, la strada, fra le tante possibili, che suggerisce potrebbe essere quella di rompere il tabù dell'uguaglianza della retribuzione dei parlamentari.

Matteo RICHETTI (PD) intervenendo sul complesso degli emendamenti, richiama le questioni poste in un suo intervento precedente e al quale non ha avuto risposte esaurienti dalla relatrice, cosa che lo ha convinto ancor di più dell'impossibilità di presentare emendamenti a un testo con un impianto preconstituito che lega la retribuzione alla rendicontazione. Osserva che gli scenari possibili sono due: il primo è quello di rimanere nello stallo attuale, mentre l'altro è quello di affrontare la questione in profondità con tempi congrui. Sottolinea che l'approvazione del testo in esame porterebbe il Parlamento italiano ad essere l'unico a prevedere la determinazione dell'indennità in termini assoluti e non attraverso la definizione di un parametro. E tale visione che sta alla base dell'impalcatura del testo unificato fa sì che non si raggiunga l'obiettivo prefisso. Infatti ritiene che non sia una soluzione adeguata quella di indicare una cifra fissa dell'ammontare dell'indennità o di legare decurtazioni delle diarie o dei rimborsi spese a controlli sulla documentazione giustificativa. Ritiene inoltre che non sia corretto legare la remunerazione dell'attività del parlamentare alle sole sedute degli organi

parlamentari, considerato che l'attività di un parlamentare è più ampia e più complessa. Sottolinea inoltre come sia necessaria una struttura di controllo della documentazione presentata dai parlamentari realmente terza per evitare gli illeciti del passato.

Alan FERRARI (PD) intervenendo sul complesso degli emendamenti, dichiara la disponibilità del suo gruppo ad affrontare un tema così complesso in modo profondo. Osserva come il proposito del gruppo del Movimento 5 Stelle sia quello di correggere il sistema politico, di ridare dignità alla politica attraverso la riduzione dell'indennità dei parlamentari. Desidera rilevare come altri provvedimenti adottati dalla maggioranza di cui fa parte sono già andati in questa direzione nella legislatura in corso. Cita in proposito il superamento del finanziamento pubblico dei partiti, la riforma della pubblica amministrazione e i suoi decreti attuativi, come ad esempio il cosiddetto FOIA, con la finalità di ridare dignità alla pubblica amministrazione medesima. Cita provvedimenti approvati per il momento dalla sola Camera, come il provvedimento sui partiti e quello sul conflitto di interessi. Cita infine la stessa riforma costituzionale con la riduzione del numero dei parlamentari e la riorganizzazione del funzionamento delle istituzioni, a suo avviso misure più incisive della riduzione dell'indennità. A suo avviso, rispetto al provvedimento in esame si pone la necessità di alcuni punti di equilibrio e di alcune condizioni abilitanti. I primi sono l'equilibrio tra i poteri costituzionali, le modalità di svolgimento della funzione legislativa che, a suo avviso, è condizionata dal legame con il territorio, unico luogo dove sono misurabili gli effetti della politica e della legislazione. Altri punti di equilibrio sono il principio di uguaglianza che deve assicurare a tutti l'accesso al mandato parlamentare con una continuità tra l'attività precedente, quella successiva e l'esercizio del mandato, uguaglianza che deve essere però legata alla necessaria competenza. Le condizioni abilitanti sono invece il controllo di legalità, il lavoro

culturale basato sul recupero dell'etica delle istituzioni e il miglioramento dei criteri per il superamento del concetto di produttività del parlamentare. È quindi necessario un supplemento di lavoro su un testo che è concettualmente errato, fondato come è sul legame tra funzione parlamentare e un carattere di tecnicità che sottrae identità alla medesima funzione e su modalità che vincolano l'esercizio del mandato a una logica di produttività che ne limitano il libero sviluppo.

Emanuele FIANO (PD) chiede al presidente di valutare l'opportunità di una sospensione dei lavori anche al fine di permettere al suo gruppo di trovare una sintesi delle posizioni diverse emerse nel corso dell'approfondito dibattito finora svolto, ferma restando la volontà del partito democratico di collaborare per una

proficua prosecuzione del confronto in Commissione.

Federica DIENI (M5S), nel concordare con la richiesta del collega Fiano di valutare l'opportunità di sospendere i lavori, sottolinea che nella discussione svolta da questa Commissione su altri importanti provvedimenti di particolare interesse per i diritti dei cittadini, i colleghi non avevano dimostrato altrettanta attenzione. Auspica che si possa effettivamente proseguire celermente la discussione degli emendamenti per addivenire in tempi rapidi alla definizione del testo da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308.**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

La I Commissione Affari Costituzionali, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che:

la legge n.124 del 2015 all'articolo 19 ha delegato il Governo ad individuare una disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale e, coerentemente con le definizioni comunitarie, il decreto in esame ha stabilito che tali servizi siano da considerarsi quelli che senza un intervento pubblico non sarebbero svolti, o sarebbero svolti in condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

l'articolo 3 dello schema in esame precisa l'ambito di applicazione del decreto che risulta, tuttavia, poco chiaro e rischia di ingenerare future divergenti interpretazioni. Si ritiene pertanto, che occorrerebbe chiarire quali siano le norme che « integrano e prevalgono sulle normative di settore », anche in relazione al tema degli indennizzi;

in relazione al servizio idrico integrato, poi, la medesima legge delega ha previsto esplicitamente che la disciplina relativa alle modalità di affidamento si conformi all'esito della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011 e ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 199 del 2012;

va altresì ricordato che, per quanto concerne il servizio idrico integrato – la cui disciplina delle modalità di affida-

mento e gestione è contenuta in una specifica normativa di settore (decreto legislativo n. 152 del 2006, anche oggetto di recente intervento del legislatore) – è attualmente all'esame del Senato il disegno di legge « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque » (S. 2343), già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati;

pertanto potrebbe ipotizzarsi per il servizio idrico integrato uno specifico rinvio alla disciplina di settore, anche per quanto riguarda le modalità di affidamento e gestione, al pari di quanto il decreto in esame prevede in materia di gas ed energia elettrica all'articolo 3, comma 3; anche se occorre evidenziare come il servizio idrico integrato presenti caratteri di essenzialità e di complessità nella gestione ed organizzazione non dissimili da altri servizi pubblici locali – ad esempio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

la legge delega ha poi previsto che l'individuazione delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi debba avvenire nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di autoproduzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. L'obiettivo di una più efficace garanzia dei diritti dei cittadini e di un migliore utilizzo delle risorse pubbliche si persegue, dunque, anche attraverso una

adeguata scelta delle modalità di affidamento dei servizi, che deve essere rimessa anche agli enti locali;

il principio direttivo contenuto nella delega prevede quindi, in via generale, la produzione *in house* come uno dei possibili modelli di gestione dei servizi, senza altri vincoli se non quelli esplicitati dalla consolidata giurisprudenza (Corte Costituzionale sentenza n. 199 del 2012 e, da ultime, le sentenze del Consiglio di Stato Sez. V, n. 1034 del 2016 e Sez. VI n. 762 del 2013);

su questo aspetto, il decreto in esame ha invece posto ulteriori vincoli e condizioni rispetto alle norme europee e ai principi contenuti nella legge delega laddove ha riconosciuto la possibilità di non ricorrere al mercato solo come ipotesi residuale ed eccezionale: l'ente potrebbe infatti ricorrere alle modalità di affidamento *in house* solo se riuscisse a dimostrare l'impossibilità del mercato di offrire quel servizio. Come è evidente, tale condizione renderebbe estremamente difficoltoso ed improbabile per l'ente locale optare per l'affidamento *in house* del servizio;

risulta, inoltre, del tutto irragionevole e con esclusiva funzione penalizzante, in materia di durata dell'affidamento, il termine massimo di 5 anni previsto per le ipotesi di affidamento *in house*: la previsione di un termine così breve renderebbe molto difficile ammortizzare gli eventuali investimenti che sarebbero, di conseguenza, disincentivati;

il decreto in esame prevede, inoltre, norme specifiche per il settore del trasporto pubblico locale, in conformità con l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato Regioni e le sue successive integrazioni e modificazioni;

su tale parte del decreto occorre, tra l'altro, chiarire l'ambito di applicazione del decreto medesimo, anche con riferimento a quanto previsto dal regolamento CE n. 1370 del 2007 in materia di

affidamenti diretti di trasporti pubblici locali nonché definire la normativa in materia di costi standard;

in tale ambito emerge come risulti penalizzante e, di fatto, non attuabile, la disciplina di scelta del contraente per i servizi di trasporto pubblico locale laddove, per il trasporto su gomma, prevede che in caso di un'unica offerta e di lotti con utenza inferiore a 350.000 abitanti, l'aggiudicazione avvenga solo per motivi di necessità e urgenza con un limite temporale di 3 anni: se l'offerta è stata elaborata su un periodo superiore, la riduzione al triennio potrebbe creare dei problemi di sostenibilità e squilibrio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) in merito all'ambito di applicazione del decreto di cui all'articolo 3 dello schema in esame, onde evitare incertezze interpretative, individuare puntualmente quali siano le norme relative alle modalità di affidamento che « integrano e prevalgono sulle normative di settore » comprendendo anche le misure relative all'organizzazione dei servizi a rete (come ad esempio gli articoli 6, 7 e 13); al fine di evitare incertezze interpretative con le norme del decreto in esame, esplicitare che è fatto salvo quanto previsto in materia di affidamenti diretti di trasporti pubblici locali dal regolamento CE n. 1370 del 2007;

2) in ottemperanza ai principi di delega e, coerentemente, con le scelte che la Camera ha da poco compiuto e che trovano conferma anche nell'ordinamento europeo, prevedere che il servizio idrico integrato sia disciplinato dalla normativa di settore, analogamente a quanto il decreto in esame prevede per il settore del gas e per quello dell'energia (articolo 3, comma 3). Di conseguenza, circoscrivere l'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel decreto che presentano una portata generale, comprese quelle aventi

contenuto meramente abrogativo, in modo da non alterare il quadro normativo attualmente vigente nel settore;

3) in conformità con quanto previsto dalla legge delega n. 124 del 2015, articolo 19, comma 1, lettera *e*) e alla costante giurisprudenza amministrativa e di legittimità (cfr. da ultimo, le sentenze del Consiglio di Stato Sez. V, n. 1034 del 2016 e Sez. VI, n. 762 del 2013 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012), escludere ogni forma di gerarchia tra i diversi modelli di affidamento dei servizi, assicurando agli enti locali la possibilità di scegliere la modalità di affidamento che risulti più efficiente e vantaggiosa per l'utente e la collettività, fermo restando il rispetto dei principi comunitari e l'obbligo di adeguata motivazione del provvedimento di scelta. Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 7 e prevedere per tutte le forme di affidamento, compresi gli affidamenti diretti ai sensi del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370 o gli affidamenti ad azienda speciale, che l'ente locale dia conto, nelle motivazioni del provvedimento di scelta, dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità e qualità, tenendo altresì conto dei costi standard di cui al comma 2 dell'articolo 15; estendere ad ogni forma di gestione la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 7 relativa all'obbligo di inserimento del Piano economico finanziario – PEF – nel provvedimento motivato di scelta della modalità di affidamento;

4) nella medesima prospettiva occorre escludere anche per le ipotesi di affidamento *in house* la previsione di termini massimi di durata dell'affidamento irragionevoli e penalizzanti. Eliminare quindi il riferimento al termine massimo di cinque anni di cui all'articolo 8, comma 3;

5) modificare il comma 5 dell'articolo 7 prevedendo che il parere preventivo (obbligatorio ma non vincolante) sullo

schema di atto deliberativo sia reso dall'Autorità di regolazione, ove istituita, mantenendo il parere dell'Antitrust solo nei servizi in cui non opera un'Autorità di regolazione;

6) all'articolo 13, comma 3, riaffermare la validità delle deliberazioni degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive e successive, da parte dei singoli enti locali partecipanti, già prevista dall'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 138 del 2011, come modificato dalla legge di stabilità 2015, al fine di garantire l'ordinario ed efficace svolgimento delle funzioni e dei servizi a questi attribuiti;

7) nell'ambito della disciplina del subentro in caso di scadenza dell'affidamento o cessazione anticipata di cui all'articolo 11, e conformemente a quanto previsto dal parere del Consiglio di Stato, prevedere espressamente, in relazione al diritto di indennizzo spettante al gestore uscente, che eventuali ritardi nella corresponsione del suddetto indennizzo non facciano sorgere alcun diritto di ritenzione dell'impianto;

8) in materia di procedure di scelta del contraente, all'articolo 17, comma 2, lettera *a*), al fine di consentire un maggior margine di flessibilità alle stazioni appaltanti, prevedere che nello svolgimento delle procedure la riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario sia una scelta e non un obbligo;

9) con riguardo al regime delle inconfirmità degli incarichi di cui all'articolo 19, in tema di efficacia temporale, estendere l'operatività della norma anche agli incarichi in essere che, conseguentemente, sarebbero destinati a cessare se in contrasto con la disciplina stessa; precisare, inoltre, cosa si intende, all'articolo 19, comma 1 lettere *a*) e *b*), per « direttamente preposti »;

10) all'articolo 21 in materia di contratto di servizio, occorre coordinare la previsione che il contratto di servizio viene

stipulato contestualmente all'atto di affidamento con le norme contenute nel Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016);

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di chiarire, all'articolo 6, le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)* relative alle modalità di perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico sopprimendo la lettera *b)* e, conseguentemente, aggiungendo alla fine del punto *a)* la previsione del riconoscimento, ove necessario, di benefici tariffari o titoli da utilizzare per la fruizione del servizio;

b) alla luce delle nuove competenze attribuite in materia di rifiuti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico si valuti l'opportunità che vengano chiariti la natura e i limiti delle nuove funzioni di regolazione e controllo e che venga assicurato all'Authority medesima un contingente adeguato di personale stabile e con idonee professionalità; si valuti, inoltre, l'opportunità di ricomprendere tra le competenze dell'Autorità di cui all'articolo 16, la regolazione, la vigilanza ed il controllo dei sistemi di attuazione della responsabilità estesa del produttore del prodotto e della responsabilità condivisa, in particolare con riferimento ai sistemi collettivi, al fine di verificare i requisiti

degli stessi, definire i criteri e le modalità per l'applicazione dei relativi contributi ambientali e delle altre forme di finanziamento, nonché verificare, avvalendosi del Sistema delle Agenzie ambientali, il raggiungimento degli obiettivi di raccolta e recupero dei rifiuti previsti dalla normativa vigente per ciascuna filiera;

c) all'articolo 9, comma 8, per uniformità di definizioni, si valuti l'opportunità di specificare che i concessionari hanno l'obbligo di fornire i dati tecnici ed economici relativi a reti, impianti e altre dotazioni ed ogni altra informazione necessaria per definire i bandi agli enti competenti all'organizzazione del servizio, e non solo a quelli competenti a bandire la gara;

d) all'articolo 12, comma 1, si valuti l'opportunità di attribuire a comuni e città metropolitane la funzione relativa alla stipula del contratto di servizio, il quale costituisce uno dei principali strumenti a disposizione del soggetto affidante per disciplinare i rapporti con il soggetto affidatario;

e) si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito di operatività del decreto in relazione al Codice degli appalti, anche in tema di indennità che spettano al concessionario nei casi di cessazione anticipata, considerando le diverse ipotesi/cause che possono dar luogo alla cessazione stessa.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI BIANCONI, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO, SEGONI E TURCO**

I Commissione,

considerato che il parere del Consiglio di Stato evidenzia come il provvedimento facilita accordi spartitori tra gli operatori del settore interessati all'aggiudicazione del servizio di trasporto locale e regionale e consente il conferimento di incarichi professionali, di amministrazione o di controllo nel settore dei servizi a conviventi e amici di politici e amministratori locali;

considerato che le criticità più evidenti sono contenute negli articoli 14, 19, 20 e 33 del provvedimento in esame e, in particolare, ritenuto che, come prevede l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 14, se gli operatori interessati alla gestione del servizio si mettono d'accordo e viene presentata una sola offerta, la gara non si tiene e l'appalto viene aggiudicato « per motivi di necessità e urgenza » a chi ha presentato l'offerta e comporta l'affidamento per una durata non superiore a tre anni;

ritenuto che il Consiglio di Stato, nel parere espresso sul provvedimento in oggetto, dichiara che il periodo dei tre anni di cui al punto precedente faciliterebbe la realizzazione di accordi spartitori tra gli operatori del settore interessati all'aggiudicazione del servizio perché, testualmente, « la disposizione si presta ad un uso strumentale ed a possibili abusi da parte degli operatori del settore che potrebbero partimentare di fatto il proprio accesso ai singoli bacini di mobilità, ac-

cordandosi per presentare una sola offerta in ciascuna gara diretta a soddisfare i singoli bacini di mobilità »;

considerato che l'articolo 19 dello schema di decreto legislativo in oggetto, stabilendo che incarichi professionali, di amministrazione o di controllo non possono essere conferiti ai coniugi, ai parenti e agli affini fino al quarto grado di politici e dirigenti di enti locali, non impedisce tuttavia a chi con questi ultimi intrattiene rapporti diversi ma ugualmente stretti (conviventi, amanti e commensali abituali) di ottenere i suddetti incarichi;

ritenuto che, secondo il parere del Consiglio di Stato, « L'utilizzo di un riferimento formale quale è il coniugio, la parentela o l'affinità non sembra però adeguato » a evitare una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo del servizio pubblico, visto che « non colpisce situazioni sostanziali » di vicinanza tra chi dovrebbe gestire il servizio e chi ha invece il compito di controllarne il funzionamento (politici o dirigenti di enti) e dunque sarebbe più appropriato « fare rinvio alle ipotesi contenute nei comma 1, n. 2, dell'articolo 51 c.p.c., quanto al convivente o commensale abituale » utilizzando dunque gli stessi criteri che determinano l'astensione del giudice per stabilire le inconfiribilità, laddove è previsto che il giudice ha l'obbligo di astenersi « se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affi-

liazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori »;

considerato che la norma riguardante il conferimento degli incarichi di cui al punto precedente verrebbe applicata solo a nomine e incarichi conferiti dopo la sua entrata in vigore, consentendo però a soggetti da oggi passibili di inconferibilità di continuare a ricoprire incarichi precedentemente assegnatigli mentre, secondo il Consiglio di Stato sarebbe il caso di « prevedere che gli incarichi in essere, se in contrasto con la disciplina contenuta nel presente decreto, cessino previa diffida da parte dell'ente conferente. »;

ritenuto che l'articolo 20 dello schema di decreto legislativo è diretto ad impedire ai vecchi commissari, che hanno concorso con dolo o colpa grave (accertate in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa) all'approvazione di un atto illegittimo, di far parte di altre commissioni, prevedendo una disciplina più restrittiva ma, secondo il Consiglio di Stato, scritta in modo da risultare inapplicabile poiché « opera un accostamento tra condotta illecita del commissario e atto illegittimo, che risulta di dubbio abbinamento, dal momento che, ad eccezione dell'accertamento operato dalla Corte dei Conti, non si verifica tendenzialmente l'accertamento della condotta illecita del singolo amministratore. Infatti, anche quando il giudice amministrativo dispone il risarcimento del danno a seguito di atto illegittimo, che integri una condotta illecita lesiva di un interesse legittimo, accerta la responsabilità dell'amministrazione e non del singolo. »;

considerato quindi che sarebbe necessario « agganciare il divieto *de quo* espressamente alla circostanza di essere stati riconosciuti responsabili per dolo o colpa grave di danno erariale in veste di componente di commissario di gara », predisponendo una certificazione mediante verbale scritto e segreto, del commissario di gara che non è colpevole avendo espresso opinione dissenziente dal resto

della commissione e imputando la responsabilità al resto della commissione, al fine di evitare che soggetti passibili di inconferibilità possano ugualmente ricoprire incarichi vietati (comma 7 dell'articolo 19);

considerato che l'articolo 33 del provvedimento in esame consente la proroga di concessioni in violazione delle norme in materia di procedure ad evidenza pubblica, dal momento che secondo il parere espresso dal Consiglio di Stato « in caso di subentro in seguito a operazioni societarie, consente la rideterminazione dei criteri qualitativi e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, persino tramite l'aggiornamento del termine di scadenza degli affidamenti in corso, atteso il connesso pericolo di un'alterazione postuma delle condizioni essenziali stabilite nella fase di evidenza pubblica, in violazione dei principi della *par condicio*, della trasparenza e della non discriminazione, con la precisazione che l'aggiornamento del termine di scadenza si risolverebbe in una vera e propria elusione della procedura di evidenza pubblica. »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) sia prevista la durata per un periodo non superiore a un anno per l'aggiudicazione in caso di un'unica offerta nelle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale e che si preveda il bando di una nuova gara in seguito all'aggiudicazione;

b) sia prevista una disciplina dell'inconferibilità degli incarichi professionali, di amministrazione o di controllo facendo riferimento alle ipotesi contenute nel comma 1, n. 2, dell'articolo 51 c. p. c., quanto al convivente o commensale abituale dei politici e dei dirigenti degli enti locali, utilizzando dunque gli stessi criteri che determinano l'obbligo di astensione del giudice;

c) si disponga che gli incarichi in essere, se in contrasto con la disciplina contenuta nel provvedimento in oggetto, cessino previa diffida da parte dell'ente conferente;

d) sia predisposta una certificazione mediante verbale scritto e segreto dell'opinione dissenziente dal resto della commissione del commissario di gara, imputando la responsabilità agli altri componenti, al fine di evitare che soggetti passibili di inconfiribilità ricoprano ugualmente incarichi vietati;

e) venga espunta dall'articolo 33 del provvedimento la previsione della possibi-

lità di una proroga della scadenza dei rapporti in corso e siano puntualizzati i limiti delle modifiche apportabili agli elementi non essenziali di tali rapporti;

f) nell'ambito di applicazione previsto dall'articolo 3 del provvedimento in oggetto, non rientri il sistema idrico;

g) che nell'ambito di applicazione previsto dall'articolo 3 del provvedimento in oggetto, non rientrino le concessioni autostradali.

« Bianconi, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco ».

ALLEGATO 3

**Nuove disposizioni in materia di indennità e trattamento economico
dei parlamentari (Testo unificato C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi,
C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi).**

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimerlo.

* **1. 17.** Gigli.

Sopprimerlo.

* **1. 20.** Sisto, Brunetta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Indennità).

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

ART. 1. – *1.* L'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione garantisce al membro del Parlamento che la riceve di poter svolgere liberamente il mandato. Essa è determinata di modo che la sua corresponsione non modifichi le precedenti condizioni economiche del cittadino chiamato alla funzione parlamentare.

2. A tal fine l'indennità è pari, al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali, al reddito dichiarato al fisco dal membro del Parlamento nell'anno precedente alla assunzione della carica di deputato o senatore, di componente del Governo, di membro di consigli o giunte regionali. L'indennità è erogata mensilmente, in quote pari ad un dodicesimo del totale annuo; è assoggettata al regime fiscale ordinario ed equiparata, ai fini

previdenziali, alla retribuzione del dipendente della pubblica amministrazione.

3. L'indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del membro del Parlamento, non può essere inferiore, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 2.500 mensili per dodici mensilità.

4. L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. L'indennità aggiuntiva riconosciuta al membro del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alla Camera di appartenenza, eventualmente deliberate dagli Uffici di Presidenza, è calcolata in rapporto alla indennità determinata ai sensi del comma 1, e non può consistere in una somma superiore alla sua metà.

1. 22. Francesco Sanna.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

ART. 1. – *1.* A norma dell'articolo 69 della Costituzione, allo scopo di razionalizzare e contenere i costi dell'esercizio del mandato parlamentare, l'indennità per garantirne il libero svolgimento è discipli-

nata dalla presente legge e si applica ai membri della Camera dei deputati. Essa è pari al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 5.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità. Ai membri del Senato è riconosciuto un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno di euro 1.500 mensili.

2. L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. In ogni caso l'indennità dei deputati non può essere inferiore a quella stabilita per il primo Presidente della Corte di cassazione.

1. 11. Lauricella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei professori ordinari di università con rapporto a tempo pieno, esclusi la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale e l'assegno aggiuntivo.

L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Le indennità aggiuntive riconosciute ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni delle Camere non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del medesimo importo.

1. 1. Monchiero, Bombassei, Galgano, Li-brandi, Mazziotti Di Celso, Molea, Oliaro, Quintarelli, Vargiu.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

ART. 1. – L'indennità spettante, a norma dell'articolo 69 della Costituzione, ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è di importo pari all'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo, aggiornata in base al relativo meccanismo di indicizzazione.

Tale indennità può essere ridotta dagli Uffici di Presidenza delle due Camere nell'ambito degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e non può in ogni caso superare l'importo attualmente stabilito alla data del 1° settembre 2016.

1. 2. Piccione.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

ART. 1 – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 in misura corrispondente all'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore ai 500.000 abitanti. Nella determinazione di tale importo si tiene conto delle diverse discipline degli istituti previdenziali e assistenziali e delle trattenute operate a qualunque titolo sugli importi lordi delle predette indennità, in modo da pervenire a una loro tendenziale uniformità quanto all'ammontare dei rispettivi importi netti.

1. 16. Quaranta, D'Attorre, Costantino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

ART. 1. — 1. A norma dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. In armonia con quanto disposto dall'articolo 51, comma terzo, della Costituzione, essa è parametrata al reddito pregresso e non può in ogni caso superare il tetto massimo previsto per le alte cariche dello Stato.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.

1. 21. Sisto, Brunetta.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

(Indennità).

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

ART. 1. — 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari al dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo di professore universitario ordinario a tempo pieno, seconda progressione di carriera, comprensiva di un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

2. I consigli e le assemblee delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, salvo quanto diversamente stabilito dagli statuti speciali, stabiliscono le indennità spettanti ai loro componenti, che non possono in ogni caso essere superiori al 75 per cento dell'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi

dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

3. L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è abrogato.

1. 19. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

(Inammissibile limitatamente ai commi 2 e 3)

Sostituire il comma 1, capoverso ART. 1, con il seguente:

1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

1. 10. Piccione.

Al comma 1, capoverso articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:

L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è commisurata in misura tale da garantire il pieno e libero svolgimento del mandato.

L'indennità è determinata dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, sulla base delle esigenze e tenuto conto dei limiti dei propri bilanci. L'indennità è erogata per dodici mensilità.

1. 3. Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

L'indennità spettante, a norma dell'articolo 69 della Costituzione, ai membri del

Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge e viene determinata dagli Uffici di Presidenza delle due Camere in misura non superiore all'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo, alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 15. Quaranta, Costantino, D'Attorre.

Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali.

1. 7. Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro *con le seguenti:* al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, almeno ad euro.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso ART. 1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In ogni caso l'indennità spettante ai membri del Parlamento non può essere di misura inferiore a quella riconosciuta al primo presidente della Corte di cassazione.

1. 13. Lauricella.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro *con le seguenti:* al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, almeno ad euro.

1. 12. Lauricella.

Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 1, sostituire le parole: al lordo *con le seguenti:* al netto.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 5, primo comma, sostituire le parole: I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 *con le seguenti:* Le indennità previste dall'articolo 1 e i rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2.

1. 9. Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'indennità di cui al comma 1 non è dovuta in caso di assenza ingiustificata dai lavori parlamentari. Qualora la predetta assenza, priva di giustificazione, è superiore a sei giorni, il deputato o senatore decade dal mandato parlamentare.

1. 18. Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai senatori di nomina del Presidente della Repubblica non è riconosciuta alcuna indennità tranne un rimborso delle spese documentate di soggiorno e di viaggio nella misura di 1.500 euro mensili. Il rimborso delle spese non è riconosciuto ai senatori di nomina presidenziale che risiedono nel comune di Roma.

1. 14. Lauricella.

Al comma 1, capoverso ART. 1, sopprimere il comma 3.

1. 8. Misuraca.

Al comma 1, capoverso articolo 1, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Le indennità aggiuntive riconosciute ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati non possono in ogni caso superare, nel loro complesso, l'importo corrispondente al 20 per cento dell'indennità di base.

3-bis. Le indennità aggiuntive per lo svolgimento di altri incarichi interni alle

Camere non possono in ogni caso superare, nel loro complesso, l'importo corrispondente al 10 per cento dell'indennità di base.

1. 6. Misuraca.

Al comma 1, capoverso articolo 1, al comma 3 aggiungere le parole: quando tali membri, durante il periodo del mandato parlamentare, esercitano in modo non occasionale, attività libero-professionale.

1. 5. Ferro.

Al comma 1, capoverso articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

I membri del Parlamento, durante il periodo del mandato parlamentare, non possono percepire redditi derivanti da attività libero-professionale.

1. 4. Ferro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Vitalizi).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito.

2. Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elettori ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 7, aggiungere il seguente comma:

3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali

a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle province autonome a quanto previsto dall'articolo 1-bis della presente legge.

1. 01. Caparini, Invernizzi.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2. 18. Gigli.**

Sopprimerlo.

*** 2. 20. Sisto, Brunetta.**

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

ART. 2.

(Rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio e per l'esercizio del mandato rappresentativo).

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 2 – 1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso spese forfetario, comprensivo delle spese telefoniche e di collegamento e assistenza informatica, pari a euro 2.000 mensili. Al parlamentare sono fornite tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea e il rimborso delle spese, adeguatamente comprovate, per l'utilizzo di auto propria, taxi o servizi analoghi o per il servizio di *car sharing* per i trasferimenti sul territorio nazionale giustificati dall'esercizio della propria attività politica e con

esclusione di qualunque ulteriore rimborso. Il parlamentare ha altresì diritto al rimborso delle spese di alloggio, erogato a seguito di presentazione della documentazione idonea a provarlo, fino ad un massimo di 1.500 euro. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel territorio del comune di Roma o che vi hanno risieduto fino a trenta giorni prima dell'accettazione della candidatura. Nel caso in cui un parlamentare subentri in un seggio rimasto vacante nel corso della legislatura, il rimborso per le spese di alloggio non gli è riconosciuto se egli risiede a Roma o vi ha risieduto fino al giorno in cui si è verificata la causa di decadenza del parlamentare a cui subentra o in cui il medesimo ha rassegnato le dimissioni.

2. Il parlamentare titolare di cariche o che svolge incarichi interni alla Camera di appartenenza, ha diritto alla somma di 1.000 euro netti in aggiunta ai rimborsi di cui al comma 1.

3. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere disciplinano, altresì, le modalità per l'applicazione di una decurtazione del rimborso di cui al comma 1, primo periodo, per ogni giorno di assenza diverso dalle missioni istituzionali del parlamentare dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni.

4. La Camera di appartenenza copre per ciascun parlamentare spese per collaboratori, consulenze, ricerche, gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati, convegni e sostegno delle attività politiche fino ad un massimo di 3.500 euro mensili. Nel caso in cui ciò comporti la stipula di contratti ciò avviene direttamente con la Camera di appartenenza del parlamentare ».

Conseguentemente l'articolo 3 è soppresso.

2. 19. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

(Inammissibile limitatamente all'ultimo periodo del comma 4)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 2.

1. Al membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza stabiliscono l'ammontare complessivo della diaria entro il limite massimo di euro 3.500 mensili, specificando altresì la quota massima della diaria destinata al rimborso delle spese di alloggio, tenuto conto delle condizioni di mercato. La quota della diaria destinata al rimborso delle spese di alloggio è riconosciuta solo se le spese sono documentate e non è riconosciuta ai deputati o senatori residenti nel Comune di Roma.

2. Gli Uffici di Presidenza possono stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

3. L'ammontare massimo di cui al comma 1 è aggiornato alla fine di ogni triennio in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente ».

2. 6. Monchiero, Bombassei, Galgano, Librandi, Mazziotti Di Celso, Molea, Oliaro, Quintarelli, Vargiu.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Ai membri del Parlamento è corrisposta una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista

per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

2. 15. Piccione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso mensile delle spese documentate di soggiorno per un massimo di euro 2.000 e delle spese di vitto non documentate per euro 500. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel comune di Roma.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'entità della decurtazione del rimborso per le sole spese di soggiorno di cui al comma 1, per ogni giorno di assenza del parlamentare dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni e ne disciplinano le modalità di esecuzione.

2. 12. Mucci, Catalano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio pari a 3.500 euro mensili.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'entità della decurtazione al rimborso di cui al comma 1 per ogni giorno di assenza del parlamentare dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o

delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni e ne disciplinano le modalità di esecuzione ».

2. 17. Quaranta, Costantino, D'Attorre.

Al comma 1, capoverso ART. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso delle spese di soggiorno di euro 3.500 mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel comune di Roma. Ai membri del Parlamento che non risiedono nel comune di Roma è garantita la copertura delle spese di viaggio su tutto il territorio nazionale.

2. 9. Lauricella.

Al comma 1, capoverso ART. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso delle spese di soggiorno determinato nell'ammontare dagli Uffici di Presidenza delle due Camere. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel comune di Roma. Ai membri del Parlamento è garantita la copertura delle spese di viaggio su tutto il territorio nazionale.

2. 14. Piccione.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola:* documentate;

b) *sopprimere le parole:* e di viaggio entro il limite massimo.

Conseguentemente al medesimo capoverso articolo 2, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai membri del Parlamento che non risiedono nel comune di Roma è garantita la copertura delle

spese di viaggio su tutto il territorio nazionale.

2. 8. Lauricella.

Al comma 1, capoverso Art. 2 comma 1, sostituire le parole: e di viaggio entro il limite massimo di euro 3.500 mensili *con le seguenti:* per un massimo di euro 2.000 e vitto per euro 700.

2. 11. Mucci, Catalano.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

2. 3. Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il rimborso delle spese di alloggio è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel comune o nell'area metropolitana di Roma nella misura del 50 per cento.

2. 4. Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai membri del Parlamento che non risiedono nel comune di Roma è garantita la copertura delle spese di viaggio su tutto il territorio nazionale.

2. 10. Lauricella.

Al comma 1, capoverso ART. 2, dopo il comma 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis. – Ai membri del Parlamento che non risiedono nella provincia di Roma, le rispettive Camere di appartenenza provvedono a mettere a disposizione locali destinati all'alloggio.

2. 16. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Al comma 1, capoverso ART. 2, sopprimere il comma 2.

2. 13. Gigli.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 2, sostituire le parole: per ogni giorno di *con le seguenti:* per l'.

2. 2. Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ad ogni membro del Parlamento è garantito un numero di assistenti e collaboratori determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, tali da garantire il pieno svolgimento dell'attività di parlamentare.

2. 1. Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Ad ogni membro del Parlamento è garantito un numero di assistenti e collaboratori tali da garantire il corretto svolgimento delle proprie funzioni determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere.

2. 5. Misuraca.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – Gli uffici di Presidenza delle due Camere agevolano il parlamentare nello svolgimento della propria attività tramite agevolazioni economiche al parlamentare per i collaboratori, che lo supportano nell'esercizio della sua attività.

2. 7. Misuraca.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3. 17.** Sisto, Brunetta.

Sopprimerlo.

* **3. 15.** Gigli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Fondo per le spese generali e Fondo per i collaboratori parlamentari).

1. A ciascun membro del Parlamento è assegnato un fondo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato e il mantenimento dei rapporti con l'elettorato per un importo non superiore a 2.000 euro mensili. Incrementi triennali successivi sono disposti dagli Uffici di Presidenza delle due Camere in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente. Gli importi del fondo di cui al presente comma sono erogati per il rimborso delle spese per le quali siano presentati adeguati documenti giustificativi, ovvero sono impiegati a copertura di spese, comprese le spese telefoniche, sostenute per conto del parlamentare dall'amministrazione della Camera di appartenenza.

2. Ciascun membro del Parlamento dispone di un fondo per la retribuzione dei collaboratori parlamentari, nel limite di importo di 1500 euro mensili. Incrementi triennali successivi del predetto importo sono disposti dagli Uffici di Presidenza delle due Camere in misura pari alla variazione dell'indice generale delle retribuzioni contrattuali rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.

3. Il rapporto di lavoro tra il membro del Parlamento e i suoi collaboratori ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro

autonomo. Salvo diverso accordo tra le parti, il rapporto di lavoro ha durata commisurata a quella della legislatura.

4. I rapporti di lavoro di cui al presente articolo non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

5. Non possono svolgere l'incarico di collaboratore parlamentare il coniuge, i parenti e gli affini del membro del Parlamento fino al quarto grado.

6. Gli Uffici di presidenza delle due Camere disciplinano il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori dei membri del Parlamento da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza, la quale provvede anche all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, dopo aver acquisito copia del contratto e del *curriculum* del collaboratore parlamentare, al fine di garantire la loro pubblicazione. La responsabilità dell'amministrazione della Camera di appartenenza è circoscritta all'erogazione della retribuzione, dovuta in base al contratto stipulato tra il parlamentare e il collaboratore, nonché all'adempimento degli oneri accessori.

3. 4. Famiglietti.

(Inammissibile limitatamente ai commi 3, 4, 5 e 6)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo e fondo per i collaboratori del parlamentare).

1. A ciascun membro del Parlamento è assegnato, previa presentazione della documentazione attestante le spese sostenute, un fondo unico e onnicomprensivo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato e con il mantenimento dei rapporti con l'elettorato di

importo pari al 50 per cento di quanto previsto per la medesima finalità in favore dei membri del Parlamento europeo.

2. Ciascun membro del Parlamento dispone di un fondo per i collaboratori di entità pari al 50 per cento di quanto previsto per la medesima finalità in favore dei membri del Parlamento europeo. In seguito alla presentazione della documentazione che attesta l'esistenza di regolari rapporti di lavoro, e ferma restando la loro natura privatistica e fiduciaria, le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, secondo le disposizioni adottate dai rispettivi Uffici di Presidenza, possono procedere, per nome e per conto dei membri del Parlamento, alla predisposizione della busta paga, al pagamento dello stipendio, dei contributi e delle altre spettanze, nonché all'elaborazione e alla trasmissione agli organi competenti delle dichiarazioni fiscali e sociali dei collaboratori.

3. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. 3. Famiglietti.

(Inammissibile limitatamente al secondo periodo del comma 2 e al comma 3)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1963, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. Per garantire il libero e pieno svolgimento del proprio mandato, ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo mensile a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo, commisurato alla media degli importi assegnati al medesimo scopo dai Parlamenti dei principali Paesi dell'Unione europea.

Tale importo è determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere ».

3. 6. Misuraca.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a 3.690 euro mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato parlamentare. Il parlamentare ha diritto ad ulteriori 5.000 mila euro mensili per le spese sostenute dai propri collaboratori che lo aiutano nella sua attività ».

3. 8. Misuraca.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a 3.690 euro mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato parlamentare. Il parlamentare ha diritto ad ulteriori 6.000 euro mensili da ripartire tra i collaboratori che lo aiutano nella sua attività. Tale rimborso spese può variare ed essere ulteriormente incrementato dall'Ufficio di Presidenza delle due Camere in ragione della grandezza e del numero di abitanti della Regione di elezione dello stesso parlamentare ».

3. 9. Misuraca.

Sostituirlo il seguente:

ART. 3.

(Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo – Spese di viaggio).

1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. – 1. Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a euro 3.690 mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo.

2. Ai fini dello svolgimento del mandato rappresentativo, i membri del Parlamento hanno diritto alla copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico e il rimborso dei pedaggi autostradali documentati per i percorsi compiuti nel medesimo territorio con mezzi privati. Per tutti i viaggi effettuati, i membri del Parlamento devono scegliere, nell'ambito delle alternative disponibili, la tariffa più conveniente e meno onerosa per i bilanci delle Camere. Per i membri del Parlamento eletti all'estero, la copertura e il rimborso di cui al primo periodo sono estesi, alle medesime condizioni, anche al percorso internazionale necessario per il trasferimento dal luogo estero di residenza alla città di Roma.

3. Ai fini della copertura delle spese di viaggio le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati possono stipulare convenzioni con vettori e agenzie di viaggio che prevedano il pagamento diretto dei relativi oneri da parte della Camera alla quale appartiene il titolare.

4. Alla fine di ciascun trimestre, i deputati depositano presso la Camera di appartenenza una relazione contenente il riepilogo trimestrale delle spese di viaggio effettuate da ciascun membro del Parlamento coperte o rimborsate dalla Camera, e una breve indicazione delle finalità dei viaggi effettuati, confermandone l'attinenza al mandato parlamentare e dichia-

rando che è stata scelta la tariffa più conveniente nell'ambito delle alternative disponibili.

5. Il diritto alla copertura e al rimborso delle spese di viaggio ai sensi del presente articolo non spetta per i viaggi effettuati dopo la cessazione del mandato parlamentare ».

3. 7. Monchiero, Bombassei, Galgano, Librandi, Mazziotti Di Celso, Molea, Oliaro, Quintarelli, Vargiu.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, comma 1, sostituire le parole: pari a euro 3.690 mensili con le seguenti: determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere.

3. 14. Piccione.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, sostituire la parola: 3.690 con la seguente: 7380.

Conseguentemente aggiungere, in fine, alla rubrica dell'articolo 3 le seguenti parole: e per la retribuzione dei collaboratori parlamentari.

3. 2. Famiglietti.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, al comma 1, dopo le parole: delle spese aggiungere la seguente: documentate.

Conseguentemente al capoverso ART. 2-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. La dotazione di cui al precedente comma può essere destinata, in tutto o in parte, alla remunerazione dei collaboratori accreditati del membro del Parlamento. In tal caso, la Camera di riferimento stipula, su indicazione del deputato, apposito contratto di lavoro subordinato o d'opera con il collaboratore, con durata commisurata a quella della legislatura o inferiore. Il collaboratore accreditato, pur mantenendo un legame fiduciario con il

proprio deputato, dipende direttamente dall'amministrazione della Camera di riferimento del parlamentare, cui compete il pagamento del compenso e degli eventuali oneri fiscali e contributivi gravanti sul datore di lavoro o committente. La medesima amministrazione provvede a trattenere tali somme dalla dotazione di cui al comma 1.

3. 16. Catalano, Mucci, Cristian Iannuzzi.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale, secondo, terzo e quarto periodo)

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, al comma 1, dopo le parole: delle spese aggiungere la seguente: documentate.

3. 12. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: e la retribuzione di collaboratori.

3. 10. Toninelli.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'amministrazione della Camera di riferimento riconosce solo le spese effettivamente sostenute dal parlamentare che è tenuto a presentare la documentazione attestante.

3. 13. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre riconosciuto, previa presentazione della relativa documentazione, il rimborso delle spese sostenute per l'attività politica sul territorio nazionale.

3. 1. Lauricella.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis La dotazione di cui al precedente comma è destinata alla remunerazione dei

collaboratori accreditati del membro del Parlamento. In tal caso, le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, effettuano, in nome e per conto dei parlamentari e a seguito delle dichiarazioni di questi ultimi, il contratto di lavoro subordinato, la redazione della busta paga, il pagamento dello stipendio, dei contributi e delle altre spettanze dei collaboratori parlamentari, nonché l'elaborazione e la trasmissione agli organismi competenti delle dichiarazioni fiscali e sociali dei medesimi collaboratori parlamentari.

3. 11. Cristian Iannuzzi.

(Inammissibile limitatamente al secondo periodo)

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ad ogni membro del Parlamento viene assegnato un numero di assistenti e collaboratori determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, i cui oneri sono a carico delle due Camere.

3. 5. Misuraca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i collaboratori parlamentari).

1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori, nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle somme di cui all'articolo 3. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei

limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero ad un equo compenso commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata tra le parti.

2. Fermo restando che tali rapporti di lavoro non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, all'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali provvede l'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento, secondo le modalità definite ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. 01. Quaranta, Costantino, D'Attorre.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , né da altra attività lavorativa anche libero-professionale ».

3. 03. Caparini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I liberi professionisti che siano eletti deputati o senatori sospendono l'esercizio della propria attività per tutta la durata del mandato parlamentare ».

3. 02. Caparini.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 1.** Piccione.

Sopprimerlo.

* **4. 2.** Gigli.

Sopprimerlo.

* **4. 5.** Sisto, Brunetta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Regime tributario).

1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono soppressi;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'indennità di cui all'articolo 1 è soggetta all'imposta di cui al regime fiscale ordinario vigente, sulla base delle aliquote di riferimento. I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti, o a qualsiasi altro effetto »;

4. 4. La Relatrice.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

ART. 4.

(Regime tributario, pignoramento e sequestro).

1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere

computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti »;

b) Il secondo e il terzo comma sono abrogati.

c) Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge ».

4. 3. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 6 – 1. Il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del presidente della giunta regionale, è rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti e con un limite massimo di 40 consiglieri per le regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello previsto alla data di entrata in vigore della presente legge è disposta da ciascuna regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge e acquista efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella della citata data di entrata in vigore. Le regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno un numero di consiglieri regionali inferiore al limite minimo previsto dalla presente lettera, possono aumentare tale numero fino al raggiungimento di detto limite.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli emolumenti e le utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali sono ridotti entro il limite massimo di 30.000 euro annui ».

4. 01. Caparini, Invernizzi.

(Inammissibile)

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 4. Gigli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Indennità per la cessazione dal mandato).

1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis – 1. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa spetta un'indennità il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge e alla durata complessiva del mandato rappresentativo svolto ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, d'intesa tra loro, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1 ».

5. 5. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Indennità per la cessazione dal mandato).

1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. – 1. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato spetta un'in-

dennità il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1 ».

5. 6. Sisto, Brunetta.

Al comma 1, capoverso ART. 6-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge *e con le seguenti* determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere e commisurato;

b) sopprimere le parole: ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5. 3. Piccione.

Al comma 1, capoverso articolo 6-bis, comma 1, sostituire le parole: calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile *con le seguenti:* pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato effettivo, o frazione non inferiore a sei mesi.

5. 2. Lauricella.

Al comma 1, capoverso articolo 6-bis, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale indennità non spetta ai membri che, durante il periodo del mandato parlamentare, abbiano esercitato in modo non occasionale attività libero-professionale.

5. 1. Ferro.

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

ART. 5-bis.

(Assistenza sanitaria e assicurativa).

1. L'intero costo sostenuto dalla Camera dei deputati per le spese per assistenza sanitaria e assicurativa dei deputati è ripartito tra i beneficiari.

ART. 5-ter.

(Abolizione dei vitalizi dei membri del Parlamento e contributo di solidarietà).

1. Gli eventuali assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati e comprensivi di quelli di reversibilità dei membri del Parlamento sono sostituiti con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali al momento della maturazione del diritto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici, percepiti in qualunque forma, erogati ai parlamentari, superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Gli enti previdenziali, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, sono tenuti a fornire all'ente erogante i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzio-

nali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, a fini solidaristici e di sviluppo della scienza e della cultura e in particolare al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di rilancio dell'Università e della ricerca, anche assicurando una piena attuazione al diritto allo studio universitario.

ART. 5-*quater*.

(Contributi previdenziali).

1. È fatto obbligo ai membri del Parlamento di versare i contributi previdenziali ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 6, di seguito denominato « trattamento previdenziale ».

2. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.

ART. 5-*quinquies*.

(Diritto di accesso al trattamento previdenziale).

1. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno versato almeno 250 contributi settimanali nei cinque anni precedenti.

ART. 5-*sexies*.

(Erogazione del trattamento previdenziale).

1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al medesimo trattamento.

2. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso del requisito di cui all'articolo 8, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.

3. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico. La medesima sospensione opera anche nel caso di assunzione di qualunque altro mandato o carica pubblica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, salvo rinuncia all'indennità o comunque al trattamento economico previsto per le suddette cariche.

4. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 3.

5. L'erogazione del trattamento previdenziale è incompatibile con la percezione di qualunque reddito da lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i lavoratori autonomi.

6. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento di sessantasei anni e sette mesi.

ART. 5-*septies*.

(Criteri di rideterminazione dei vitalizi).

1. Le Camere determinano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale sarebbe l'importo del trattamento previdenziale, calcolato secondo il sistema contributivo di cui all'articolo 6, percepito dai parlamentari che

già godono di un trattamento previdenziale comunque denominato.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, la differenza tra l'importo attualmente percepito e quello determinato in base ai nuovi criteri, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, è imputata al fondo per il contributo di solidarietà di cui all'articolo 6, comma 2.

ART. 5-octies.

(Consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i rispettivi consiglieri.

ART. 5-novies.

(Estensione delle disposizioni relative alla pensione di reversibilità).

1. La disciplina prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, relativa alla pensione erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore, si applica anche ai soggetti di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

ART. 5-decies.

(Trasferimento della gestione previdenziale all'Istituto nazionale della previdenza sociale).

1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi i contributi di cui all'articolo 7, sono gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Al fine di cui al comma 1, le Camere provvedono alle opportune intese con l'INPS per il trasferimento nei rispettivi bilanci interni delle risorse previste dal medesimo comma 1.

3. La verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi è demandata all'INPS, con le modalità previste dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.

5. 01. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

(Inammissibile)

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 12. Gigli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Trasparenza, controlli e sanzioni).

1. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano specifiche disposizioni per garantire la trasparenza dell'attività e del mandato parlamentare, e quindi definire l'eventuale pubblicazione e l'aggiornamento dei dati riguardanti il complesso delle indennità riconosciute, nonché la rendicontazione delle spese rimborsate.

6. 14. Sisto, Brunetta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. I siti di Camera e Senato pubblicano annualmente il complesso delle indennità, della diaria e dei rimborsi spese sostenute dei parlamentari.

6. 1. Gigli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dell'attività e con le seguenti: dell'esercizio.

6. 2. Misuraca.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: aggiornamento con la seguente: adeguamento.

6. 3. Misuraca.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: il complesso con le seguenti: la totalità.

6. 4. Misuraca.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: la rendicontazione delle spese rimborsate con le seguenti: la rendicontazione, dettagliata di ogni singolo parlamentare, delle spese rimborsate, per categoria di rimborso.

6. 11. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: la rendicontazione, con le seguenti: il totale.

6. 5. Misuraca.

Al comma 2, sostituire la parola: riconoscimento con la seguente: calcolo.

6. 7. Misuraca.

Al comma 2, sostituire la parola: rimborsabili con le seguenti: da rimborsare.

6. 6. Misuraca.

Al comma 3, sostituire le parole: qualora sia accettata l'irregolare imputazione di spese, con le seguenti: qualora siano accertate le continue imputazioni di spese.

6. 8. Misuraca.

Al comma 4, sostituire la parola: reiterate con la seguente: continua.

6. 9. Misuraca.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Per i membri del Parlamento, che siano altresì membri del Governo, la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati relativi al complesso delle indennità riconosciute a ciascuno e la rendicontazione delle spese di soggiorno e viaggio eventualmente riconosciute avviene in una apposita sezione del sito *internet* del Governo, a cura di un Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Del Comitato, operante in piena autonomia, fanno parte tre esperti selezionati, assicurandone l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato, di cui al presente comma, non sono riconosciute indennità, ad eccezione dei gettoni di presenza, per i giorni in cui si è effettivamente riunito il Comitato ed il rimborso delle spese sostenute ».

6. 13. Palese.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La società di revisione legale selezionata dagli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, controlla che le spese rimborsate siano conformi alle scritture e alla documentazione contabili e alle risultanze degli accertamenti eseguiti.

6. 10. Cristian Iannuzzi.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Gli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Disposizioni finali).

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

7. 2. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Entrata in vigore ed applicazione).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

7. 02. Lauricella.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Entrata in vigore ed applicazione).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso.

7. 03. Lauricella.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Entrata in vigore ed applicazione).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere.

7. 04. Lauricella.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Entrata in vigore ed applicazione).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla XVIII legislatura.

7. 01. Lauricella.

ALLEGATO 4

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Emendamenti C. 2305-A e abb.

PARERE

Comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento De Lorenzis 6.4,

e

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. C. 3880 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3880 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015 »;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012. C. 3941 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3941 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012 »;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3946 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013 »;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3947 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 »;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili. Nuovo testo C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	81
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012. C. 3941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	85
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.15.

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili.

Nuovo testo C. 1658 Zampa.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in oggetto.

Sofia AMODDIO (PD), *relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge C. 1658 Zampa, recante

« Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati », nel nuovo testo come risultante dall'esame degli emendamenti approvati. Nel far presente come la Commissione abbia già espresso sul provvedimento in discussione, nel precedente testo unificato risultante dall'esame degli emendamenti, un parere favorevole con un'osservazione, rammenta che lo stesso è diretto ad introdurre alcune modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati, con l'obiettivo di stabilire una disciplina unitaria organica, volta a rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e ad assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale. Ricordo, infatti, che la materia è attualmente regolata da disposizioni contenute in diversi provvedimenti, principalmente dagli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione, nonché dal relativo Regolamento di attuazione (decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 394 del 1999) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999.

Passando all'esame del contenuto del provvedimento, che si compone di 22 articoli, e nel soffermarsi sui soli profili strettamente attinenti alla competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 sancisce che i minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità, sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 2, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. All'articolo 3 trova conferma, in primo luogo, il divieto di espulsione del minore già previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, introducendo esplicitamente anche il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati (nuovo comma 1-bis dell'articolo 19 del richiamato decreto legislativo). Inoltre, con una modifica all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che stabilisce la competenza del tribunale per i minorenni in caso di espulsione di un minore straniero, si specifica che tale provvedimento può essere adottato in ogni caso a condizione che esso non comporti «un rischio di danni irreparabili per il minore». Con un'ulteriore modifica al medesimo comma 4 dell'articolo 31, si prevede altresì che il Tribunale per i minorenni decida tempestivamente e non oltre trenta giorni. Conseguentemente, viene aggiornata anche la disposizione di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che nella attuale formulazione non con-

sente l'ingresso nello Stato ai minori non muniti di visto d'ingresso per adozione (ai sensi dell'articolo 32 della medesima legge) ovvero ai minori non accompagnati. Nel testo riformulato dal provvedimento in esame per i minori non accompagnati non muniti di tale visto d'ingresso si fa rinvio all'applicazione dell'articolo 19, comma 1-bis del Testo unico, come introdotto, sul divieto di respingimento.

Fa presente che l'articolo 4 reca disposizioni in merito alle strutture di prima assistenza ed accoglienza per minori stranieri non accompagnati, in modo da rafforzare la garanzia di misure di accoglienza anche prima del momento dell'identificazione del minore. L'articolo 5 disciplina le modalità di identificazione dei minori stranieri non accompagnati, introducendo nel decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l'articolo 19-bis. In particolare, il nuovo articolo 19-bis introduce una procedura che standardizza alcuni principi, prevedendo in successione graduale gli interventi da compiere ai fini dell'identificazione e stabilendo alcune garanzie procedurali e sostanziali a tutela dei minori. Le fasi della procedura sono le seguenti: nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, svolge con il minore medesimo un colloquio. Tale colloquio, che si svolge alla presenza di un mediatore culturale, è finalizzato ad apprendere la storia personale e familiare del minore e ad acquisire ogni altro elemento, secondo la procedura che deve essere stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. In caso di fondati dubbi sull'età dichiarata, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare possono disporre esami socio-sanitari volti

all'accertamento della stessa. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge e si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, sul tipo di esami a cui deve essere sottoposto, sui possibili risultati attesi e sulle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché su quelle derivanti da un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite, altresì, alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona, senza eseguire esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psico-fisico della persona. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che comprende, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e successivi del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro 10 giorni, e ogni provvedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il

provvedimento è altresì comunicato alle Forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.

Rammenta che l'articolo 6, nel novellare l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, disciplina le indagini familiari, prevedendo che le convenzioni del Ministero dell'interno con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati, siano stipulate sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri. Si prevede, inoltre, che, nei cinque giorni successivi al colloquio di cui al nuovo articolo 19-*bis*, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini. Il risultato delle indagini familiari è trasmesso al Ministero dell'Interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al nuovo articolo 19-*bis*. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

Osserva che l'articolo 7, nel modificare l'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, reca disposizioni in materia di affidamento familiare, prevedendo che gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. In materia di rimpatrio assistito e volontario, l'articolo 8, novellando l'articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998, modifica la competenza

all'adozione del provvedimento, attribuendola al tribunale per i minorenni. Viene, introdotta, inoltre, un'apposita clausola di neutralità finanziaria, stabilendosi che all'attuazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 33 si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che l'articolo 11 prevede che presso i tribunali per i minorenni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sia istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. All'elenco possono essere iscritti cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, i quali possono collaborare con i tribunali per i minorenni (protocolli d'intesa) per promuovere la nomina dei tutori volontari. Laddove il Garante regionale non sia stato nominato, provvede il Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori. Il comma 2 dello stesso articolo 12 richiama l'applicabilità delle disposizioni del Libro Primo, Titolo IX del codice civile (articoli. 315 ss.), riguardanti la responsabilità genitoriale e i diritti e doveri del figlio. L'articolo 12 della proposta istituisce il sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, disponendo testualmente che le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

Segnala che l'articolo 13 prevede misure di accompagnamento verso la maggiore età e di integrazione di lungo pe-

riodo, prevedendo, in particolare, al comma 2, che quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventunesimo anno di età. L'articolo 15, novellando l'articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998, interviene in riferimento al diritto di ascolto dei minori nei procedimenti, disponendo testualmente che l'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti in apposito registro, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede. Si prevede, inoltre, che il minore straniero non accompagnato ha diritto a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito, assicurando, a tal fine, la presenza di un mediatore culturale.

Rammenta che l'articolo 16, nel modificare l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, prevede che il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. L'articolo 17 reca disposizioni per i minori vittime di tratta. Nello specifico, il primo

comma di tale articolo dispone che particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età. Il secondo comma prevede, invece, che, in caso di minori vittime di tratta, trovano applicazione, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.

Osserva, infine, che l'articolo 22 autorizza gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del lavoro come previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.

C. 3941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di « Ratifica ed esecuzione

dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico » (A.C. 3941), già approvato dal Senato.

Rammenta che, come attesta l'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) che correda il disegno di legge A.S. 1334, l'Accordo trae la propria necessità dalla constatazione che anche un paese come l'Angola, interessato da un crescente sviluppo economico, potrebbe costituire nell'immediato futuro un forte richiamo per varie organizzazioni criminali transnazionali: tutto ciò avverrebbe senza un accordo quadro di riferimento tra il nostro Paese e l'Angola in ordine al contrasto ai reati connessi non solo al crimine organizzato transnazionale, ma anche al terrorismo, ai traffici illeciti di stupefacenti, alla tratta di persone e di migranti, ai traffici illeciti di armi, munizioni ed esplosivi. A tale rischio mira a sopperire la stipula intervenuta nel 2012 dell'atto bilaterale tra Italia ed Angola all'esame della Commissione Affari esteri.

Nel passare all'esame del contenuto dell'Accordo, che si compone di 14 articoli, fa presente che si soffermerà esclusivamente sugli aspetti di stretta attinenza della Commissione giustizia. In particolare, l'articolo 1 esplicita la finalità dell'Accordo, l'articolo 3, comma 1, fornisce un elenco dei settori della cooperazione, che comprende il crimine organizzato transnazionale, la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone e migranti, il traffico illecito di armi e la formazione del personale di contrasto alle attività criminali. Il comma 2 di tale articolo vincola le Parti a collaborare nel prevenire e reprimere gli atti terroristici, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali – e anche in questo caso si specifica come la collaborazione italoangolana nella lotta al terrorismo non pregiudichi il rispetto degli obblighi che l'Italia ha assunto in quanto membro dell'Unione europea. L'articolo 4, invece, precisa le modalità della cooperazione, che punta essenzialmente sullo scambio di informazioni in merito ad un

ampio spettro di temi: su reati, organizzazioni criminali e loro modus operandi, nonché su strumenti per combattere il crimine e formazione dei funzionari di polizia, su nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di persone, e via dicendo.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 28 giugno scorso, rammenta che lo stesso consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.

C. 3946 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Tartaglione, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013 (A.C. 3946), già approvato dal Senato.

Rammenta che l'Accordo di cooperazione tra Italia ed Angola nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2013, predispone – come si rileva dall'Analisi dell'impatto della regolamentazione che accompagna il disegno di legge A.S. 1732 – la base normativa, finora mancante, per la cooperazione bilaterale in materia militare tra i due Paesi. La stabilità politica ed economica che oggi caratterizza il Paese africano offre tra l'altro all'Italia rinnovate opportunità di investimento in molteplici settori dell'economia angolana.

Nel passare all'esame del contenuto dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo e di 16 articoli, segnala che si soffermerà esclusivamente sugli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia.

In particolare, evidenzia che l'articolo 6 concerne la competenza giurisdizionale sul personale militare e civile ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo in esame: fermo restando il principio del rispetto dell'ordinamento giuridico del Paese ospitante, il comma 3 individua le tipologie di reato commesse da personale della Parte inviante che verranno punite in via prioritaria da quest'ultimo Paese, in base alla propria legislazione. Non saranno comminate, o comunque non saranno eseguite, sanzioni penali – quali ad esempio la pena capitale – che la Parte ricevente intenda applicare, ma che contrastino con i principi fondamentali in vigore nel territorio della Parte inviante. L'articolo 7 riguarda gli aspetti risarcitori delle attività previste dall'Accordo in esame: si stabilisce che la Parte inviante risponderà dei danni causati all'altra Parte da un proprio rappresentante militare, mentre per i danni a terzi a seguito di attività congiunte le Parti risponderanno congiuntamente. Assai importante appare l'articolo 8, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni quali elencati al comma 1, che potrà essere attuato sia con modalità diretta « da Paese a Paese », sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi (comma 2). Il

comma 3 contiene l'impegno delle Parti a non riesportare i materiali militari acquisiti a terze Parti, se non con il consenso della Parte cedente. L'elenco degli armamenti e dei materiali militari suscettibili di scambio tra Italia ed Angola è estremamente ampio; esso comprende aeromobili, navi, veicoli blindati e corazzati, sistemi elettronici ed elettro-ottici. Il comma 4 specifica le modalità della cooperazione bilaterale italo-angolana negli approvvigionamenti, nella ricerca e nello sviluppo di armamenti e apparecchiature militari, con particolare riguardo alle attività di supporto alle industrie della difesa e agli enti di governo, supporto finalizzato alla produzione di materiali militari. Mentre la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da attività condotte conformemente all'Accordo in esame è oggetto del comma 6.

Nel passare al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che lo stesso, già approvato dal Senato il 28 giugno 2016, si compone di cinque articoli: i primi due

contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. L'articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	99

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	92
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	93
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; <i>b)</i> Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; <i>c)</i> Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; <i>d)</i> Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; <i>e)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; <i>g)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; <i>h)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; <i>i)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; <i>l)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; <i>m)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. C. 3917 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	94
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i>	100

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. C. 4079 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	95
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	102
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015. C. 4039 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) ...	95
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della missione svolta in Myanmar (2-8 settembre 2016)	97
ALLEGATO 4 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	103
Sugli esiti della missione svolta a New York in occasione della 71 ^{ma} Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (20-23 settembre 2016)	98
ALLEGATO 5 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.15.**Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.**

Nuovo testo C. 1658 Zampa.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che sulla proposta di legge in titolo la Commissione si era già espressa il 21 ottobre 2014 e che il provvedimento risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 24 ottobre prossimo.

Khalid CHAOUKI (PD), *relatore*, nell'illustrare il provvedimento, fa presente che, dopo uno stallo dovuto a problemi relativi alla copertura finanziaria, l'esame in sede referente è ripreso negli ultimi mesi. Nel frattempo, sulla materia oggetto della proposta in esame sono intervenuti alcune

novità normative, in particolare i commi 181 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, che hanno trasferito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, incrementandone la dotazione, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, e soprattutto il decreto legislativo n. 142 del 2015 (cosiddetto decreto « accoglienza »), attuativo di due direttive dell'Unione europea in materia di protezione internazionale, che contiene anche una norma, l'articolo 19, dedicata in maniera specifica ai minori non accompagnati. Pertanto, alla ripresa dell'esame si è reso necessario predisporre un nuovo testo della proposta di legge al fine di tenere conto delle modifiche intervenute alla normativa vigente. Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito tale nuovo testo è stato quindi emendato, come già ricordato.

Ciò premesso, l'obiettivo del provvedimento rimane quello di rafforzare gli strumenti di tutela e di assicurare omogeneità nell'applicazione delle nuove norme su tutto il territorio nazionale, nell'esclusivo interesse del minore. Ribadisce che si tratta di una materia che chiama in causa in modo determinante le competenze di questa Commissione, in ragione dei continui richiami a tutto il *corpus* normativo internazionale ed europeo in materia umanitaria e di tutela dell'infanzia, che è parte integrante dell'ordinamento del nostro Paese.

Passando all'articolato, composto da 22 articoli, segnala soprattutto l'articolo 1 che reca l'ambito di applicazione della legge, stabilendo che i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea e che le nuove norme si applicano ai minori stranieri in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità. Il dettato del successivo articolo 2 chiarisce ulteriormente che i destinatari delle norme sono dunque i minori non cittadini dell'UE che si trovino in Italia per qualsiasi causa, privi di assistenza e di rappresentanza da parte di genitori o altri adulti. L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di divieto di respingimento, prevedendo che il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati non possa essere disposto in nessun caso, venendo meno la possibilità di disporlo nel loro superiore interesse del riaffidamento ai familiari.

È da evidenziare anche l'articolo 5 che, sempre intervenendo sul decreto legislativo n. 142 del 2015, introduce l'articolo 19-*bis*, dedicato all'identificazione dei minori stranieri non accompagnati, in cui entra in gioco in modo determinante la figura del mediatore culturale già prevista nella precedente stesura del testo, che prevedeva il ruolo del Ministero degli affari esteri nella promozione di opportune iniziative, d'intesa con i Paesi interessanti, per accelerare l'espletamento degli accertamenti.

L'articolo 6 concerne le indagini familiari che possono essere avviate, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato. Tali indagini, secondo la normativa già vigente, possono essere svolte anche nei Paesi d'origine e con l'eventuale avvalimento dell'OIM. Il testo, intervenendo sull'articolo 19, comma 7, del più volte citato decreto legislativo, n. 142 del 2015 dispone che per la stipula delle conven-

zioni, già previste da tale norma, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati, il Ministero dell'interno debba sentire anche i Ministeri della giustizia e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ricorda che in tema di identificazione, per quanto riguarda le disposizioni e gli indirizzi adottati in sede europea ed internazionale viene, in particolare, in rilievo la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 176 del 1991. Il Commento Generale n. 6 del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dispone che « i criteri di identificazione includono anche una valutazione dell'età e dovrebbero prendere in considerazione non solo le sembianze dell'individuo ma anche la sua maturità psicologica. Inoltre, la valutazione deve essere svolta in modo scientifico, sicuro e rispettoso dell'età e del sesso; in modo garbato, cercando di evitare ogni rischio di violazione dell'integrità fisica del bambino; nel pieno rispetto della dignità umana, e nei casi incerti in cui c'è la possibilità che si tratti di un minore, si dovrebbe accordare comunque alla persona il beneficio del dubbio, trattandola come se fosse un bambino ».

È da evidenziare anche l'articolo 10 che disciplina le modalità per il rilascio dei permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione. L'articolo 11 riguarda l'elenco dei tutori volontari al quale possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori. L'articolo 13 reca misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo, mentre l'articolo 14, concernente il diritto alla salute e all'istruzione.

Inoltre, l'articolo 17, integrando la legge n. 228 del 2003, prevede per i minori

stranieri non accompagnati vittime di tratta la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, con soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.

L'articolo 18 introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008 relativamente alla disciplina applicabile ai minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale. Ai sensi dell'articolo 20, che non reca modifiche rispetto al corrispondente articolo 24 del testo del 2014, l'Italia promuove la più stretta cooperazione europea ed internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Alla luce di quanto qui riferito, propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame, attesa a questo punto l'urgenza di procedere sollecitamente all'approvazione di questo rilevante strumento normativo, di proposta della collega Zampa, che ringrazia per l'impegno profuso, e che persegue la tutela dei minori stranieri non accompagnati. Essi infatti rappresentano una quota sempre più rilevante degli arrivi di profughi e immigrati su suolo europeo e che, in quanto soggetti fragili, sono esposti al rischio di odiose pratiche di tratta, commercio e schiavitù di esseri umani. Illustra quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Edmondo CIRIELLI (FdI-AN) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore, pur ritenendo lodevoli gli intenti del provvedimento, riservandosi di approfondire alcuni aspetti nel corso dell'esame in Assemblea.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), nel sottolineare che alcune correzioni proposte

dai colleghi del Movimento 5 Stelle sono state fatte proprie dalla Commissione di merito, preannuncia un voto favorevole da parte del suo gruppo, pur registrando una possibile criticità in relazione alla inadeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione.

Sandra ZAMPA (PD) ringrazia tutte le forze politiche che hanno collaborato al raggiungimento di questo importante obiettivo, sottolineando, in linea con l'intervento del relatore, che le norme che si vogliono introdurre rappresentano una fase attuativa della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, ratificata da quasi tutti gli Stati del mondo. Rileva che in tal modo possono essere resi concretamente esigibili i diritti previsti da tale strumento. Ricordando che l'Italia ha già dato una grande prova nella gestione di ingenti flussi migratori con forte presenza anche di minori non accompagnati, sottolinea che l'attuale Governo, a differenza di quello di altri Paesi europei, non ha mai effettuato un respingimento di questi soggetti, avendo ben presente i doveri connessi alla protezione di persone particolarmente vulnerabili e dei minori in particolare. Il provvedimento in esame, intervenendo in questo contesto, ha quindi lo scopo di razionalizzare le procedure di gestione ed accoglienza anche tramite un miglior utilizzo delle risorse a disposizione. In conclusione, pone l'accento sul fatto che l'integrazione di soggetti giovani rappresenta, oltre che un aspetto meritorio, un investimento importante verso l'acquisto di una cittadinanza consapevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari

esteri e alla cooperazione internazionale
Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 settembre 2016.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio e Attività produttive.

Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL) preannuncia un voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in titolo, evidenziando che nell'attuale contesto geopolitico, che vede anche una forte tensione tra i Paesi occidentali e la Russia, non appare opportuna la conclusione di un accordo di natura militare con un Paese, come l'Azerbaijan, coinvolto in un conflitto, semi congelato e a bassa intensità, con l'Armenia. Sarebbe quindi preferibile una pausa di riflessione prima di procedere alla ratifica, anche per evitare un ulteriore incremento delle tensioni con la Russia a pochi giorni dalla notizia dello spiegamento di truppe NATO in Lettonia.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che l'Aula della Camera ha recentemente approvato la ratifica di un accordo analogo siglato proprio con l'Armenia.

Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL) segnala che anche in quella occasione ha espresso un voto contrario alla ratifica.

Gianluca PINI (LNA), nell'esprimere perplessità su questo tipo di accordi,

preannuncia un voto contrario sul provvedimento di ratifica e la presentazione di una relazione di minoranza.

Khalid CHAOUKI (PD) osserva che nel contesto di tensioni che interessano l'area del Caucaso appare preferibile che l'Italia adotti un approccio proattivo, agendo sugli attori in campo e promuovendo momenti di dialogo e il consolidamento di pratiche democratiche. In questo quadro non avrebbe senso chiudere le porte in faccia ad un Paese strategico come l'Azerbaijan, essendo di gran lunga preferibile stabilire relazioni durevoli anche al fine di consolidare il rispetto dei diritti umani. Osserva inoltre che la Russia sta svolgendo un ruolo di mediazione nel conflitto tra Armenia ed Azerbaijan e che è più facile agevolare in dialogo all'interno rapporti stabili con i soggetti coinvolti.

Edmondo CIRIELLI (Fdi-AN), *relatore*, nel premettere che il suo gruppo vede con sfavore iniziative che possono contribuire ad un aumento della tensione con la Russia ed osservando che il Presidente del Consiglio Renzi, dopo alcuni errori iniziali, si muove ora con più attenzione verso quell'importante Paese, segnala che l'Azerbaijan non appare schierato nel confronto tra Paesi occidentali e Russia. Giudica quindi importante l'inserimento del nostro Paese, anche tramite l'approvazione di strumenti come quello in esame, in un canale diplomatico che possa favorire il dialogo tra due Paesi che assumono rilevanza strategica nel contesto di quell'area geografica. Esprime, invece, alcune perplessità in relazione all'articolo 4 dell'Accordo che consente alla parte ospitante di esercitare la giurisdizione sul personale militare della parte ospitata per eventuali reati commessi sul proprio territorio, segnalando che molte potenze si riservano di esercitare la propria giurisdizione per i militari impiegati all'estero e ricordando che non tutti i Paesi offrono le stesse garanzie procedurali del nostro Paese. Invita quindi ad una riflessione su questo aspetto nel corso dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di approfondire il tema da ultimo richiamato dal relatore in merito all'effettiva portata della disposizione segnalata e alla eventuale difformità rispetto ad una prassi diversa. Più in generale, evitando di considerare in questa sede l'insieme delle relazioni tra Paesi occidentali e la Russia, segnala che, anche tramite il perfezionamento di accordi come quello in esame, analogo a quello raggiunto con l'Armenia, l'Italia può esercitare una sorta di *moral suasion*, per favorire un dialogo in relazione alla questione del Nagorno Karabakh.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire all'onorevole Cirielli il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.
C. 3765 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 settembre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio e Attività produttive.

Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL) preannuncia un voto contrario sulla ratifica dell'accordo, pur dichiarandosi consapevole del ruolo strategico che ricopre attualmente la Giordania nel difficilissimo contesto mediorientale, degli sforzi che deve compiere per assicurare l'accoglienza

di un gran numero di rifugiati e dei rischi connessi a infiltrazioni terroristiche. Critica con decisione la scelta suicida di incrementare in maniera continua il flusso di armamenti verso quella regione, peraltro in probabile violazione della legge n. 185 del 1990. Più in generale, ritiene che la Commissione debba farsi carico di segnalare al Governo che una quota consistente dei disegni di legge di ratifica presentati riguardano proprio accordi in tema di armamenti, lasciando poco spazio a forme più proficue di cooperazione internazionale.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) dichiara il convinto voto favorevole del Partito Democratico rispetto ad un accordo che manda un chiaro segnale di vicinanza ad un importante alleato che si trova a contrastare gravi episodi di violenza e che confina con Stati a rischio di frantumazione. Nel quadro dell'azione di contrasto a *Daesh*, la Giordania non può non essere considerata in prima linea. Ritiene quindi essenziale il perfezionamento di un accordo con un alleato chiave, in particolare nei giorni in cui si succedono eventi di particolare importanza, a partire dal tentativo di liberare Mosul.

Gianluca PINI (LNA) preannuncia un voto contrario sul provvedimento e la presentazione di una relazione di minoranza in Assemblea per ragioni opposte a quelle richiamate dal collega Palazzotto, ritenendo importante garantire alla Giordania un sostegno più forte di quello che si delinea con l'accordo in discussione.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) dichiara il voto contrario sulla ratifica del Movimento 5 Stelle.

Edmondo CIRIELLI (FdI-AN) preannuncia un voto favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si limita a segnalare che l'accordo in esame rappresenta la prosecu-

zione di un'intesa raggiunta nel 2002, perfezionata nel 2004 e venuta a scadenza nel 2014, a dimostrazione della consolidata tradizione di cooperazione in materia di difesa tra i due Paesi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire all'onorevole Manciuilli il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; *b)* Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; *c)* Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; *d)* Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; *g)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; *h)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro

sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; *i)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; *l)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; *m)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.

C. 3917 Governo.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze, Trasporti e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Attività produttive ha preannunciato di non procedere all'espressione del previsto parere.

La Commissione Bilancio ha invece espresso parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, il relatore, onorevole Causin, ha presentato gli emendamenti 3.1, 3.2 e 4.1 (*vedi allegato 2*). Da quindi la parola al collega per l'illustrazione degli emendamenti.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore*, illustra gli emendamenti a sua firma 3.1, 3.2 e 4.1.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 4.1 del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.1, 3.2 e 4.1 del relatore (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire all'onorevole Causin il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.

C. 4079 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che l'avvio della discussione generale in Assemblea è fissato al termine delle votazioni previste per la giornata odierna, ove concluso dalle Commissioni.

Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Ambiente, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, la relatrice, onorevole Tidei, ha presentato gli emendamenti 1.1, soppressivo del comma 2 dell'articolo 1, nonché gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3, di recepimento delle condizioni apposte al parere della Commissione Bilancio *(vedi allegato 3)*.

Avverte altresì che l'onorevole Gianluca Pini ha preannunciato la presentazione di una relazione di minoranza sul provvedimento per l'esame in Assemblea.

Gianluca PINI (LNA) precisa che finalità della sua relazione è quella di migliorare il testo in esame. Ricordando che il

negoziato sui cambiamenti climatici ha raggiunto un compromesso al ribasso, ritiene che, senza pretendere di modificare gli accordi raggiunti, sia possibile porre rimedio ad alcuni punti critici. Si riserva di illustrare più compiutamente la relazione nel corso dell'esame in Assemblea.

Marietta TIDEI (PD), *relatrice*, precisa che l'emendamento 1, soppressivo del comma 2 dell'articolo 1, è motivato dal fatto che è già intervenuto il deposito dello strumento di ratifica da parte dell'UE, che consentirà all'accordo di entrare in vigore il prossimo 5 novembre. Di conseguenza la disposizione appare superata, mentre i restanti emendamenti riguardano il recepimento delle condizioni apposte al parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 5.1, 5.2 e 5.3 della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1, 5.1, 5.2 e 5.3 della relatrice *(vedi allegato 3)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire all'onorevole Tidei il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015.

C. 4039 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco FEDI (PD), *relatore*, segnala che l'Accordo in esame sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale, il primo sulla materia tra le due Parti contraenti, è teso alla predisposizione di un organico quadro giuridico cui ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le amministrazioni competenti del nostro Paese e del Vietnam.

Conclusa in esito ad iniziativa italiana, l'intesa è finalizzata a prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni doganali potenzialmente correlate agli intensi rapporti commerciali tra Italia e Vietnam.

È importante sottolineare, a tale riguardo, che l'interscambio totale italo-vietnamita – raddoppiato tra il 2010 ed il 2014 – mostra un *trend* costante di crescita. Nel 2015 esso ha raggiunto il valore di 4.304 milioni di dollari, rappresentando il 10,4 per cento del totale dell'interscambio UE-Vietnam; nello stesso anno, il valore delle importazioni vietnamite dall'Italia si è attestato a 1.453, milioni di dollari (1.338 nel 2014, 1.173 del 2013), mentre le esportazioni vietnamite verso il nostro Paese hanno toccato i 2.851 milioni di dollari.

Tali dati fanno dell'Italia il quarto partner commerciale tra i Paesi dell'Ue per interscambio complessivo, il quinto (dietro Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Francia) mercato di destinazione dei prodotti vietnamiti ed il secondo (dietro la Germania) mercato di provenienza dei prodotti importati dall'area Ue in Vietnam.

Quanto agli investimenti italiani in Vietnam, in base ai dati locali finali del 2015, l'Italia si colloca al 31° posto su scala mondiale e all'8° su scala UE, con un totale di 340 milioni di US\$ e con 67 progetti. Sono circa cinquanta le aziende italiane presenti nel Paese, di cui 33 sotto forma di IDE/*joint ventures* e 18 uffici di rappresentanza (dati ICE). Le nostre imprese descrivono in termini positivi la propria esperienza e molte sono impegnate in progetti di ulteriore espansione dei propri investimenti.

Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo e 14 articoli.

L'articolo 1 specifica l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo.

Con l'articolo 2 viene delineato il campo di applicazione dell'Accordo, che è limitato esclusivamente alla reciproca assistenza amministrativa e non copre l'assistenza in campo penale (par. 3); il par. 4, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea, nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative europee nelle stesse materie.

L'articolo 3 disciplina l'applicazione territoriale dell'Accordo, che riguarda i territori doganali delle Parti come definiti dalle rispettive disposizioni legislative o regolamentari nazionali.

Le modalità per la prestazione di assistenza su richiesta sono individuate dall'articolo 4.

L'articolo 5 ha per oggetto lo scambio di informazioni che le Parti possono attuare per propria iniziativa o su richiesta ed individua una serie di fattispecie oggetto di tale scambio.

L'articolo 6, in materia di richieste di assistenza, ne disciplina le procedure, le formalità ed i contenuti, mentre l'articolo 7 disciplina l'assistenza spontanea che ciascun Paese parte può prestare all'altro di propria iniziativa, a fronte di ipotesi di gravi violazioni doganali.

Con l'articolo 8 vengono disciplinate le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e con l'articolo 9 le consegne controllate.

Le modalità di uso e delle informazioni e le regole di riservatezza da osservarsi da parte delle amministrazioni doganali verso le informazioni ed i documenti ricevuti sono oggetto dell'articolo 10.

L'articolo 11 regola la cooperazione tecnica fra le Parti enumerando le attività che la sostanziano, che sono (sebbene non esclusivamente):

a) scambi di visite di funzionari doganali e di funzionari doganali, quando ritenute di reciproca utilità per migliorare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;

b) formazione dei funzionari doganali;

c) scambio di informazioni ed esperienza sull'uso di apparecchiature d'individuazione;

d) scambi di visite di esperti in questioni doganali;

e) scambio di informazioni professionali, scientifiche e tecniche relative alle norme ed ai regimi doganali.

L'attuazione dell'Accordo è disciplinata dall'articolo 12, il quale prevede che le relative spese sono a carico delle rispettive Parti le quali, su richiesta, potranno incontrarsi per modificare l'Accordo in esame ed eventualmente formulare un piano d'azione.

La composizione delle controversie eventualmente derivanti dall'attuazione o interpretazione dell'Accordo avverrà in via amichevole (articolo 13).

L'articolo 14, infine, stabilisce che l'Accordo, che ha durata illimitata salvo denuncia con efficacia a 90 giorni, entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di cinque articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in oggetto. Particolare rilievo assume l'articolo 4 che reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 11 e 12 dell'Accordo, relativi a spese di missione, valutati in 18.615 euro annui a decorrere dal 2016.

Conclude auspicando una rapida approvazione del provvedimento che, al pari degli altri due recentemente esaminati da questa Commissione – e segnatamente l'intesa bilaterale per la cooperazione nella lotta alla criminalità, cui si aggiunge l'Accordo di partenariato e di cooperazione tra l'UE ed Hanoi, di cui sono stato relatore – s'inserisce in un quadro d'intensificazione dei rapporti bilaterali: l'Italia è stata tra i primi Paesi europei occidentali (il primo dell'allora CEE) a stabilire relazioni diplomatiche con il Vietnam, nel marzo 1973 ed a partire da quel momento è sempre stato uno dei suoi

principali partner ed ha avuto occasione di consolidare un rapporto costruito sull'amicizia e sul dialogo, rinnovato dalle recenti missioni del presidente del Consiglio Renzi (giugno 2014) e del Presidente della Repubblica Mattarella (novembre 2015).

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sugli esiti della missione svolta in Myanmar (2-8 settembre 2016).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, per le comunicazioni in merito alla missione in titolo, rinvia ad una relazione di sintesi predisposta dall'onorevole Zampa, che vi ha partecipato in rappresentanza della Commissione (*vedi allegato 4*).

Sandra ZAMPA (PD), nel ringraziare la Commissione, ricorda gli atti di indirizzo approvati alla Camera dei deputati nella precedente e in questa legislatura sulla situazione in Birmania, in linea con un impegno specifico del nostro Paese che ha portato alla nomina di Piero Fassino ad Inviato speciale dell'Unione europea per il Myanmar. Ricorda, quindi, la visita svolta al Parlamento italiano dalla Ministra Aung San Suu Kyi, a coronamento di una costante attenzione da parte della diploma-

zia parlamentare italiana, guidata con passione dall'allora senatrice Soliani. Ripercorre quindi le tappe salienti del percorso di democratizzazione del Myanmar, cui difetta ancora la correzione della norma costituzionale che impedisce ai figli di cittadini stranieri di assumere la carica presidenziale, come pure la quota di seggi parlamentari tuttora riservata ai militari. In generale, riferisce della rinnovata atmosfera che regna nel Paese, dove è netta la percezione di ritrovata libertà di espressione del pensiero da parte dei cittadini. Ritiene, infine, che il Myanmar costituisca un modello di transizione pacifica, seppur assai dolorosa per i cittadini birmani, verso la democrazia e verso un sistema di relazioni aperte con il resto del mondo.

Sugli esiti della missione svolta a New York in occasione della 71^{ma} Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (20-23 settembre 2016).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, svolge comunicazioni in merito alla missione in titolo (*vedi allegato 5*). Dichiarò quindi concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri
non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri),

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1658 Zampa, recante disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati, nel testo risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione di merito;

rilevato che il testo in esame mantiene l'impostazione caratterizzante il precedente articolato, rispetto al quale la III Commissione aveva espresso, il 21 ottobre 2014, un parere favorevole con un'osservazione, riferita ad una disposizione, relativa ad un tavolo tecnico di coordina-

mento nazionale, non più presente nel testo in esame;

richiamati gli apprezzamenti alle finalità del provvedimento e preso atto delle modifiche alla normativa vigente nel frattempo intervenute;

ribadita l'opportunità di richiamare gli strumenti di diritto umanitario internazionale ed europeo a tutela dell'infanzia e in particolare dei minori non accompagnati, che costituiscono parte integrante dell'ordinamento del nostro Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.

C. 3917 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera *d*), valutati in euro 4.560 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui al-

l'articolo 1, comma 1, lettera e), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), valutati in euro 4.360 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), valutati in euro 4.400 annui ad anni alterni a decor-

rere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, e agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. »

3.1 Il Relatore.

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.2. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.

4.1. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. C. 4079 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Sopprimere il comma 2.

1.1. La Relatrice.

ART. 5.

*Al comma 1, dopo le parole: euro
2.050.000 aggiungere la seguente: annui.*

5.1. La Relatrice.

*Al comma 2, sostituire le parole: parte
capitale con le seguenti: conto capitale.*

5.2. La Relatrice.

Sopprimere i commi 3 e 4.

5.3. La Relatrice.

ALLEGATO 4

Sugli esiti della missione svolta in Myanmar (2-8 settembre 2016).**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

L'on. Sandra Zampa, anche in qualità di presidente del Gruppo di Amicizia dell'Unione Interparlamentare Italia-Myanmar, ha svolto una missione in Myanmar, dal 31 agosto al 6 settembre scorsi, nel contesto di una delegazione bicamerale, composta dal presidente della Commissione esteri del Senato, Pierferdinando Casini e dai senatori Emma Fattorini (Pd) e Vito Rosario Petrocelli (M5S), nonché dalla già senatrice Albertina Soliani.

La missione parlamentare è stata la prima nella storia dei rapporti tra i Parlamenti dei due Paesi e ha fatto seguito alla visita del Ministro degli Affari esteri, Paolo Gentiloni, il primo ministro europeo ad incontrare, il 2 settembre a Naypyidaw, la capitale politica del Myanmar, la nuova Ministra degli esteri e Consigliera di Stato birmana, Aung San Suu Kyi, tenace protagonista della transizione del suo Paese dal regime dei militari alla democrazia.

Intenso il programma della visita nel cui corso la delegazione ha avuto l'opportunità di incontrare lo *Speaker* della *House of Representatives*, Win Myint, lo *Speaker* della *House of Nationalities*, Mahn Win Khaing Than, il cardinal Charles Bo, esponenti dell'Unesco, rappresentanti di ONG italiane, esponenti della comunità italiana in Myanmar, della Camera di Commercio italiana e rilevanti esponenti della società civile birmana in rappresentanza di organizzazioni o realtà impegnate contro il regime militare, come U Ko Ko Gyi leader del movimento studentesco « Generazione 88 ».

La visita ha confermato la vicinanza politica dell'Italia dando seguito a un rapporto di amicizia e solidarietà con Aung

San Suu Kyi e con il suo popolo, che viene da lontano e che risale fin dagli anni bui della dittatura militare.

L'on. Zampa ebbe già modo tre anni fa di avere un primo incontro informale al Parlamento birmano con Aung San Suu Kyi, che allora, eletta nelle file della Lega nazionale per la democrazia, guidava l'opposizione. Ora è nel pieno della sua missione dopo le libere elezioni dell'8 novembre 2015 che hanno messo la parola fine a cinquant'anni di dittatura militare e hanno fatto imboccare al Paese la strada per costruire una nuova democrazia. Si tratta di un risultato determinato dalla durissima opposizione popolare alla dittatura, dall'iniziativa e dalle pressioni internazionali (dalle sanzioni Usa alla nomina di un italiano a Inviato speciale per l'Unione UE per il Myanmar, nella persona di Piero Fassino), ma soprattutto dalla tenace resistenza pacifica di Aung San Suu Kyi che, proprio in ragione di questa battaglia, nel 1991 ha ottenuto il premio Nobel per la Pace. Il « combinato disposto » di tali fattori ha portato nel 2013, con il governo guidato da Thein Sein, all'abrogazione di alcune norme restrittive in vigore dal 1988 e all'avvio di un dibattito aperto sullo stato della società civile in Myanmar. Anche in ragione di queste prime aperture nel 2014 l'allora presidente Thien Sein ha svolto una importante visita in Italia, incontrando l'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e l'allora Presidente del Consiglio dei ministri, Enrico Letta.

Il governo birmano, oggi guidato da fatto da Aung San Suu Kyi, ha di fronte a sé una sfida enorme a partire, sul piano interno, dal primo obiettivo della riconci-

liazione nazionale, con il cessate il fuoco, la costruzione di uno stato federale che rispetti le etnie, il dialogo tra le religioni.

La delegazione parlamentare è arrivata in Myanmar mentre si svolgeva la Conferenza di Pace di Panglong del XXI secolo, circa settant'anni dopo quella indetta dal generale Aung San, padre della Minstra degli esteri, nel 1947 pochi mesi prima del suo assassinio. « Non guardate al passato ma al futuro », ha detto Aung San Suu Kyi ai 1800 delegati alla presenza del Segretario Generale dell'Onu, Ban Ki Moon, forte della conoscenza della sofferenza del passato della Birmania. Negli stessi giorni il governo ha affrontato il grave problema della minoranza musulmana, i Rohingya, e del loro diritto alla cittadinanza affidando, su indicazione di Aung San Suu Kyi a Kofi Annan la Presidenza dell'apposita Commissione. Ha così offerto un esempio di saggezza e abilità per il mondo, dimostrando che i conflitti non sono soltanto nazionali e che solo una visione globale li può risolvere. La scelta relativa alla Commissione *ad hoc* comporta affidare la discussione e il confronto su un tema così drammatico a chi è, nella riconosciuta autorevolezza mondiale, parte terza rispetto a quei conflitti, e arriva da « fuori » in un Paese che fino a un paio di anni fa aveva le porte sbarrate a tutto ciò che stava al di fuori dei propri confini, fino al punto da scrivere in Costituzione che non può essere candidabile alla presidenza chi abbia legami di parentela con cittadini di altri paesi.

La sfida dell'unità e della pace è la premessa per lo sviluppo. Aung San Suu Kyi e la LND hanno ereditato un Paese che, pur dopo l'avvio delle riforme economiche e sociali portate avanti nel corso degli ultimi tre anni dal precedente esecutivo, si attesta al centocinquantesimo posto per livelli di sviluppo umano. Oltre il 70 per cento della popolazione vive in villaggi sprovvisti di servizi essenziali e si stima che nelle aree rurali il 50 per cento della popolazione viva al di sotto della soglia di povertà. Accanto all'indice di povertà va collocato l'indice di generosità che vede la Birmania al primo posto della

classifica mondiale. La crescita prevista per il Paese nei prossimi due anni è peraltro stimata all'8 per cento. Nella sua recente visita in Cina Aung San Suu Kyi ha parlato di una strategia diversa dello sviluppo rispetto al resto dell'Asia: rispetto della natura, ripristino delle regole e del diritto, uguaglianza sociale, un'altra sfida per la Birmania del dopo regime mentre la democrazia è agli inizi e i militari mantengono ancora ruoli politici significativi e il controllo di parte dell'economia. Un processo faticoso e lento che il cardinale di Yangon, Charles Bo, incontrato nella sede dell'arcivescovado, ha sintetizzato con poche parole: « distruggere è molto semplice. Per costruire ci vuole tempo ».

Riconciliazione nazionale, crescita economica, inizio del processo democratico sono i tre fattori che fanno della Birmania un Paese strategico in Asia. In tale direzione la presenza di Aung San Suu Kyi in Cina e in ASEAN sta muovendo le cose.

Di recente, all'ONU Aung San Suu Kyi ha detto al mondo le prime parole di libertà e di pace della Birmania: « *Rabbia, avidità, paura, ignoranza corrompono la natura umana e il mondo intero. Vorrei invitare tutti ad aiutarci a rendere il mondo un posto davvero migliore dove vivere, per i nostri nipoti e per i nostri pronipoti. Mobilitiamoci tutti contro la rabbia e l'odio, contro la paura e l'ignoranza. Troviamo il cammino che conduce a un mondo migliore attraverso la nostra capacità di amore, di gentilezza, e di felicità per la fortuna degli altri* ». Una sfida politica quella di Aung San Suu Kyi, una sfida spirituale che riguarda il suo Paese e il mondo e che lei sta affrontando con la forza della non violenza, del diritto, del dialogo. Anche per questo resta solido il consenso nei suoi confronti, nel Paese e sulla scena internazionale, come conferma la visita a Londra, dove ha incontrato il Premier Theresa May, e i suoi stessi familiari, dopo la lontananza che la storia ha loro imposto. Di lì a poco si è anche recata negli Stati Uniti per un colloquio con il Presidente Obama decisivo per la cancellazione delle sanzioni, dando un segnale atteso dal suo popolo circa il

cambiamento avvenuto e di quello che deve ancora avvenire. Questi sono i mesi in cui sta cambiando una parte della storia del mondo e Aung San Suu Kyi e la Birmania sono protagoniste del cambiamento. Si dirà che i problemi che debbono affrontare sono enormi. Essi in realtà sono anche una grande opportunità.

Tutto ciò premesso l'Italia è accanto al Myanmar in Asia, in Europa, all'Onu. La politica e la società civile hanno aperto la strada e c'è da essere orgogliosi per il lavoro che svolgono. Oggi è il tempo di uno scambio ampio e profondo nel campo dell'economia, della cultura, della formazione. Per recuperare il tempo perduto. E per cogliere nel cambiamento un'opportu-

nità per il Paese, ricco di risorse e di umanità. Ne abbiamo visto traccia a Bagan, antica capitale dell'impero birmano, valle di templi buddisti, colpita da un terremoto proprio tra il 23 e il 24 agosto. Una catena umana, di monaci, donne, uomini, ragazzi, a svuotare le macerie dai templi. Tutti i giorni, in una gara di solidarietà che non fa distinzioni.

Dopo la recente visita in Italia di una delegazione di parlamentari e di funzionari birmani, le relazioni tra Italia e Birmania prevedono l'arrivo a Roma di Aung San Suu Kyi, nel maggio del 2017, per prendere parte al G7 dei Parlamenti del mondo.

ALLEGATO 5

**Sugli esiti della missione svolta a New York in occasione della 71^{ma}
Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (20-23 set-
tembre 2016).**

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Una delegazione della III Commissione, guidata dal presidente Fabrizio Cicchitto ed altresì composta dagli onorevoli Andrea Manciuoli, vicepresidente, e Gianluca Pini, ha preso parte alla settimana inaugurale della 71^{ma} Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, svoltasi a New York dal 19 al 23 settembre 2016.

Il programma di incontri della settimana ha previsto, oltre alla partecipazione alla Sessione di apertura e a taluni eventi collaterali dell'Assemblea Generale, incontri bilaterali con delegazioni governative e parlamentari di Stati Uniti, Federazione Russa, Iraq, Ucraina, Vietnam, nonché con il Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell'Onu per la Libia, Martin Kobler, con la comunità italiana residente a New York e con rappresentanti di *think tank*, specializzati sui temi della sicurezza geopolitica.

Il colloquio con la delegazione parlamentare del Senato degli Stati Uniti ha consentito, in piena campagna elettorale per il rinnovo del Presidente, il confronto della delegazione con un esponente democratico, il senatore Christopher Coons, ed un esponente repubblicano, il senatore Ron Johnson, con i quali sono stati analizzati i nodi di politica internazionale che impegnano l'Europa sul versante orientale e su quello Mediterraneo, con particolare attenzione ai temi dell'immigrazione e della lotta contro il terrorismo fondamentalista. Quest'ultimo punto è stato rappresentato dal senatore Johnson come il primo obiettivo della politica estera americana rispetto al *Daesh*, laddove è emerso che gli Stati Uniti non

assolvono più al ruolo storico di « poliziotto mondiale », e che si tratta di un tema di rilievo per la sicurezza nazionale, da risolvere nel medio-lungo periodo. Il senatore Coons ha invece sollevato il tema della Libia, strategico per la gestione dell'emergenza rifugiati e per il quale l'Italia potrà avere un ruolo anche nella prospettiva di ripresa economica.

Nel successivo incontro, richiesto dal presidente della Commissione Esteri del Consiglio della Federazione russa, Konstantin Kosachev, è stato rivolto un invito alla delegazione italiana affinché si rechi in visita in Russia in restituzione della missione svolta a Roma dal presidente Kosachev. Il primo tema proposto dall'interlocutore russo ha riguardato le polemiche sulle restrizioni al diritto di espressione rispetto al tema dei matrimoni omosessuali sulla base dell'argomento secondo cui su una questione di simile delicatezza debba essere preservata la libertà di coscienza dei minori. Il secondo tema ha riguardato la crisi ucraina alla luce della difficoltà da parte di Kiev di esercitare pieno controllo sulle aree di confine controllate dai ribelli. Il presidente Kosachev ha quindi evidenziato le criticità connesse al Nono Paragrafo degli Accordi di Minsk, nonché alla parte del Quinto Paragrafo dedicato all'amnistia e alla grazia, segnalando come le riforme costituzionali, lo svolgimento di elezioni locali e i provvedimenti di amnistia rappresentino precondizioni rispetto alla questione dei confini. Da parte russa sarebbero, secondo Kosachev, stati assicurati tre adempimenti fondamentali:

un'azione di persuasione nei confronti delle popolazioni ucraine filorusse al rispetto della propria appartenenza all'Ucraina, alla rinuncia ad ogni forma di controllo rispetto ad altri territori ucraini e alla rinuncia ad assumere iniziative legali finalizzate alla secessione. Ciononostante, da parte ucraina perdura l'inadempimento di importanti punti dell'Accordo a causa dell'assenza del necessario consenso parlamentare e politico. In generale, la situazione è densa di aree grigie, sia rispetto al ruolo della Russia sia a quello del governo di Kiev, che rappresenta una minaccia per le popolazioni culturalmente ed etnicamente legate alla Russia. Il presidente Kosachev ha richiamato il caso della Cecenia per ricordare che uno sblocco della situazione è possibile quando tutte le parti in causa sono riconosciute e coinvolte nel processo politico. Quanto agli eventi di piazza Maidan, Kosachev ha evidenziato la lettura forzata da parte europea di tale vicenda, laddove essa è consistita nella lotta tra due schieramenti politici, di cui uno divenuto vincitore con metodi illegali. Il presidente Kosachev si è intensamente confrontato con il presidente Cicchitto sui temi sopracitati, con particolare riferimento ai temi dello Stato di diritto e ad una difforme interpretazione dei fatti di Maidan, quale portato di una storia risalente e culminata, da parte russa, con l'annessione della Crimea quale *vulnus* tuttora aperto nel diritto internazionale. Il presidente Cicchitto ha richiamato la condizione di guerra asimmetrica e strisciante, che impedisce a Kiev di procedere oltre nei progetti di regionalizzazione e di riforma costituzionale. D'altra parte, le sanzioni alla Russia sono frutto di una proposta tedesca e ad oggi non vi è sul tavolo altro se non il testo di Minsk, da attuare nella sua globalità. Il resto della delegazione italiana ha contribuito definendo l'Ucraina un ponte tra l'Unione europea e la Russia, condividendo talune criticità dell'intervento NATO in Serbia e sottolineando che la Russia ha in Europa più amici di quanto non si pensi. Quanto alla Siria,

nel convenire sulle cause storiche della crisi in atto, Kosachev ha ribadito che la Russia tutela la stabilità della Siria e non il potere personale di Assad, al fine di scongiurare un'implosione simile a quella avvenuta in Libia a causa di errori commessi dai maggiori Paesi europei.

La delegazione ha quindi incontrato il Ministro degli esteri dell'Iraq, Ibrahim Al-Eshaiker Al-Jaffari, che ha dato conto del percorso di democratizzazione in atto in Iraq soprattutto grazie alla presenza in Parlamento di tutte le componenti etniche e sociali del Paese, incluse le donne. Nella compagine costituzionale irachena ha indicato il Primo Ministro quale figura centrale, seguito dal Presidente della Repubblica, di regola appartenente all'area sunnita e curda. La terza carica dello Stato è rappresentata dal presidente del Parlamento, di provenienza arabo-sunnita. Il rapporto tra mondo sunnita e sciita all'interno delle istituzioni è in tal modo assicurato a tutti i livelli amministrativi. Ciò premesso, il Paese affronta l'aspro confronto con *Daesh*, da non confondere con le diverse anime, etniche e non, presenti all'interno dell'Islam. Peraltro, la propaganda di *Daesh* è incentrata su presunti crimini ai danni del mondo sunnita, laddove le responsabilità del cosiddetto Stato islamico sono universalmente condivise da tutta la popolazione irachena, anche da quella sunnita. In questi due anni è stato comunque possibile respingere *Daesh* al di là delle linee conquistate nel 2014 e oggi la battaglia finale è per la riconquista della città di Mosul. Al-Jaffari ha dato atto del contributo dell'Italia sul piano diplomatico e militare e degli ottimi rapporti sul piano commerciale. È stato anche trattato il rapporto tra Baghdad e Teheran, con cui si preserva un clima di buon vicinato e di gestione comune della grave crisi di sicurezza regionale.

Connesso ai precedenti incontri, è stato il colloquio con l'Inviato Speciale dell'ONU per la Libia, Martin Kobler, da cui è emersa una preoccupante carenza di dialogo rispetto al Generale Haftar e una complessiva carenza di riconoscimento ri-

spetto allo sforzo profuso dalle Nazioni Unite. Kobler, impegnato in quei giorni nella gestione della decisione dell'esercito libico rispetto all'assunzione di funzioni legislative sottratte ad una inerte Camera dei rappresentanti, ha ringraziato l'Italia per la decisione sull'apertura di un ospedale militare a Misurata. Inoltre, se i dati risalenti al mese di agosto testimoniano una sostanziale sparizione di *Daesh* dalla scena libica, Kobler ha confermato il duro scontro tra il Generale Haftar e le truppe di Misurata, formalmente poste sotto il controllo di Serraj. La personalità di Haftar si conferma come pregiudiziale alla realizzazione della *roadmap* adottata dalla Comunità internazionale, a causa del rifiuto del Generale di riconoscere gli accordi politici siglati, lo stesso Consiglio di Presidenza e per la sua gestione separata di accordi con le società petrolifere, grazie ai quali Haftar ha conquistato il controllo sulla cosiddetta « Mezzaluna del petrolio ». La consistenza di *Daesh*, attualmente polverizzato nella sua presenza territoriale, ammonta a circa 2-3 mila unità, di cui 150 situate a Tripoli e 500 destinate al martirio suicida. Occorre in particolare tenere conto delle relazioni tra i salafiti libici, tra i quali figura il Mufti di Tripoli, e Al Qaeda.

D'altra parte, le truppe di Haftar sono a loro volta frammentate, derivando in parte dalla guardia di Gheddafi e, in parte, da gruppi mercenari provenienti dal Sudan o dal Ciad. In costanza di embargo, Haftar provvede peraltro al commercio illegale di armi ma non anche ai relativi pezzi di ricambio. D'altra parte, le forze di Misurata sono in espansione, pur avendo registrato perdite per circa 600 unità, che rappresentano un peso rilevante per una città di piccole dimensioni, quale è Misurata.

L'onorevole Manciuilli ha interagito con l'Inviato speciale Kobler insistendo sull'importanza, condivisa opportunisticamente da Haftar, che il territorio libico resti unitario e sulla debolezza del fronte dei cosiddetti federalisti. Ha prospettato l'esigenza che il Governo di Serraj, per accrescere il proprio consenso interno, operi per offrire di più ai cittadini libici

a fronte degli altri schieramenti interni e delle ingenti risorse finanziarie disponibili in termini di risorse di valuta e della quantità di libici che ancora percepiscono entrate statali. Manciuilli ha paragonato il quadro libico a quello bosniaco del passato, quanto all'assenza di un esercito terzo presente sul terreno con ruolo di interposizione e alla distanza geografica che separa le stesse Nazioni Unite, basate a Tunisi, dal contesto locale. Occorre in questa fase attuare l'accordo-quadro negoziato in origine da Bernardino Leon, con particolare riferimento ad un'entrata a pieno regime del Consiglio di presidenza. Alla luce di quanto detto, quest'ultimo deve sollecitamente dotarsi di una forza militare propria ed operare alla pacificazione interna sulla base delle risoluzioni dell'Onu, al fine innanzitutto di impedire al generale Haftar di avanzare pretese sul comando militare. Ciò che preoccupa è l'assenza di un sistema di *intelligence* affidabile e l'assenza di ministri degli interni o della difesa, come pure la rete di interessi internazionali e regionali che gravita intorno alla Libia, e che include l'Egitto, afflitto da una crisi economica senza precedenti e dalla necessità di esportare forza lavoro al di fuori dei propri confini almeno per i prossimi due anni.

Nella fase finale della missione il presidente Cicchitto e l'onorevole Pini hanno incontrato il Ministro degli Affari Esteri dell'Ucraina, Pavlo Klimkin, impegnato in quei giorni in riunioni presso il Consiglio di Sicurezza per le indagini relative all'aereo precipitato su suolo ucraino. La visita si è svolta nel solco del rapporto di amicizia bilaterale cui ha contribuito la visita della delegazione della Commissione esteri italiana nel 2014 e che potrà essere reiterata, secondo quanto riferito dal presidente Cicchitto, entro la fine della legislatura. Il ministro Klimlin ha ringraziato il Parlamento italiano per il sostegno assicurato durante i fatti di piazza Maidan e ha sottolineato l'importanza della situazione in Donbass per l'intero sistema di sicurezza europeo. Ha

quindi valutato la strategia di Putin, interessato all'instabilità e frammentazione della regione, non anche alla condizione delle minoranze filorusse presenti in territorio ucraino o, ad esempio, georgiano. Il suo intento destabilizzatore lo porta, inoltre, a sostenere forze politiche anti-sistema di sinistra e di destra presenti nei vari Paesi europei. Nei confronti dell'Ucraina Mosca attua una tecnica da guerra ibrida, fondata anche su importanti leve economiche. In questo quadro, l'Italia rappresenta un anello debole a causa della crisi dei rifugiati, del difficile passaggio economico e del ruolo crescente svolto dal Movimento di Beppe Grillo. Il fallimento regionale potrà, secondo Klimkin, avere delle ripercussioni sulla decisione relativa alla estensione delle sanzioni.

Sulla situazione interna Klimkin ha riferito circa la determinazione della società ucraina a difendere l'autonomia da Mosca, come pure circa il coinvolgimento di circa trecentomila persone di lingua russa nei combattimenti tuttora in atto.

Per il Ministro Klimkin l'Ucraina fa parte degli *asset* dell'Unione europea, cui tocca decidere con quale Russia intenda avere relazioni da partner privilegiato. È in ogni caso essenziale collaborare in modo coeso verso questa direzione, data la centralità di Mosca nel quadro geopolitico mondiale, superando tuttavia lo *choc* derivante dall'annessione della Crimea. L'Italia potrà avere un ruolo chiave nella questione della solidarietà europea a Kiev, di cui sia l'Ucraina sia la stessa UE hanno grande bisogno.

Il presidente Cicchitto ha ribadito la sua visione sulla questione russo-ucraina, quale tema che include un profilo di autodeterminazione dei popoli, connesso alla storica rinuncia di Kiev ad una propria industria nucleare; delicati equilibri geopolitici, per cui oggi l'Ucraina deve potere essere libera di decidere del proprio futuro libera da condizionamenti e conflitti esterni ed interni, più o meno espliciti; infine, un'errata impostazione del dibattito tra Paesi europei del nord e del sud, divisi sulla linea nei confronti di

Mosca e sulla gestione della crisi migratoria e lotta contro il terrorismo. Occorre correggere questa ottica, senza cedere ad estremismi, adottando una visione d'insieme che guardi a Mosca nel complesso delle sue dinamiche imperiali proiettate verso ovest ma anche nel Mediterraneo e nel Medioriente e, in particolare, in Siria.

Quanto all'attuazione degli Accordi di Minsk, il ministro Klimkin ha segnalato le difficoltà insite nella visione russa che tende a legittimare le forze presenti in Ucraina che nel 2014 hanno sostenuto il potere di Putin. Oggi il Donbass è militarmente controllato dalla città russa di Rostov e politicamente da Mosca. Kiev pretende, invece, un livello minimo di sicurezza, da conseguire anche grazie alla presenza dell'OSCE, per potere poi svolgere regolari elezioni. In sintesi la Russia e l'Ucraina continuano a perseguire obiettivi diversi e ad interpretare in modo diverso la sequenza da dare ai vari tasselli che compongono gli Accordi di Minsk. In generale, la linea di Putin sembra anche essere segnata da un attendismo volto a mobilitare l'opinione pubblica russa a suo favore.

L'ultimo incontro di natura politico-istituzionale è stato quello con il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri del Vietnam, Pham Binh Minh, richiesto dalla delegazione della Camera anche in vista della missione programmata per il mese di gennaio 2017. Il colloquio si è incentrato sui temi della regione del Pacifico e del Mar della Cina in connessione con il ruolo giocato da Pechino e le crescenti tensioni tra le Coree. Il Presidente Cicchitto, oltre ad un'analisi complessiva, ha affrontato con l'interlocutore vietnamita una valutazione sul cosiddetto *Pivot to Asia*, impresso dalla Segretaria di Stato Clinton alla politica estera statunitense. Il Ministro vietnamita ha dato atto dei buoni rapporti bilaterali e della partnership strategica tra Italia e Vietnam, confermata dalla prossima visita in novembre del presidente del Vietnam in Italia. Ha auspicato maggiori investimenti italiani nella regione, dando atto del sostegno

assicurato dalla Commissione rispetto al ruolo egemone che la Cina gioca nella contesa sulle isole del Mar della Cina, dove Pechino rivendica un controllo pari all'80 per cento dei territori. Pechino non ottempera alle norme del diritto inter-

nazionale del mare malgrado le pressioni che riceve da parte di molti Paesi influenti, inclusi gli Stati Uniti. In tal senso ha valutato opportuna e auspicabile una prossima visita della Commissione in Vietnam.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. C. 4079 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	112
Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. C. 4008, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	115
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	121
Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 261 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Ulteriore nuovo testo C. 1658 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	123

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro « Elicottero da esplorazione e scorta » e relativo supporto logistico iniziale. Atto n. 340 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	126
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 261 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	126
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	130

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza
del vicepresidente Edoardo FANUCCI. —

Interviene la sottosegretaria di Stato per
l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.

C. 4079 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge di ratifica in esame è corredato di relazione tecnica, che dà conto degli oneri riferiti all'Accordo nel suo complesso nonché di quelli ascrivibili a specifiche previsioni del medesimo. Esaminando in sintesi i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo alla preventiva definizione, in sede UE, degli apporti degli Stati membri, cui seguiranno appositi provvedimenti normativi che provvederanno a quantificare e coprire i relativi oneri finanziari di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo, e in merito alla stima degli oneri di missione, indicati all'articolo 5, comma 2, del disegno di legge, che appaiono coerenti con le ipotesi esplicitate nella relazione tecnica medesima. Per quanto riguarda le risorse finanziarie per assistere i Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo, la relazione tecnica individua nel contributo italiano al *Green Climate Fund*, previsto dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, lo strumento per soddisfare tale obbligo nelle more dell'adozione dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 4 del medesimo disegno

di legge. Ritiene che andrebbe precisato se detto contributo sia idoneo a garantire, per il periodo indicato, l'integrale adempimento degli obblighi di cui al citato articolo 9, paragrafo 1. Inoltre, ritiene opportuno che sia chiarito se i suindicati provvedimenti normativi di cui all'articolo 4 del disegno di legge disciplineranno anche le modalità di adempimento di tali obblighi, tenuto conto che lo stesso articolo 4 fa riferimento esclusivamente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo medesimo. Detto chiarimento appare opportuno anche alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica, secondo la quale le stime in essa riportate riguardano gli oneri derivanti dalle sole disposizioni dell'Accordo che generano obblighi immediati per le parti in vista del futuro trasferimento di risorse verso i Paesi in ritardo di sviluppo e quelli maggiormente a rischio per gli impatti derivanti dal cambiamento climatico in atto: andrebbe quindi chiarito l'oggetto specifico dei futuri provvedimenti normativi indicati dall'articolo 4 del disegno di legge di ratifica e, quindi, le tipologie di oneri che potranno eventualmente essere oggetto di quantificazione e copertura nell'ambito dei medesimi provvedimenti.

Per quanto riguarda il previsto incremento del contributo nazionale all'UNFCCC a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito alla prudenzialità dell'ipotesi secondo cui il contributo finanziario dell'Italia potrebbe essere incrementato fino al 50 per cento di quello attualmente dovuto, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa la congruità della previsione di un limite di spesa in relazione al predetto impegno internazionale.

Per quanto riguarda gli scambi informativi sui gas a effetto serra e sui contributi nazionali, di cui all'articolo 13, paragrafo 7, dell'Accordo, nonché le attività di cooperazione che, in base alla relazione tecnica, saranno svolte con risorse disponibili in bilancio nonché con il ricorso a strumenti previsti dalla vigente

normativa, quale il Fondo di cui all'articolo 8 della legge n. 125 del 2014, ritiene opportuno acquisire conferma dal Governo circa l'effettiva possibilità di utilizzare tali mezzi finanziari senza pregiudicare impegni di spesa o interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 5 del disegno di legge di ratifica stabilisce, al comma 1, che all'onere derivante dalle spese di missione, valutato in euro 493.045 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle altre spese derivanti dall'adesione all'Accordo in esame e dagli articoli 6, 11 e 12 del medesimo Accordo, pari a euro 1.450.000 per l'anno 2017 e a euro 2.050.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2016-2018 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le necessarie disponibilità. Fa altresì presente che il predetto articolo 5 del disegno di legge stabilisce, al comma 2, che all'onere derivante dall'articolo 3 dell'Accordo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale relativo al bilancio triennale 2016-2018 di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, salvo l'opportunità, dal punto di vista meramente formale, di specificare, al comma 1, il carattere annuale degli oneri autorizzati, in misura pari ad euro 2.050.000, a decorrere dal 2018 nonché di precisare, al comma 2, che il fondo speciale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, è quello di «conto capitale», anziché di «parte capitale» come attualmente indicato dal testo.

Osserva, inoltre, che l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge di ratifica reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente comma 1 alle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito del programma «Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale proposito, occorre rammentare che la legge n. 163 del 2016 ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. In particolare, evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma della contabilità pubblica, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di un programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del Ministero interessato. Ciò posto, per quanto la clausola di salvaguardia di cui al citato articolo 3, comma 3, non appaia incoerente rispetto alla nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è in prima lettura presso la Camera ritiene necessario valutare l'opportunità di adeguare la formulazione del testo all'entrata in vigore della nuova disciplina, provvedendo conseguentemente a sopprimere, all'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, i commi 3 e 4, dovendosi intendere automaticamente applicabile, in caso di sfioramento degli oneri rispetto alle previsioni, la procedura di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*,

della legge di contabilità pubblica. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che il contributo italiano al *Green Climate Fund* (GCF), previsto dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, corrisponde all'impegno assunto dal Governo di donare al GCF 250 milioni di euro per gli anni 2016-2018 e quindi appare idoneo a garantire, nelle more dell'adozione dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, l'integrale adempimento degli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relativi alle risorse finanziarie per assistere i Paesi in via di sviluppo.

Evidenzia altresì, come evidenziato dalla relazione tecnica, la congruità dell'onere autorizzato – consistente in una spesa aggiuntiva di circa il 50 per cento della quota attualmente dovuta dall'Italia (circa 1.200.000 euro/anno) pari a 600.000 euro – in relazione all'impegno internazionale relativo al previsto incremento del contributo nazionale alla *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Chiarisce che l'Italia, in quanto Paese sviluppato, già provvede a tenere registri sulle emissioni e a fornire i dati richiesti, in ottemperanza alla UNFCCC e al Protocollo di Kyoto, e pertanto gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 13, paragrafo 7, dell'Accordo potranno essere assolti nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente senza pregiudicare impegni di spesa o interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Considera inoltre necessario specificare, all'articolo 5, comma 1, del disegno di legge di ratifica, il carattere annuale degli oneri autorizzati, in misura pari ad euro 2.050.000, a decorrere dal 2018, nonché precisare, al comma 2 del medesimo articolo, che il fondo speciale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di coper-

tura, è quello di «conto capitale», anziché di «parte capitale» come attualmente indicato dal testo.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4079 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il contributo italiano al *Green Climate Fund* (GCF), previsto dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, corrisponde all'impegno assunto dal Governo di donare al GCF 250 milioni di euro per gli anni 2016-2018 e quindi appare idoneo a garantire, nelle more dell'adozione dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, l'integrale adempimento degli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relativi alle risorse finanziarie per assistere i Paesi in via di sviluppo;

appare congruo, come evidenziato dalla relazione tecnica, l'onere autorizzato – consistente in una spesa aggiuntiva di circa il 50 per cento della quota attualmente dovuta dall'Italia (circa 1.200.000 euro/anno) pari a 600.000 euro – in relazione all'impegno internazionale relativo al previsto incremento del contributo nazionale alla *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo;

l'Italia, in quanto Paese sviluppato, già provvede a tenere registri sulle emissioni e a fornire i dati richiesti, in ottemperanza alla UNFCCC e al Protocollo di Kyoto, e pertanto gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 13, paragrafo 7, dell'Accordo potranno essere assolti nel-

l'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente senza pregiudicare impegni di spesa o interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;

appare necessario specificare, all'articolo 5, comma 1, del disegno di legge di ratifica il carattere annuale degli oneri autorizzati, in misura pari ad euro 2.050.000, a decorrere dal 2018, nonché precisare, al comma 2 del medesimo articolo, che il fondo speciale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, è quello di «conto capitale», anziché di «parte capitale» come attualmente indicato dal testo;

considerato che:

l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge di ratifica reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente comma 1 alle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito di uno specifico programma dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

la legge n. 163 del 2016 ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime;

la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma della contabilità pubblica, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di un programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del Ministero interessato;

ritenuto pertanto che la clausola di salvaguardia di cui al citato articolo 5, commi 3 e 4, debba essere soppressa dovendosi intendere automaticamente applicabile, in caso di sfioramento degli oneri rispetto alle previsioni, la procedura di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, prevista proprio in relazione ad ogni legge recante previsioni di spesa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: euro 2.050.000 aggiungere la seguente: annui.

Conseguentemente al comma 2 del medesimo articolo sostituire le parole: parte capitale con le seguenti: conto capitale.

All'articolo 5, sopprimere i commi 3 e 4 ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

C. 4008, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, osserva che il progetto di legge di iniziativa governativa, già approvato con modificazioni dal Senato, reca all'articolo 11 una clausola di invarianza finanziaria ed è corredato di relazione tecnica, aggiornata alla luce delle modifiche apportate durante l'esame presso il Senato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Esaminando le disposizioni commentate dalla relazione tecnica e quelle che presentano comunque profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito agli articoli da 1 a 5, recanti norme sul delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e in particolare riguardo all'articolo 3, osserva che, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, « al fine di evitare ricadute finanziarie negative a carico della finanza pubblica, gli eventuali oneri stipendiali e contributivi derivanti dalla regolarizzazione dei lavoratori dovranno essere posti a carico del conto della gestione aziendale in presenza di condizioni economiche che ne consentano la sostenibilità ». In proposito andrebbe chiarito se siano quindi prefigurabili riflessi sulla finanza pubblica rispetto a quanto già scontato nelle previsioni tendenziali, in relazione a possibili casi di non sostenibilità economica per le imprese, tenuto conto che la stessa relazione tecnica sembra collegare a tale condizione l'invarianza finanziaria dell'intervento.

Con riferimento all'articolo 7, evidenzia che la norma prevede che le confische, ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, siano destinate ad alimentare il Fondo anti-tratta. In proposito, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica secondo la quale la destinazione dei proventi al Fondo suddetto, anziché al Fondo unico per la giustizia, configura una rinuncia a maggior gettito, atteso che le fattispecie di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale non sono attualmente san-

zionate con la confisca. Prende altresì atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, secondo la quale agli adempimenti disposti dal provvedimento in esame, eventualmente aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, con particolare riferimento a quelli connessi all'estensione delle misure di confisca, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo.

Riguardo all'articolo 8, che prevede norme in materia di rete del lavoro agricolo di qualità, rileva che le disposizioni in esame prevedono nuovi adempimenti a carico di amministrazioni pubbliche (INPS, AGEA, ANPAL). In proposito, la relazione tecnica precisa che il loro svolgimento avverrà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, così come, d'altra parte, indicato anche dalla clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11. Peraltro, con specifico riguardo alla cabina di regia, costituita presso l'INPS e alla quale parteciperanno, in base al testo in esame, anche il Ministero dell'interno, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, appare opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo circa la sostenibilità, nell'ambito delle risorse esistenti, dei compiti connessi alla partecipazione a tale strutture, anche con riguardo ad eventuali esigenze di adeguamento di strumenti informatici per l'elaborazione dei dati ed il monitoraggio.

Per quanto riguarda la convenzione che gli enti locali possono stipulare con i soggetti provvisti di autorizzazione per il trasporto di lavoratori agricoli, non ha osservazioni da formulare, in quanto la norma appare di carattere facoltativo e, quindi, realizzabile nell'ambito degli equilibri di bilancio degli enti interessati. Non ha infine osservazioni da formulare relativamente al comma 2 dell'articolo 8, alla luce di quanto evidenziato dalla relazione

tecnica, secondo la quale non viene modificata la tempistica dei versamenti contributivi attualmente in vigore.

Per quanto riguarda l'articolo 9, che reca disposizioni di supporto per i lavoratori agricoli stagionali, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo alla predisposizione del piano di interventi e alla sua attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza riportata all'articolo 11. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, che la tempistica di realizzazione degli interventi sia modulata in base alla verifica della disponibilità delle necessarie risorse.

In merito all'articolo 10, in materia di riallineamento retributivo nel settore agricolo, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica e della disposizione in base alla quale non si darà luogo alla restituzione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Peraltro, ai fini di una migliore comprensione del testo, ritiene opportuno che sia chiarito se, ed eventualmente in quale misura, le disposizioni siano suscettibili di incidere su posizioni pregresse, precisando le eventuali relative implicazioni di carattere finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che, con riferimento all'articolo 3, al fine di evitare ricadute finanziarie negative a carico della finanza pubblica, gli eventuali oneri stipendiali e contributivi derivanti dalla regolarizzazione dei lavoratori dovranno essere posti a carico del conto della gestione aziendale in presenza di condizioni economiche che ne consentano la sostenibilità, fermo restando che, anche qualora tali condizioni non si verificassero, gli effetti finanziari che ne deriverebbero sarebbero del tutto trascurabili.

Fa inoltre presente che all'articolo 7, la destinazione dei proventi delle confische per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo

603-bis del codice penale al Fondo anti-tratta, anziché al Fondo unico per la giustizia, configura una rinuncia ad eventuali maggiori entrate, atteso che la predetta disposizione amplia il novero delle ipotesi di confisca. Rileva che agli ulteriori adempimenti disposti dal provvedimento in esame a carico dell'amministrazione della giustizia – con particolare riferimento a quelli connessi all'estensione delle misure di confisca – si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Osserva, altresì, che alle eventuali esigenze di adeguamento degli strumenti informatici per l'elaborazione dei dati e per il monitoraggio da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, connesse ai compiti attribuiti alle medesime amministrazioni dall'articolo 8, recante norme in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità, si potrà far fronte nell'ambito delle risorse già stanziare per spese informatiche.

Chiarisce, inoltre, che la realizzazione concreta degli interventi previsti dal piano per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, di cui all'articolo 9, avverrà solo successivamente alla verifica della disponibilità delle necessarie risorse.

Evidenzia, infine, che l'articolo 10, che è volto a chiarire la portata normativa di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 510 del 1996 in materia di riallineamento retributivo nel settore agricolo incidendo su quelle posizioni pregresse non ancora definite e ancora oggi oggetto di contenzioso, non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli già valutati all'atto dell'introduzione degli accordi di riallineamento di cui al citato articolo 5.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4008, approvato dal Senato, recante Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del

lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'articolo 3, al fine di evitare ricadute finanziarie negative a carico della finanza pubblica, gli eventuali oneri stipendiali e contributivi derivanti dalla regolarizzazione dei lavoratori dovranno essere posti a carico del conto della gestione aziendale in presenza di condizioni economiche che ne consentano la sostenibilità, fermo restando che, anche qualora tali condizioni non si verificassero, gli effetti finanziari che ne deriverebbero sarebbero del tutto trascurabili;

all'articolo 7, la destinazione dei proventi delle confische per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale al Fondo anti-tratta, anziché al Fondo unico per la giustizia, configura una rinuncia ad eventuali maggiori entrate, atteso che la predetta disposizione amplia il novero delle ipotesi di confisca;

agli ulteriori adempimenti disposti dal provvedimento in esame a carico dell'amministrazione della giustizia – con particolare riferimento a quelli connessi all'estensione delle misure di confisca – si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

alle eventuali esigenze di adeguamento degli strumenti informatici per l'elaborazione dei dati e per il monitoraggio da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, connesse ai compiti attribuiti alle medesime amministrazioni dall'articolo 8, recante norme in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità, si potrà far fronte nell'ambito delle risorse già stanziare per spese informatiche;

la realizzazione concreta degli interventi previsti dal piano per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che

svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, di cui all'articolo 9, avverrà solo successivamente alla verifica della disponibilità delle necessarie risorse;

l'articolo 10, che è volto a chiarire la portata normativa di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 510 del 1996 in materia di riallineamento retributivo nel settore agricolo incidendo su quelle posizioni pregresse non ancora definite e ancora oggi oggetto di contenzioso, non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli già valutati all'atto dell'introduzione degli accordi di riallineamento di cui al citato articolo 5;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere sul testo del provvedimento testé formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Placido 8.03, che prevede, tra l'altro, l'adozione di non meglio precisate ulteriori misure di sostegno economico all'emersione di lavoro non regolare per quei datori di lavoro, imprenditori e non, che regolarizzano i rapporti di lavoro subordinato in essere, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di regimi di aiuto *de minimis*. L'articolo aggiuntivo in commento prevede altresì la definizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di misure di sostegno settoriale all'uscita

dalle situazioni di irregolarità, senza tuttavia procedere ad una quantificazione degli oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria;

Massimiliano Bernini 8.010, che reca modifiche in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio, autorizzando una spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 e provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Chimienti 1.03, che prevede che allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro spetti anche l'iscrizione al collocamento lavorativo e il diritto all'integrazione delle retribuzioni percepite fino a concorrenza con il corrispettivo minimo salariale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Placido 7.1, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 agosto 2003, n. 228, specifiche misure finanziarie volte a garantire, tra l'altro, l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;

Massimiliano Bernini 8.28, che prevede che gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego nonché gli ulteriori soggetti di

cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, del presente provvedimento accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Placido 8.4 e 8.9, che sono volte ad eliminare il carattere facoltativo dell'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità da parte dei soggetti indicati all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, del presente provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

Placido 8.8, che prevede l'istituzione presso i centri per l'impiego di liste di prenotazione gestite con procedura telematica nonché l'istituzione in via sperimentale di sportelli di collocamento lavorativo operanti nell'arco dell'intera giornata abilitati alla validazione dei buoni lavoro. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Placido 8.7, che affida al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con altri Dicasteri, il compito di individuare e periodicamente revisionare gli indici di congruità atti a definire il rapporto tra la qualità e la quantità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, prevedendo la compartecipazione, con finalità di supporto tecnico e scientifico, degli atenei e degli organi ispettivi operanti sul territorio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Chimienti 8.22, che prevede, tra l'altro, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuovano in via sperimentale lo sviluppo di apposite applicazioni installabili sui dispo-

sitivi portatili che consentano ai datori di lavoro di informare rapidamente i soggetti iscritti nelle liste di prenotazione delle offerte di lavoro sopraggiunte. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

gli identici Placido 8.17 e Altieri 8.57, che prevedono che alle attività di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 l'INPS provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie prevista a legislazione vigente e non anche, come invece previsto dal testo in esame, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della riformulazione della clausola di invarianza prevista dagli emendamenti in esame;

Placido 8.18, che prevede che i datori di lavoro, imprenditori e non, siano sottoposti a controlli ulteriori per i successivi cinque anni dall'ottenimento dei benefici di cui al presente decreto, da parte di nuclei ispettivi misti costituiti da ispettori del lavoro, forze dell'ordine, corpo forestale dello Stato e polizia locale. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Placido 8.20, che prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia istituito un marchio che certifichi l'adozione di principi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato *Capofree*. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Rizzetto 8.32, che prevede l'istituzione di un sistema che preveda uno specifico segno distintivo sull'etichettatura dei prodotti delle imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Al riguardo, considera opportuno acquisire

l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Placido 8.01, che prevede l'istituzione di un marchio volontario che attesti la regolarità dei rapporti di lavoro e l'adesione ad uno specifico regime di controllo, da apporre sui prodotti delle imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Placido 8.08, che è volto a riconoscere al denunciante una misura premiale che preveda il diritto al collocamento lavorativo e forme di reinserimento lavorativo per chiamata diretta anche per coloro che denunciano omissioni od irregolarità di aziende aderenti e non alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Rizzetto 8.09, che prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, nell'ambito della definizione degli obiettivi di produttività annuali, ad attribuire specifico rilievo ai controlli profusi dai servizi ispettivi del lavoro con il potenziamento di risorse finanziarie e umane, in particolare nel settore agricolo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;

Chimienti 9.6, che prevede che nel piano di interventi sia inserito un programma di ispezioni e controlli presso i luoghi di raccolta, da aggiornare annualmente e da realizzare attraverso l'impiego di apposite *task-force* costituite da ispettori del lavoro, forze dell'ordine e polizia locale. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta

emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;

Chimienti 9.5, che prevede l'adozione di un piano di interventi volto a istituire presidi medico-sanitari mobili per assicurare, tra l'altro, interventi di prevenzione e di primo soccorso in prossimità dei luoghi di raccolta. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;

Placido 9.01, che prevede, tra l'altro, che nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, sia rilasciato al lavoratore straniero un permesso di soggiorno che consente anche l'accesso alle prestazioni previdenziali dovute in relazione ai periodi di lavoro accertati, ai servizi assistenziali e allo studio. Si prevede inoltre che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, specifiche misure finanziarie volte a garantire, tra l'altro, l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice. Esprime, altresì, nulla osta sulle restanti proposte emenda-

tive comprese nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 7.1, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9, 8.17, 8.18, 8.20, 8.22, 8.28, 8.32, 8.57, 9.5 e 9.6, e sugli articoli aggiuntivi 1.03, 8.01, 8.03, 8.08, 8.09, 8.010 e 9.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

C. 2305 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in esame è stato già esaminato dalla Commissione bilancio che, riscontrando nel testo numerose criticità dal punto di vista finanziario, in data 28 settembre 2016, ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di venti giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. Ricorda altresì che nella successiva seduta del 12 ottobre scorso la sottosegretaria De Micheli ha comunicato di non essere in grado di trasmettere la relazione tecnica richiesta, prima di sette giorni a decorrere dalla medesima data. Avverte che, alla luce di tali precisazioni, il presidente Boccia ha

quindi inviato una lettera al presidente della IX Commissione, competente nel merito, con la quale ha rappresentato l'opportunità di valutare l'eventuale richiesta alla Presidenza della Camera del differimento di almeno una settimana della discussione del provvedimento in Assemblea, in modo da consentire alla Commissione bilancio di esprimere il proprio parere alla Commissione di merito e non direttamente all'Assemblea. Fa tuttavia presente che nella medesima data la IX Commissione ha ritenuto di concludere comunque l'esame in sede referente del provvedimento, conferendo il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul medesimo. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se sia in grado di trasmettere la relazione tecnica richiesta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che, nonostante un sollecito in tal senso, la relazione tecnica non risulta ancora pervenuta. Chiede pertanto un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, preso atto delle informazioni testé rese dalla rappresentante del Governo, ritiene che, qualora dovesse nel frattempo pervenire la relazione tecnica richiesta, la Commissione bilancio potrebbe essere nuovamente convocata su tale punto all'ordine del giorno già al termine della odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.

C. 261 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, rileva che oggetto dell'esame è il testo unificato elaborato dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro), come risultante dalle proposte emendative approvate dalle medesime Commissioni. Osserva inoltre che il testo reca, all'articolo 5, una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento e non è corredato di relazione tecnica. Esaminando le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.

In merito all'articolo 2, che prevede una delega al Governo in materia di formazione del personale, rileva che alcuni dei principi e dei criteri direttivi appaiono potenzialmente suscettibili di determinare oneri a carico di asili nido e di scuole per l'infanzia, nonché delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili. In particolare, fa riferimento: alla verifica dei requisiti di idoneità, da effettuare anche con cadenza periodica; alla previsione di percorsi di formazione professionale continua; alla previsione di adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni nelle strutture. Nei casi in cui dette strutture siano gestite da soggetti pubblici potrebbe quindi verificarsi un incremento degli oneri di gestione delle stesse, con possibili riflessi sulla finanza pubblica. Peraltro, il comma 3 reca una clausola di invarianza finanziaria. Ritiene quindi che andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa la sostenibilità degli adempimenti da definire nell'esercizio della delega nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 prevede che all'attuazione della delega conferita ai sensi del medesimo articolo 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò posto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di inserire, ove ne ricorrano

i presupposti, un richiamo alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale qualora, in sede di conferimento della delega, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Sul punto considera comunque opportuno acquisire l'avviso da parte del Governo.

Riguardo all'articolo 2-bis, che prevede le linee guida sulle modalità di visita nelle strutture, con specifico riferimento alle strutture pubbliche, ritiene che andrebbe escluso che le nuove modalità di visita possono delineare aggravii organizzativi ed amministrativi, suscettibili di determinare maggiori costi.

Per quanto riguarda l'articolo 3, che reca disposizioni in materia di sistemi di videosorveglianza, rileva che le disposizioni riguardanti l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso sono configurate come di carattere facoltativo. Sarebbe peraltro utile una conferma che detta facoltà, stante la clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, possa essere esercitata dagli enti pubblici interessati esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili e, per quanto attiene agli enti dotati di autonomia finanziaria, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati.

Non ha osservazioni da formulare circa gli adempimenti in capo a soggetti appartenenti al perimetro delle pubbliche amministrazioni – Garante per la protezione dei dati personali, Ministero dell'istruzione, Ispettorato nazionale del lavoro – nel presupposto che ad essi si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Anche a tal proposito ritiene opportuna una conferma.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI avverte che sono in via di perfezionamento le necessarie verifiche sui profili di carattere finanziario del provvedimento. Ciò posto, si riserva pertanto di fornire i chiarimenti richiesti, che a suo giudizio potranno comunque rendersi disponibili già nel corso della giornata odierna.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, preso atto delle informazioni testé rese dalla rappresentante del Governo, ritiene che, qualora dovessero nel frattempo pervenire i necessari elementi conoscitivi, la Commissione bilancio potrebbe essere nuovamente convocata su tale punto all'ordine del giorno già al termine delle votazioni della odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Ulteriore nuovo testo C. 1658.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati e che il testo originario della proposta non è corredato di relazione tecnica. Fa presente che una precedente versione del testo, elaborata dalla Commissione di merito a seguito dell'approvazione delle proposte emendative nella seduta del 14 ottobre 2014, è stata già esaminata dalla Commissione bilancio nella seduta del 14 gennaio 2015. Rammenta, inoltre, che nel corso di tale seduta la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo una relazione tecnica, pervenuta il 24 marzo 2015, e che nella predetta relazione tecnica, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, sono

stati evidenziati alcuni aspetti problematici relativi ai profili di quantificazione e di copertura finanziaria. Precisa quindi che sarà oggetto della presente relazione l'ulteriore nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito (Affari costituzionali), come risultante dalle modifiche approvate dalla medesima Commissione, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre 2016. Si soffermerà di seguito, in particolare, sulle disposizioni che presentano modificazioni sostanziali rispetto al precedente testo dell'ottobre 2014, oggetto della relazione tecnica, nonché sulle ulteriori disposizioni che presentano profili finanziari.

Sottolinea, in primo luogo, che l'articolo 4, in materia di strutture di prima assistenza e accoglienza, riformulato rispetto al testo precedente, apporta talune modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015. Andrebbe quindi chiarito, a suo avviso, se i costi di realizzazione e gestione delle strutture di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati possano o meno ritenersi ricompresi in quelli indicati dalla relazione tecnica riferita al decreto legislativo n. 142 del 2015; ciò in considerazione, da un lato, del fatto che il testo in esame sembra introdurre un requisito di esclusività nella destinazione delle strutture stesse ai minori non accompagnati e, dall'altro, della permanenza massima dei minori nelle strutture, fissata in 30 giorni dalla norma in esame mentre quella considerata ai fini della stima degli oneri di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015 risultava di 40 giorni.

Con riferimento all'articolo 5, concernente l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati, alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica riferita al precedente testo, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a verificare se la clausola di invarianza introdotta sia idonea ad escludere l'insorgenza di nuovi oneri e ciò anche in considerazione del fatto che le prestazioni previste non sembrerebbero modulabili in ragione delle risorse disponibili. Non formula invece osservazioni in ordine all'introduzione del riferimento al mediatore culturale, tenuto conto che il

decreto legislativo n. 142 del 2015 già prevede, per altre fattispecie, l'intervento di tale figura professionale, che quindi non dovrebbe generare nuovi oneri. In proposito considera comunque necessaria una conferma.

Rileva preliminarmente l'esigenza di una valutazione del Governo circa la sostenibilità, alla luce delle attuali disponibilità, degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6, in materia di indagini familiari, nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio. Andrebbe inoltre acquisito, a suo avviso, un chiarimento in merito ai compiti di cui al comma 3, assegnati al responsabile della struttura di prima accoglienza in relazione agli adempimenti connessi alla richiesta del permesso di soggiorno o di protezione internazionale. In particolare, ritiene che andrebbe confermato che anche tali compiti possano essere svolti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

In merito agli articoli 8 e 9, concernenti il rimpatrio assistito e il sistema informativo nazionale, rileva preliminarmente l'esigenza di un aggiornamento riguardo alle valutazioni già espresse dalla relazione tecnica riferita al precedente testo, in merito alle risorse occorrenti per l'attuazione delle disposizioni e alle relative disponibilità di bilancio. Andrebbe inoltre acquisita, a suo avviso, la valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità di ricondurre le spese derivanti dalle attività in questione entro il limite delle risorse disponibili: ciò in considerazione sia della natura delle attività connesse alle procedure di rimpatrio assistito, che sembrano assumere carattere non derogabile, sia degli adempimenti connessi al sistema informativo.

Con riferimento all'articolo 12, in materia di sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, nel rilevare che il nuovo testo in esame non provvede a quantificare espressamente gli oneri derivanti dall'articolo, ritiene opportuno acquisire una stima aggiornata dei medesimi, anche alla luce dei dati relativi ai flussi attuali di ingresso dei minori non accompagnati.

Con riferimento ai requisiti *standard* dei centri di accoglienza andrebbe chiarito, a suo avviso, in primo luogo quali siano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento di autorizzazione e accreditamento, sia con riferimento alla fissazione dei requisiti minimi da garantire in tutto il territorio nazionale sia in relazione all'autorità cui affidare l'accredimento e l'attività ispettiva e di controllo. In secondo luogo, segnala che andrebbe specificato in quale misura la norma implichi la necessità di un adeguamento delle strutture di accoglienza già esistenti, con conseguente aggravio di costi, anche con riferimento alle spese di gestione.

Appare necessario, a suo avviso, che il Governo chiarisca se le attuali disponibilità di bilancio siano sufficienti a garantire l'attuazione di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 14, in materia di diritto alla salute e all'istruzione, anche con riferimento ai « progetti specifici » previsti dalla norma. A tal fine, considera altresì utile l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento delle attività in questione.

In merito all'articolo 16, recante diritto all'assistenza legale, pur prendendo atto dell'inserimento della clausola di invarianza, fa presente che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a definire i prevedibili riflessi finanziari delle disposizioni, rispetto alle prassi già applicate in base alla normativa vigente. Ciò in considerazione del fatto che le attività previste e i relativi costi per le amministrazioni interessate sembrano assumere carattere non derogabile e quindi non riconducibile a limiti di spesa predefiniti.

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 17, in materia di minori vittime di tratta, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della clausola di invarianza a garantire l'attuazione delle disposizioni senza nuovi oneri. Per quanto attiene al comma 2, rinvia a quanto già osservato per gli articoli 15 e 16.

Per quanto concerne l'articolo 18, in materia di minori richiedenti protezione internazionale, rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 16.

Con riferimento all'articolo 21, recante disposizioni finanziarie, per quanto attiene ai profili di quantificazione, rinvia a quanto osservato con riferimento ai precedenti articoli 4 e 12. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 dispone che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 12 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Al riguardo, segnala che il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno (capitolo 2353) e, sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio relativa al triennio 2016-2018, reca uno stanziamento di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 120 milioni di euro per l'anno 2018. In relazione alla copertura proposta ravvisa la necessità di acquisire informazioni dal Governo in merito all'entità delle somme destinate, nell'ambito delle risorse del menzionato Fondo, alla realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle predette dotazioni, nonché l'ammontare delle risorse del medesimo Fondo per gli anni successivi al 2018. Segnala comunque che l'importo del Fondo per l'anno 2018 (120 milioni di euro, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio relativa al triennio 2016-2018) non appare capiente per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 12 del provvedimento in esame, quantificati dalla relazione tecnica consegnata il 24 marzo 2015 in riferimento alla precedente formulazione del testo in circa 138,9 milioni di euro su base annua (senza tener conto degli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'articolo 4). Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro « Elicottero da esplorazione e scorta » e relativo supporto logistico iniziale.

Atto n. 340.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2016.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 20.15.

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.

C. 261 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che, alla luce dell'istruttoria svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze, il provvedimento in esame, stante la sussistenza di talune specifiche criticità, dovrebbe essere corredato da apposita relazione tecnica tesa a dimostrarne la neutralità sul piano finanziario, come asserito dall'articolo 6 del provvedimento medesimo. Osserva come tale esigenza risulti in particolare avvertita con riferimento alla fase attuativa della delega legislativa, ed in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), inerente percorsi di formazione continua del personale coinvolto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, precisa preliminarmente che, con riferimento alla richiesta di relazione tecnica formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze sul provvedimento in esame, le criticità che motivano la richiesta della predetta relazione tecnica attengono a principi e criteri direttivi concernenti l'esercizio della delega di cui all'articolo 2. Al riguardo segnala che in precedenti occasioni la Commissione ha ritenuto sufficientemente cautelativo, per evitare che in sede di esercizio della delega si verificassero nuovi o maggiori oneri privi di copertura, il richiamo nel testo della legge della procedura di cui all'articolo 17, comma 2,

secondo cui qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. Ritiene pertanto che la Commissione potrebbe procedere comunque all'espressione di un parere favorevole, ponendo talune condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che prevedano in particolare all'articolo 3, comma 2, l'inserimento della citata disposizione e che gli schemi di decreto legislativo debbano essere corredati da relazione tecnica in modo da consentire un puntuale esame degli effetti finanziari derivanti dagli schemi medesimi in sede parlamentare. Ciò premesso, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 261 e abb.-A, recante Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

ritenuto che:

all'articolo 2, comma 2, sia necessario prevedere che lo schema di decreto legislativo sia corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, al fine di consentire in sede parlamentare una puntuale verifica degli effetti finanziari da esso derivanti;

al medesimo articolo 2, comma 2, sia altresì necessario prevedere che, in caso di ritrasmissione del testo alle Camere (qualora il Governo non intenda conformarsi

ai pareri parlamentari), debbano esprimersi nuovamente sia le Commissioni competenti per materia, sia quelle competenti per i profili finanziari;

poiché alcuni dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 2, potrebbero determinare oneri per la finanza pubblica, quantificabili solo all'atto dell'esercizio della delega, sia necessario integrare prudenzialmente la clausola di invarianza finanziaria, di cui al comma 3 del medesimo articolo 2, prevedendo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie;

la facoltà di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, prevista dall'articolo 4, debba essere esercitata dagli enti pubblici interessati, stante la clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili e, per quanto attiene agli enti dotati di autonomia finanziaria, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati;

le amministrazioni pubbliche competenti debbano provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 4, riguardanti la regolamentazione dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Lo schema di decreto legislativo aggiungere le seguenti: ", corre-

dato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, dopo le parole: Le Commissioni competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari.

All'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 3, terzo periodo, ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si rimette alle valutazioni della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Lauricella 4.3, che prevede l'installazione, non più su base facoltativa, di sistemi di videosorveglianza presso le strutture oggetto del presente provvedimento, senza tuttavia recare alcuna indicazione circa la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;

Di Vita 4.02, che prevede l'istituzione di una Autorità nazionale indipendente di vigilanza sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità, con compiti di ricerca e monitoraggio sulle situazioni di violenza, sfruttamento, maltrattamento e negligenza nei confronti dei disabili, senza tuttavia recare alcuna indicazione circa la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;

Sisto 6.50, che prevede l'istituzione di un fondo sperimentale con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019 destinato all'attuazione del presente provvedimento. Essa prevede altresì che alla copertura finanziaria dei predetti oneri si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al bilancio 2016-2018, in ciò determinando una dequalificazione della spesa non consentita dalla vigente disciplina contabile, posto che l'attuazione di alcune finalità della presente legge comporta oneri di parte corrente;

Martelli 6.51, volta a ridurre l'estensione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, sopprimendo il riferimento alla necessaria assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Martelli 2.10, che è volta a prevedere, con riferimento al personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, che la formazione obbligatoria iniziale e

permanente debba essere effettuata da parte dell'Azienda sanitaria locale competente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di fare fronte all'attuazione della proposta emendativa nel quadro della clausola di invarianza di cui all'articolo 2, comma 3, riferita all'esercizio della delega legislativa;

Costantino 2.17, che interviene sui principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, prevedendo che la sussistenza dei requisiti di idoneità ai fini della valutazione attitudinale degli operatori interessati dal provvedimento in esame sia accertata e certificata da personale qualificato della Azienda sanitaria locale competente per territorio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di fare fronte all'attuazione della proposta emendativa nel quadro della clausola di invarianza di cui all'articolo 2, comma 3, riferita all'esercizio della delega legislativa;

Martelli 2.23, che interviene sui principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, introducendo la previsione di un monitoraggio delle strutture oggetto del provvedimento in esame per le verifiche, da parte delle strutture medesime, del possesso di standard efficaci ed efficienti del servizio offerto. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di fare fronte all'attuazione della proposta emendativa nel quadro della clausola di invarianza di cui all'articolo 2, comma 3, riferita all'esercizio della delega legislativa.

Chimienti 2.32 e 2.34, che intervengono sui principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, prevedendo tra l'altro l'incremento e l'ampliamento del contingente di ispettori degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di fare fronte all'attuazione delle proposte emendative nel

quadro dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 2, comma 3, riferita all'esercizio della delega legislativa.

Di Vita 2.33, che interviene sui principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, introducendo la previsione di verifiche periodiche dello stato di servizio di operatori ed educatori volte, in particolare, alla rilevazione delle misure poste in essere specificatamente dai datori di lavoro per prevenire, eliminare o ridurre i fattori di rischio del logoramento psicofisico, anche in coordinamento con le regioni, gli enti locali, i nuclei ispettivi e di vigilanza e le aziende sanitarie locali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di fare fronte all'attuazione della proposta emendativa nel quadro dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 2, comma 3, riferita all'esercizio della delega legislativa.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti 2.23, 2.33 e 2.35, anche alla luce del parere approvato sul testo del provvedimento. Esprime, altresì, nulla osta sulle restanti proposte emendative comprese nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.10, 2.17, 2.30, 2.32, 2.34, 2.55, 4.3, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53 e sugli articoli aggiuntivi 4.02, 4.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, non-

ché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

C. 2305 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, constatando l'assenza della relazione tecnica, sottolinea che la Commissione si trova nell'impossibilità di esprimere il proprio parere. Pertanto, considerato che il provvedimento in esame è inserito all'ordine del giorno della seduta di domani dell'Assemblea, ritiene che di tale situazione debba essere edotta l'Assemblea stessa, anche al fine di valutare l'opportunità di disporre il rinvio in Commissione del progetto di legge in oggetto, alla luce delle numerose criticità che il provvedimento medesimo presenta dal punto di vista finanziario.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.25.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. C. 3880 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	131
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	143
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	144

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

C. 3880 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Domenico MENORELLO (CI), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3880, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di

imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.

Segnala preliminarmente come la Convenzione italo-rumena si inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni stipulate dall'Italia, al fine di evitare le doppie imposizioni. In particolare, evidenzia come l'esigenza di dotarsi di una convenzione in materia con la Romania derivi dalla necessità di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti residenti in una delle due Parti contraenti, mirando all'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione e a un'equilibrata ripartizione tra i due Paesi della materia imponibile.

La relazione illustrativa del disegno di legge evidenzia come la struttura della Convenzione – la quale corrisponde agli *standard* più recenti del modello elaborato dall'OCSE, discostandosene solo per taluni aspetti, in relazione ad aspetti particolari dei sistemi fiscali dei due Paesi – potrà costituire un quadro giuridico stabile, che consentirà alle imprese italiane di operare in Romania, nonché di avere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese, in condizioni pienamente concor-

renziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.

In tale ambito, nel ricordare la forte presenza in Romania di imprese italiane e, in particolare, di imprenditori operanti in territorio rumeno provenienti dal Veneto, sottolinea come la Convenzione costituisca un accordo molto atteso dal tessuto produttivo del Paese.

Essa intende aggiornare la vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra Italia e Romania il 14 gennaio 1977, ratificata con la legge n. 680 del 1978 (e in vigore a livello internazionale dal 6 febbraio 1979), realizzando una più efficiente ed equilibrata ripartizione della materia imponibile ed intensificando la cooperazione amministrativa bilaterale.

In base all'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge, la Convenzione è caratterizzata dalla presenza di clausole volte a contrastare l'abuso dei trattati, nonché a prevenire il fenomeno dell'evasione fiscale. In tale ambito, assumono particolare rilevanza le disposizioni di cui all'articolo 26 in materia di scambio di informazioni, redatte in conformità con i più recenti standard dell'OCSE in materia di scambi di informazioni e di trasparenza fiscale, ivi compreso il superamento del segreto bancario.

Con riferimento a tali disposizioni, rileva la loro rilevanza a fini di maggiore trasparenza, tenuto conto che molte imprese rumene operano in Italia, partecipando anche a procedure per l'affidamento di lavori pubblici.

Passando al contenuto della Convenzione, essa si compone di 31 articoli e di un Protocollo, che ne forma parte integrante.

Illustra gli articoli 1 e 2, i quali delimitano il campo d'applicazione della Convenzione: in particolare l'articolo 1 individua la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione nelle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Per quanto attiene invece alla sfera oggettiva di applicazione, l'articolo 2, al comma 3, precisa che le imposte specificamente considerate per l'Italia sono:

l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

l'imposta sul reddito delle società (IRES);

l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

La disposizione specifica che tali imposte sono considerate dalla Convenzione qualunque sia il sistema di prelevamento.

Per quanto riguarda la Romania si tratta invece dell'imposta sul reddito e dell'imposta sugli utili.

La disposizione specifica, al comma 4, che la Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla firma della Convenzione stessa.

Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione.

In particolare, l'articolo 3 reca le definizioni generali. In tale ambito, il comma 1, lettera *h*), individua l'autorità competente in Italia nel Ministero dell'economia e delle finanze e l'autorità competente in Romania nel Ministero della finanza pubblica.

L'articolo 4 definisce il concetto di soggetti residenti di una Parte contraente, facendo in primo luogo riferimento, al comma 1, ai concetti di domicilio, di residenza o di sede della direzione.

In tale contesto il comma 2 affronta il tema delle persone fisiche residenti in entrambi gli Stati, prevedendo in tal caso una serie di criteri progressivi, applicabili man mano, prevedendo che:

si consideri lo Stato dove la persona ha abitazione permanente o ha il centro dei suoi interessi vitali;

si consideri lo Stato dove la persona soggiorna abitualmente;

si consideri lo Stato di nazionalità della persona;

si risolva la questione sulla base di un accordo tra gli Stati (il medesimo criterio si applica per persone diverse da quelle fisiche).

In tale ambito la relazione illustrativa sottolinea la disposizione, contenuta al comma 3, relativa alla risoluzione dei casi di doppia residenza delle persone diverse dalle persone fisiche, la quale prevede la possibilità per le autorità competenti di consultarsi al fine di risolvere la questione, nonché il diniego dei benefici derivanti dalla Convenzione nel caso di mancato accordo fra le due autorità.

Illustra quindi l'articolo 5, il quale definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando quella utilizzata in tutti gli accordi di specie stipulati dall'Italia.

In particolare viene fatto riferimento al concetto di sede fissa di affari tramite cui l'impresa esercita la sua attività, concetto in cui si comprendono esplicitamente: le sedi di direzione; le succursali; gli uffici; le officine; i laboratori; le miniere; i pozzi di petrolio o di gas, le cave o altri luoghi di estrazione di risorse naturali; i cantieri o i progetti di costruzione o installazione se di durata superiore ai 12 mesi.

Il comma 4 specifica che non si considera sussistente una stabile organizzazione qualora:

si faccia uso di un'installazione a soli fini di deposito, di esposizione o consegna;

i beni o le merci siano immagazzinati ai soli fini di deposito, esposizione o consegna o trasformazione da parte di altra impresa;

una sede fissa sia utilizzata ai soli fini di acquisto di beni o di merci, di raccolta di informazioni, ovvero per qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario.

Si è invece in presenza di stabile organizzazione, in base al comma 5, qualora la persona che agisce in una Parte contraente per conto di un'impresa dell'altra Parte disponga abitualmente di poteri che le permettano di concludere contratti a

nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate al comma 4 del medesimo articolo 5.

Viene precisato inoltre, al comma 6, che non sussiste stabile organizzazione per il solo fatto che un'impresa eserciti la propria attività in una Parte per mezzo di un mediatore, commissionario generale o altro intermediario indipendente; in base al comma 7 il fatto che una società residente di una Parte controlli o sia controllata da una società dell'altra Parte ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle predette società una stabile organizzazione dell'altra.

Passa quindi a illustrare gli articoli da 6 a 22, i quali trattano dell'imposizione sui redditi.

In particolare, l'articolo 6 stabilisce che la tassazione dei redditi immobiliari, comprese le attività agricole o forestali, nonché i redditi derivanti da beni immobili di un'impresa e quelli derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente, avviene nel Paese in cui sono situati gli immobili.

L'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività industriale o commerciale nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi il comma 1 prevede che lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio, ma solo nella misura realizzata mediante tale stabile organizzazione.

In base al comma 2, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analo-

ghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

Il comma 3 stabilisce che, nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione stessa, comprese le spese di direzione e amministrazione.

Al riguardo fa presente come il numero 1) del Protocollo aggiuntivo allegato alla Convenzione specifichi che, con tale nozione, vengono intese le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.

Il comma 4, inoltre, stabilisce che, qualora uno degli Stati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa tra le diverse parti di essa, viene consentito al predetto Stato di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, viene specificato che il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel medesimo articolo 7.

Il comma 6 specifica che gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, l'articolo 8 stabilisce che gli utili derivanti dall'esercizio di navi e aeromobili in traffico internazionale sono tassati esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

In base al comma 2, se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente in cui è residente l'esercente la nave.

In base al comma 3 tali disposizioni si applicano anche agli utili derivanti dalla

partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Con riferimento a tali disposizioni, il numero 2) del Protocollo allegato alla Convenzione precisa che gli utili in questione comprendono sia quelli derivanti dal noleggio di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale, sia gli utili ricavati dalla medesima impresa tramite l'impiego o il noleggio di *container*, qualora essi costituiscano utili occasionali rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o aeromobili.

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 9, rileva come esse riflettano in massima parte le disposizioni presenti nel modello dell'OCSE in materia di imprese associate (cioè nel caso di un'impresa di uno Stato che partecipa alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, ovvero nel caso di medesime persone che partecipano alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato e di un'impresa dell'altro Stato, qualora le imprese predette siano vincolate nelle loro relazioni da condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti). Tali disposizioni sono finalizzate a consentire (nel caso in cui uno Stato sottoponga a tassazione utili di un'impresa sottoposta a tassazione presso l'altro Stato) le rettifiche degli utili derivanti da transazioni tra imprese associate quando i termini di tali transazioni differiscono da quelli che sarebbero stati conclusi tra imprese indipendenti.

Al riguardo il comma 2 consente di effettuare tali rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. La norma prevede altresì che possano porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 25 della Convenzione (conforme, secondo quanto sottolineato dalla

relazione illustrativa, alla normativa italiana dettata dall'articolo 110, comma 7, del TUIR).

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede, ai commi 1 e 2, che esso sia caratterizzato dalla tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e dalla concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti. In particolare, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte, da applicare all'ammontare lordo, rispettivamente dello 0 per cento se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che ha pagato i dividendi nel momento in cui tali dividendi siano stati distribuiti, per un periodo di almeno due anni; negli altri casi l'aliquota prevista è del 5 per cento.

In merito il numero 3) del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione fa salvi gli effetti dell'applicazione della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, sul sistema comune di tassazione applicabile alle società madri e figlie degli Stati membri dell'Unione europea.

Il comma 3 dell'articolo 10 reca la definizione del termine « dividendi », mentre, il comma 4 specifica che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato contraente una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa.

Inoltre, ai sensi del comma 5, qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati

dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato ovvero a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Il comma 6 prevede che le disposizioni dell'articolo 10 non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi sia stato quello di ottenere i benefici previsti dall'articolo 10 stesso.

In base alla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, all'applicazione del disposto dell'articolo 10 non si ascrivono effetti finanziari.

Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, viene applicato il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente; detti cespiti sono peraltro imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono: in tale ultimo caso, se il beneficiario è residente nell'altro Stato, l'imposta applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

In base al comma 3 gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono comunque esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato o un suo ente locale;

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o a un suo ente locale o ad ente o organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale;

c) gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi (compresi gli istituti fi-

nanziari) che per i loro finanziamenti dipendono dagli enti sopra menzionati nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

Il comma 4 chiarisce che, ai fini dell'articolo 11, il termine « interessi » designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi delle obbligazioni di prestiti.

In tale quadro il comma 6 stabilisce che gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale, un'unità territoriale amministrativa o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa stessa.

Inoltre, ai sensi del comma 5, qualora il beneficiario dei predetti interessi sia residente di una Parte contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nell'altra Parte dalla quale provengono gli interessi, e il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detta Parte, secondo gli articoli 7 o 14 della Convenzione.

Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di tali particolari relazioni, il comma 7 specifica che le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la

quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuna Parte, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

Il comma 8 prevede che le disposizioni dell'articolo 11 non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi sia stato quello di ottenere i benefici previsti dall'articolo 11 stesso.

In base alla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge il disposto dell'articolo 11 non comporta alcuna variazione di gettito.

Illustra quindi, in materia di canoni, l'articolo 12, il quale stabilisce, ai commi 1 e 2, il principio di tassazione definitiva nella Parte di residenza del beneficiario effettivo, salva la possibilità, per la Parte della fonte, di applicare un'imposizione; qualora il beneficiario effettivo sia residente della Parte diversa dalla fonte tale imposizione non può comunque essere superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

Il comma 3 specifica che, ai fini dell'articolo 12, il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il *software*, le pellicole, le registrazioni e altri mezzi di riproduzione dell'immagine o del suono, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

In base al comma 4, qualora il beneficiario effettivo dei canoni sia residente di una Parte contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altra Parte da cui provengono i canoni, e il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi potranno es-

sere tassati da tale ultima Parte, secondo gli articoli 7 o 14 della Convenzione.

In tale quadro il comma 5 stabilisce che gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale, un'unità territoriale amministrativa o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa stessa.

Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, il comma 6 specifica le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuna Parte, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

Il comma 7 prevede che le disposizioni dell'articolo 12 non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni sia stato quello di ottenere i benefici previsti dall'articolo 12 stesso.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge quantifica in 18.000 euro annui la perdita di gettito per l'erario italiano che l'articolo 12 comporta. Sempre in base alla predetta relazione tecnica, per quanto riguarda i flussi di crediti di imposta accordabili per imposte assolute a fronte di erogazioni di *royalties*, è opportuno ritenere possa verificarsi un minore aggravio per l'erario quanto a volume richiesto di crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero, che tuttavia la relazione tecnica

ritiene prudentiale non quantificare oltre l'indicazione di un generico effetto positivo.

Segnala come, ai sensi del numero 4) del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, con riferimento agli articoli 11 e 12 sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

Per quanto concerne gli utili di capitale, l'articolo 13 prevede anzitutto, al comma 1, che quelli derivanti dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Ai sensi del comma 2 gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, nonché gli utili derivanti dall'alienazione dell'intera stabile organizzazione, ovvero ancora gli utili derivanti da alienazione di beni mobili appartenenti alla base fissa di cui dispone un residente dello Stato contraente nell'altro Stato contraente, risultano imponibili solo nello stato di ubicazione della stabile organizzazione o della base fissa.

Il comma 3 stabilisce che gli utili prodotti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili a questi correlati sono invece imponibili solo nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Il comma 4 reca previsioni sulla tassabilità degli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, prevedendo che se tali azioni derivano per più del 50 per cento del loro valore da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, essi sono imponibili in detto altro Stato.

Il comma 5 reca una clausola residuale, in base alla quale gli utili derivanti dall'alienazione di beni non menzionati nell'articolo sono tassabili solo nello Stato contraente di residenza dell'alienante.

Quanto ai redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente, l'articolo 14 prevede l'imposizione nel Paese di residenza del professionista.

Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se il professionista dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività: in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato contraente unicamente i redditi imputabili a detta base fissa.

In tale ambito il comma 2 definisce l'espressione « libera professione », comprendendo le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti, contabili e revisori.

Passa quindi a illustrare l'articolo 15, che disciplina il trattamento fiscale delle remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dai compensi e gettoni di presenza, dalle pensioni e dai salari ricevuti come corrispettivo per l'esercizio di funzioni pubbliche), prevedendo, al comma 1, il principio generale della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato, che in questo caso è legittimato a tassare tali redditi.

Tuttavia, anche in questo caso, in base al comma 2, la tassazione avverrà esclusivamente nel Paese di residenza del percipiente, qualora ricorrano i seguenti usuali criteri concorrenti: *a)* permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale; *b)* pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; *c)* onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Per la tassazione delle remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto su navi o aeromobili in traffico internazionale il comma 3 prevede che tali remunerazioni sono imponibili solo nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Il comma 4 contiene una disposizione di natura antielusiva che mira a preservare la potestà impositiva degli Stati contraenti sulle indennità di fine rapporto o sulle remunerazioni forfetarie di natura analoga, anche a fronte di cambi di residenza, consentendo che lo Stato di prima residenza del soggetto possa tassare tali redditi, se sono in relazione ad attività dipendente svolta nel proprio territorio.

L'articolo 16 prevede che i compensi e gettoni di presenza che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di amministratore di una società dell'altro Stato contraente, siano tassabili nel Paese di residenza della società che li corrisponde.

L'articolo 17 stabilisce, al comma 1, per i redditi di artisti dello spettacolo, musicisti e sportivi, la loro imponibilità nella Parte contraente di prestazione dell'attività.

Il comma 2 specifica che tale criterio di tassabilità può sussistere anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo, mentre il comma 3 prevede che i predetti redditi, qualora siano percepiti da soggetti residenti in uno Stato contraente per attività svolte nell'altro Stato nell'ambito di programmi di scambio culturale o sportivo, non sono imponibili in detto altro Stato contraente.

L'articolo 18 prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario, salve le previsioni dell'articolo 19, comma 2.

In base all'articolo 19, comma 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, pagati da una Parte contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa in corrispettivo di servizi resi a detta Parte o suddivisione a una persona fisica, sono imponibili soltanto nella Parte da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altra Parte e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultima Parte, ne abbia la nazionalità o non sia divenuto residente di detta Parte solo per rendervi i servizi.

Il comma 2 stabilisce che le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità: in quest'ultimo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro Stato.

Ai sensi del numero 5) del Protocollo aggiuntivo sono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo le remunerazioni pagate a persone fisiche in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia, alla Banca nazionale di Romania, all'Istituto per il commercio estero e altri analoghi enti romeni.

L'articolo 20 prevede che le somme corrisposte a studenti e apprendisti per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti, i quali soggiornino per motivi di studio o formazione professionale in una Parte diversa da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione nella Parte presso cui viene svolta l'attività di studio, comunque per non più di 6 anni consecutivi, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di tale ultima Parte.

In base all'articolo 21, le remunerazioni derivanti dalle attività di insegnamento e di ricerca esercitate nello Stato di soggiorno da un professore o da un insegnante o ricercatore che è residente dell'altro Stato, sono imponibili solo nello Stato di residenza, quando il periodo di soggiorno non supera i due anni.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, gli elementi di reddito diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili solo nella Parte di residenza del percipiente.

Il comma 2 specifica che i redditi non immobiliari derivanti dall'esercizio di attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nella Parte diversa da quella di residenza del beneficiario, sono tassabili dalla Parte ove è situata tale stabile organizzazione o base fissa, secondo gli articoli 7 o 14 della Convenzione.

Con riferimento alle disposizioni finalizzate a evitare le doppie imposizioni, l'articolo 23, al comma 2 prevede che l'Italia possa includere nella base imponibile delle sue imposte sul reddito anche i redditi imponibili in Romania da suoi residenti, deducendo dalle imposte calcolate l'imposta pagata in Romania. Si applica in tal caso il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare della deduzione relativa all'imposta estera pagata alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Romania, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera previste in Italia, la stessa disposizione chiarisce che non spetta il credito per imposte pagate all'estero nel caso in cui i redditi siano sottoposti in Italia a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su scelta del contribuente.

Per quel che riguarda la Romania, il comma 3 prevede che, se un residente riceve redditi che, in conformità con le disposizioni della Convenzione, sono imponibili in Italia, la Romania accorda una deduzione dell'imposta pagata per un ammontare pari all'imposta pagata in Italia su tali redditi. Il medesimo comma 3 stabilisce inoltre che tale deduzione non può eccedere la quota parte di imposta sul reddito calcolata prima della deduzione che è attribuibile al reddito imponibile in Italia.

Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione, contenute nell'articolo 24, formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dall'Italia, prevedono che, in linea di massima, valga il principio, stabilito dal comma 1, secondo cui i nazionali di uno Stato contraente non possono essere assoggettati nell'altro Stato a imposizioni diverse rispetto a quelle previste per i residenti di quest'altro Stato, qualora si trovino nella stessa situazione.

In tale contesto i commi 2, 3 e 4 declinano tale principio con particolare riferimento alla tassazione delle stabili organizzazioni, alla deducibilità di interessi e canoni pagati da un'impresa residente in uno Stato a un beneficiario residente dell'altro Stato e alla tassazione delle imprese.

Il comma 5 stabilisce che le disposizioni recate dall'articolo 24 si applicano, nonostante quanto previsto dall'articolo 2, che ha definito la sfera oggettiva di applicazione della Convenzione, alle imposte di ogni genere o denominazione, mentre al comma 6 viene chiarito che il principio di non discriminazione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni interne finalizzate alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Illustra quindi le disposizioni attinenti alla procedura amichevole, di cui all'articolo 25: esse contemplano la possibilità che un soggetto, il quale ritenga che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti nei suoi confronti comportino un'imposizione non conforme a quanto disposto dalla Convenzione, possa sottoporre il proprio caso alle competenti autorità del suo Stato di residenza o di nazionalità – purché entro tre anni dalla prima notifica della misura contestata –, prevedendo in tal caso, ai commi 2, 3 e 4, che le competenti autorità delle due Parti contraenti facciano del loro meglio per risolvere in via amichevole la controversia, comunicando direttamente tra loro a tal fine.

In base al comma 3, le autorità competenti fanno del loro meglio per risolvere le difficoltà o dubbi inerenti all'applicazione della Convenzione e potranno consultarsi per eliminare la doppia imposizione anche in relazione a casi non previsti dalla Convenzione.

In tale ambito richiama il numero 7) del Protocollo aggiuntivo, il quale fa salve le disposizioni della Convenzione 90/436/CEE del 1990, relativa all'eliminazione della doppie imposizioni in caso di rettifica agli utili delle imprese associate.

L'articolo 26 dispone in tema di scambio di informazioni tra le autorità com-

petenti degli Stati contraenti, prevedendo clausole sostanzialmente corrispondenti alle disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dal nostro Paese, le quali riflettono interamente i più recenti modelli dell'OCSE, compreso il superamento del segreto bancario.

In particolare, al comma 1 è previsto lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'applicazione della Convenzione o per l'applicazione di leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere.

Ai sensi del comma 2 sono previste garanzie per la riservatezza delle informazioni ricevute da ciascuna delle Parti contraenti, che potranno essere comunicate solo a organi giudiziari o amministrativi incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte considerate dalla Convenzione e delle procedure o procedimenti pertinenti, e potranno essere utilizzate solo per i fini per cui sono state comunicate.

In base al comma 3, inoltre, nessuno dei due Stati contraenti avrà comunque l'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi in deroga a proprie norme legislative o prassi amministrative, né di fornire informazioni non ottenibili in base alla propria legislazione o normale prassi amministrativa, e neanche di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali, professionali, ovvero informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Il comma 4 prevede che tali limitazioni non possono essere intese nel senso di permettere a uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha interesse ai propri fini fiscali.

In tale contesto sottolinea la particolare importanza del comma 5, in base al quale, in linea con i nuovi orientamenti internazionali per la sostanziale eliminazione del segreto bancario, nessuna delle due Parti contraenti potrà rifiutare di fornire informazioni sulla mera base del fatto che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria, da un mandatario o

da un agente o fiduciario, ovvero perché le informazioni richieste si riferiscono a partecipazioni in una persona giuridica.

L'articolo 27 stabilisce che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano diplomatici o funzionari consolari in virtù delle regole del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

L'articolo 28, recependo la prassi italiana in materia, regola le modalità dei rimborsi dell'eventuale maggiore imposta trattenuta in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla Convenzione, qualora il sostituto d'imposta che riscuote le imposte mediante ritenuta alla fonte non operi direttamente sulla base delle minori ritenute previste dalla Convenzione stessa.

L'articolo 29 disciplina l'entrata in vigore della Convenzione, fissandola alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali gli Stati contraenti si comunicheranno il completamento delle rispettive procedure di ratifica; all'atto di entrata in vigore e di applicazione della nuova Convenzione verrà denunciata e cesserà di avere effetto la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977.

Gli articoli 30 e 31 dispongono in materia di modifiche e denuncia della Convenzione.

In particolare l'articolo 30 stabilisce che la Convenzione possa essere modificata di comune accordo dagli Stati contraenti per le vie diplomatiche, mentre l'articolo 31, in materia di denuncia della Convenzione, la quale ha altrimenti durata illimitata, dispone che essa possa intervenire, per via diplomatica, non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore, con notifica da effettuare in anticipo di almeno sei mesi sulla fine di ciascun anno solare.

Alla Convenzione è allegato il citato Protocollo aggiuntivo, il quale contiene alcune disposizioni supplementari convenute tra le Parti contraenti, in larga parte

già illustrate in precedenza, le quali specificano alcune norme della Convenzione e fanno parte integrante della stessa.

Richiama inoltre i numeri 8) e 9) del Protocollo.

Il numero 8) del Protocollo specifica che, qualora un reddito sia in tutto o in parte esente, ai sensi della Convenzione, in uno Stato e in relazione allo stesso reddito una persona fisica sia soggetta a tassazione nell'altro Stato con riferimento all'ammontare di reddito ivi trasferito o ricevuto, l'esenzione concessa nel primo Stato si applica solo alla parte di reddito trasferita o ricevuta nell'altro Stato.

Il numero 9) del Protocollo precisa che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle norme nazionali per la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge, esso riprende il contenuto tipico dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica: l'articolo 1 reca la clausola di autorizzazione alla ratifica della Convenzione e del Protocollo e l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla Convenzione, indicati in 18.000 euro annui a decorrere dal 2017, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge indica che i predetti oneri di 18.000 euro annui a decorrere dal 2017 sono imputabili alle disposizioni dell'articolo 12, le quali comportano una variazione di gettito di segno negativo di tale ammontare. Il predetto articolo 12 della Convenzione, che riguarda la tassazione di canoni o *royalties*, stabilisce infatti un'aliquota massima di ritenuta nello Stato

della fonte pari al 5 per cento, laddove la vigente Convenzione italo-romena la pone al 10 per cento. Sulla base dei dati e delle informazioni disponibili (riferiti al 2013 e agli anni immediatamente precedenti) la relazione tecnica indica quindi come il passaggio dall'aliquota 10 per cento all'aliquota al 5 per cento porterà il gettito relativo da euro 36.000 annui a euro 18.000 annui, con una riduzione pari a 18.000 euro annui dal 2017.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*allegato 1*) con alcune premesse, nelle quali si evidenziano gli aspetti di maggiore rilevanza contenuti nella Convenzione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede che la proposta di parere del relatore sia integrata sottolineando, nell'ambito delle premesse, l'esigenza che, in sede

di attuazione della Convenzione, si adotti ogni iniziativa utile al fine di contrastare ogni forma di pianificazione fiscale programmata a fini evasivi ed elusivi, ossia il cosiddetto *treaty shopping*.

Dichiara quindi la disponibilità del gruppo M5S a esprimere un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, qualora essa venisse modificata nei predetti termini.

Domenico MENORELLO (CI), *relatore*, accoglie il suggerimento avanzato dal deputato Villarosa e riformula conseguentemente la sua proposta di parere (*allegato 2*).

Il Viceministro Luigi CASERO esprime una valutazione positiva sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (C. 3880 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3880, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015;

evidenziato come l'aggiornamento del quadro pattizio bilaterale in materia tra Italia e Romania sia attesa da tutti gli operatori economici italiani che intrattengono rapporti economici e commerciali con la Romania;

sottolineato in particolare come la Convenzione di cui si propone la ratifica, la quale si pone sulla falsariga di analoghe convenzioni stipulate da altri Paesi occidentali, permetterà di definire un quadro giuridico stabile, che consentirà alle imprese italiane di operare in Romania, nonché di avere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese, in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, garantendo

contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana;

segnalato quindi come la Convenzione possa costituire un contributo al sostegno di molte imprese italiane che devono confrontarsi con la concorrenza internazionale nell'attuale, delicata congiuntura economica nazionale e globale;

rilevato come la struttura della Convenzione corrisponda agli *standard* più recenti del modello di Convenzione elaborato dall'OCSE in materia;

segnalato inoltre come la Convenzione assuma specifica rilevanza anche ai fini della lotta all'evasione e all'elusione fiscale e della trasparenza fiscale, segnatamente per quanto riguarda le previsioni dell'articolo 26 della Convenzione, in materia di scambio di informazioni, che consentono, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, in linea con le raccomandazioni degli organismi internazionali e con l'orientamento costantemente seguito dal Governo in occasione della stipula degli atti pattizi bilaterali in materia, esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (C. 3880 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3880, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015;

evidenziato come l'aggiornamento del quadro pattizio bilaterale in materia tra Italia e Romania sia attesa da tutti gli operatori economici italiani che intrattengono rapporti economici e commerciali con la Romania;

sottolineato in particolare come la Convenzione di cui si propone la ratifica, la quale si pone sulla falsariga di analoghe convenzioni stipulate da altri Paesi occidentali, permetterà di definire un quadro giuridico stabile, che consentirà alle imprese italiane di operare in Romania, nonché di avere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese, in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana;

segnalato quindi come la Convenzione possa costituire un contributo al sostegno di molte imprese italiane che devono confrontarsi con la concorrenza internazionale nell'attuale, delicata congiuntura economica nazionale e globale;

rilevato come la struttura della Convenzione corrisponda agli *standard* più recenti del modello di Convenzione elaborato dall'OCSE in materia;

segnalato inoltre come la Convenzione assuma specifica rilevanza anche ai fini della lotta all'evasione e all'elusione fiscale e della trasparenza fiscale, segnatamente per quanto riguarda le previsioni dell'articolo 26 della Convenzione, in materia di scambio di informazioni, che consentono, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, in linea con le raccomandazioni degli organismi internazionali e con l'orientamento costantemente seguito dal Governo in occasione della stipula degli atti pattizi bilaterali in materia;

auspicata l'assunzione di ogni utile iniziativa al fine di evitare il fenomeno del cosiddetto *treaty shopping*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani 145

SEDE REFERENTE:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 145

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 147

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Bruxelles l'11 ottobre 2016 149
ALLEGATO (Comunicazioni della Presidente sulla missione svolta a Bruxelles l'11 ottobre 2016) . 150

COMITATO RISTRETTO

Martedì 18 ottobre 2016.

**Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.
 C. 2950 Ascani.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.30 alle 12.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di

Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 13.05.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

C. 4080, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che lo scorso 13 ottobre la relatrice, onorevole Bonaccorsi, ha svolto un'ampia relazione.

Tamara BLAŽINA (PD) esprime soddisfazione per i contenuti del provvedimento, frutto anche del lungo e approfondito lavoro svolto dai colleghi del Senato.

Ritiene che sia stato dato finalmente il meritato riconoscimento al mondo del cinema, che costituisce uno dei settori più importanti del patrimonio culturale italiano. Condivide la scelta di aver stralciato le norme relative allo spettacolo dal vivo, che meritano analoga attenzione. Sottolinea i profili di chiarezza delle disposizioni relative al sistema dei contributi, nonché l'incisività di quelle che mirano a valorizzare la qualità e l'innovazione nel cinema, prevedendo forme di sostegno in favore dei giovani talenti. Auspica che, pur in presenza delle numerose deleghe previste, l'azione del Governo possa essere tempestiva e produrre frutti già nel prossimo anno, con l'approvazione delle norme attuative. Sottolinea il riconoscimento del ruolo educativo e culturale delle cineteche, nonché la valorizzazione delle *Film Commission* regionali che spesso, in passato, hanno gettato le basi di produzioni cinematografiche che hanno contribuito a dare lustro all'Italia, anche a livello internazionale. Sottolinea, infine, il personale apprezzamento per le disposizioni relative alla tutela delle minoranze linguistiche.

Irene MANZI (PD) evidenzia che il provvedimento costituisce un ulteriore importante intervento dopo quello del «cinema a 2 euro». Sottolinea l'importanza che l'industria cinematografica riveste, sia dal punto di vista culturale, sia da quello produttivo. Considera positivamente che siano state individuate le specifiche attribuzioni dello Stato e le competenze delle regioni. Ricorda quindi le disposizioni ben articolate del *tax credit*, nonché quelle relative ai contributi. Auspica un confronto così ampio anche per l'esame del provvedimento sullo spettacolo dal vivo, che necessita di una disciplina altrettanto definita. Si sofferma sulle misure per la scuola, che non costituiscono soltanto mere enunciazioni di principio, ma prevedono risorse specifiche da destinare ad attività educative e formative per i giovani. Infine, sottolinea il contenuto delle disposizioni preordinate a garantire una vasta fruizione del cinema, specialmente per le persone affette da disabilità.

Simone VALENTE (M5S) sottolinea il contributo del gruppo M5S al testo del provvedimento nel quale, però, non sono ravvisabili soluzioni definitive per il problema del monopolio nella distribuzione. Ritiene che l'attuale sistema andrebbe scardinato, perché protegge le imprese di grandi dimensioni a svantaggio di quelle minori. Apprezza l'istituzione di un fondo specifico, pur considerando troppo esigua la dotazione di 400 milioni, se confrontata con il livello degli investimenti pubblici fatti all'estero nel medesimo settore. Considera eccessivo il numero di deleghe previste, che rischiano di esautorare il ruolo del dibattito parlamentare. Ritiene non sufficientemente valorizzato il ruolo dei «vecchi mestieri» o quello delle maestranze del cinema e si rammarica per l'assenza di riconoscimento del prestigioso sito di Cinecittà. Preannuncia la presentazione di emendamenti del suo Gruppo al testo, che dovrebbe avere un taglio più culturale e meno economico-finanziario. Auspica che, nel corso dell'esame, venga svolto un ciclo di audizioni.

Umberto D'OTTAVIO (PD) invita i colleghi ad una riflessione sugli aspetti storici del cinema e sull'importanza che riveste l'arte cinematografica quando si accompagna all'impegno sociale e politico. Apprezza il fatto che il provvedimento offra finalmente la possibilità di discutere di cinema, sia come forma artistica, sia come fattore economico. In particolare, rileva l'effetto moltiplicatore che le *Film Commission*, in diverse occasioni, hanno avuto sull'economia del territorio. Sottolinea il ruolo che il cinema dovrebbe avere nelle scuole: ruolo, finora, troppo spesso limitato alla visione di *film* come spunto per affrontare specifici argomenti. Ritiene, invece, che per i ragazzi dovrebbe essere maggiormente sviluppato l'insegnamento dell'uso degli strumenti multimediali, considerata la loro dimestichezza con l'utilizzo dei video quale mezzo per veicolare i loro pensieri e le loro emozioni. È contrario allo svolgimento di audizioni, ritenendo più importante una conclusione veloce dell'*iter* del provvedimento.

Il sottosegretario Antimo CESARO sottolinea la convergenza di tutte le forze politiche, avvenuta nel corso dell'esame al Senato, dove il provvedimento è stato approvato con soli sei voti contrari. Ricordando le grandi aspettative che nutrono gli operatori del settore, pur nel rispetto del dibattito che si terrà in Commissione, auspica un cammino rapido con il concorso di tutti. Condivide le preoccupazioni espresse dal deputato Valente circa la necessità di recuperare gli « antichi mestieri » legati al mondo del cinema e ricorda che il provvedimento contiene anche disposizioni relative alla formazione dei giovani, al recupero delle sale cinematografiche dismesse e alla digitalizzazione degli archivi. Sottolinea, quindi, i contributi selettivi previsti a sostegno dei giovani organizzati in microimprese, per le opere prime e seconde, nonché le disposizioni in materia di tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Conclude rimarcando la possibilità che il testo possa essere perfezionato.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) apprezza che il provvedimento venga considerato ancora aperto a modifiche e auspica che, come avvenuto al Senato, possa essere svolto un lavoro collettivo, anche con il contributo delle forze di opposizione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Nuovo testo C. 1658 Zampa.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione si era già espressa, il 22 ottobre 2014, esprimendo un parere favorevole con osservazione e che lo scorso 11 ottobre è pervenuta la richiesta di parere sul nuovo testo. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Santerini.

Milena SANTERINI (DeS-CD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul nuovo testo della proposta di legge C. 1658 « Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati », risultante dall'approvazione degli emendamenti nel corso dell'esame in sede referente presso la I Commissione. Ricorda altresì che il provvedimento introduce alcune modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati, con l'obiettivo di emanare una nuova disciplina unitaria e organica che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale. I punti salienti che vengono affrontati dalla proposta di legge riguardano la necessità di uniformare le procedure di identificazione e di accertamento dell'età; l'istituzione di un sistema nazionale di accoglienza, con un numero adeguato di posti e con *standard* qualitativi soddisfacenti e garantiti; l'attivazione di un Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati; la disciplina del loro affidamento; la loro partecipazione attiva e diretta a tutti i procedimenti che li riguardano — anche attraverso l'ausilio della

figura del mediatore culturale –, nel rispetto dei principi della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991; la promozione della presa in carico e di un sostegno continuativo dei minori stranieri in condizioni di particolare vulnerabilità (vittime di tratta e di sfruttamento, richiedenti protezione internazionale); la tutela del diritto alla salute e all'istruzione; il sostegno all'integrazione sociale e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati anche vicini al compimento della maggiore età. Ricorda poi che, in data 22 ottobre 2014, la Commissione aveva espresso parere favorevole con la seguente condizione: « al fine di rafforzare le iniziative dirette a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico per i minori non accompagnati, si potenzi l'utilizzo, oltre che dei mediatori culturali, anche dei docenti specializzati nell'insegnamento dell'Italiano L2 ».

Osserva che, rispetto a due anni fa, il quadro della situazione è profondamente mutato. Nel 2016 si è registrato un forte incremento degli arrivi di minori stranieri non accompagnati: secondo i dati UNHCR, dal 1 gennaio 2016 ad oggi, ben il 15 per cento di tutti i migranti arrivati in Italia è rappresentato da bambini e ragazzi che viaggiano soli. Questi dati seguono un *trend* globale che registra un numero di minorenni soli all'interno dei flussi migratori in costante aumento: gli ultimi dati disponibili stimano che circa la metà di tutti i rifugiati a livello mondiale siano minori e che, nei paesi di destinazione, dal 4 per cento al 15 per cento dei richiedenti asilo siano minori non accompagnati. In Italia, ormai quasi esclusivo punto d'arrivo dei flussi migratori diretti verso l'Europa, al 31 luglio 2016 erano sbarcati 13.705 minori soli, con un incremento di più del doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (basti pensare che, in tutto il corso del 2015 ne erano arrivati 12.360). Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circa il 40 per cento dei minori non accompagnati (quasi 4.800) si trova attualmente in Sicilia. L'attuale

normativa prevede, infatti, che i minori soli siano automaticamente in carico ai servizi sociali dei cosiddetti « comuni di rintraccio », cioè i comuni in cui avviene l'approdo.

Quanto al loro profilo demografico, la stragrande maggioranza dei minori soli (94,7 per cento) è di sesso maschile, mentre il 5,3 per cento sono bambine o ragazze. L'82,2 per cento risulta compreso tra i 16 e i 17 anni, il 10 per cento ha dichiarato 15 anni e solo il 7,8 per cento ha dichiarato un'età inferiore a 14 anni. Si tratta però di dati basati sull'età dichiarata dai minori al momento dell'identificazione, che può non corrispondere a quella effettiva. Le nazionalità, come è consuetudine nel panorama dell'immigrazione italiano, sono fortemente parcellizzate. I gruppi più numerosi sono gli egiziani (21 per cento), i gambiani (12,3 per cento), gli albanesi (11,4 per cento), gli eritrei (7,1 per cento) i nigeriani (6,2 per cento) e i somali (5,2 per cento).

Un dato importante è quello dei minori irreperibili, vale a dire quelli fuggiti dalle comunità di accoglienza. Nei primi sei mesi del 2016 quelli per i quali è stato segnalato l'allontanamento sono stati ben 5.222. La maggior parte sono egiziani (23,2 per cento), somali (23,1 per cento) e eritrei (21,1 per cento). Purtroppo tali scomparse sono solo in parte attribuibili ad un ricongiungimento con i familiari avvenuto clandestinamente: molte sono legate a terribili fenomeni delle tratte e della prostituzione minorile, specialmente quella maschile.

Le modifiche apportate al testo dalla I Commissione sulle quali intende soffermarsi concernono, in primo luogo, l'introduzione della figura del mediatore culturale nelle situazioni in cui il minore deve essere informato dei procedimenti che lo riguardano, quali l'accertamento della sua età e identità, la verifica del suo stato di salute, nel rispetto della sua integrità fisica e psichica. Al minore straniero non accompagnato viene garantito il diritto a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguar-

dano e ad essere ascoltato nel merito: anche in questo caso è assicurata la presenza di un mediatore culturale. Ricorda che tale figura non è ancora normata nell'ordinamento italiano e sottolinea la necessità di colmare tale lacuna, soprattutto anche ai fini dell'attuazione di questo progetto di legge.

Le disposizioni relative al diritto all'istruzione – per le quali era stata formulata l'osservazione di cui al parere della VII Commissione del 22 ottobre 2014 – sono contenute nell'articolo 14: esse non sono state modificate. In particolare, non è stato sciolto il riferimento – ancora troppo generico – del testo alle misure volte all'assolvimento dell'obbligo scolastico. Da questo punto di vista, si potrebbe specificare che tali misure devono consistere nel potenziamento dei corsi destinati a minori, in particolare di Italiano L2, nei Centri provinciali d'istruzione di adulti (CPIA); nell'obbligo per le strutture di accoglienza di favorire in tempi rapidi l'integrazione nella scuola ordinaria o nei CPIA; nel potenziamento dell'utilizzo dei docenti specializzati in L2.

Considerata l'importanza del provvedimento, le sue finalità, ma, soprattutto, l'urgenza di dare risposte ai minori non accompagnati in ragione di circostanze legate al dramma delle migrazioni forzate. Considerata, altresì, la preoccupante crescita del fenomeno, si riserva di proporre un parere favorevole e attende contributi dei colleghi su eventuali osservazioni da apporvi.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) condivide l'importanza del tema e l'urgenza di ap-

provare il provvedimento. Suggestisce che il parere favorevole sia formulato con condizioni e non osservazioni.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla missione svolta a Bruxelles l'11 ottobre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che lo scorso 11 ottobre una delegazione della Commissione, composta dall'onorevole Simone Valente e da lei guidata, si è recata a Bruxelles per partecipare alla riunione interparlamentare su Cultura e Creatività in Europa. Rende le comunicazioni sulla missione (*vedi allegato*).

Simone VALENTE (M5S) si associa alle considerazioni svolte dalla Presidente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

**COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULLA MISSIONE SVOLTA
A BRUXELLES, L'11 OTTOBRE 2016**

La riunione interparlamentare, avente ad oggetto il tema dei settori culturali e creativi dell'UE, è stata organizzata dalla Commissione cultura e istruzione del Parlamento europeo. Essa ha registrato la partecipazione di 31 parlamentari nazionali provenienti da 18 Stati membri. La delegazione italiana era composta dalla presidente della Commissione Cultura della Camera Piccoli Nardelli (PD), dall'onorevole Valente (M5S), nonché dal vicepresidente della Commissione istruzione pubblica e beni culturali del Senato Conte (Area popolare) e dal senatore Liuzzi (Gruppo Conservatori e Riformisti).

L'incontro è stato introdotto dalla Presidente della Commissione cultura del PE Silvia Costa, la quale ha evidenziato l'impegno del Parlamento europeo per mettere la cultura al centro dell'agenda europea e renderla una priorità politica della Commissione Juncker. La Presidente Costa ha in particolare richiamato la proposta per il riconoscimento del 2018 come Anno europeo del patrimonio culturale; la comunicazione della Commissione in materia di « diplomazia culturale »; l'attenzione alle industrie culturali e creative, riconosciute come importante fattore di innovazione e crescita economica; il tema delle *skills* e della necessaria valorizzazione delle competenze trasversali; la necessità di far tesoro dell'esperienza delle capitali europee della cultura, che ha prodotto nuove forme di valorizzazione delle città. L'onorevole Costa ha inoltre evidenziato il ruolo del dialogo culturale nell'ambito delle politiche migratorie e si è particolarmente soffermata sul tema dei finanziamenti alla cultura, richiamando la necessità, a fronte del crollo dei consumi

culturali, di investimenti e risorse aggiuntive per riconoscere le specificità e la creatività europea.

Nella sessione introduttiva si sono quindi svolti gli interventi del Direttore generale per i media, l'audiovisivo ed il *copyright* del Ministero della cultura della Repubblica slovacca, Anton Skreko, in rappresentanza della Presidenza di turno del Consiglio dell'UE, e della Direttrice generale per l'educazione e la cultura della Commissione europea, Martine Reichters.

Il rappresentante slovacco ha assicurato, a nome della Presidenza, il sostegno agli investimenti su cultura e creatività e l'impegno nei negoziati sulle proposte presentate dalla Commissione in materia di tutela della proprietà intellettuale, in particolare relative alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *on-line* e al *copyright*. La Direttrice generale della Commissione, richiamando una recente comunicazione in materia, si è soffermata sul ruolo delle piattaforme *on-line* nella creazione di valore aggiunto digitale. Con riferimento al tema delle industrie culturali e creative, la relatrice ha evidenziato la necessità di un approccio orizzontale e trasversale per determinare la nozione di « industrie culturali e creative » e ha richiamato gli sforzi della Commissione per dotare il settore di fondi adeguati, che tuttavia non sempre corrispondono ad analogha sensibilità dei Ministri dell'economia degli Stati membri. La Direttrice ha infine introdotto i temi della formazione, osservando come la creatività debba far parte dei percorsi scolastici, e del coinvolgimento dei giovani, richiamando anche l'impegno della Commissione per creare un *network* di imprenditori creativi giovani.

L'incontro si è quindi articolato in due sessioni, dedicate rispettivamente alle *Strategie per la promozione dei settori culturali e creativi*, e a Promuovere l'impegno dei cittadini nella cultura.

La prima sessione è stata introdotta da un esperto, Vincent Lepage, Direttore del Programma *Creative Vallonia*. Tale programma, giudicato esemplare dalla Commissione europea e finanziato con fondi europei, è finalizzato non solo a sostenere l'industria creativa, ma anche a rivitalizzare l'economia della regione grazie ad un approccio fondato sulla creatività. In considerazione dei positivi risultati del progetto e dell'originalità del suo approccio, la Commissione europea ha attribuito alla Vallonia (oltre che alla Toscana) il marchio di distretto creativo europeo.

Nell'ambito della sessione sono intervenuti anche alcuni parlamentari nazionali che hanno illustrato le iniziative adottate nei rispettivi Paesi a sostegno delle industrie culturali e creative. Il rappresentante dell'Assemblea nazionale francese Patrick Bloche ha richiamato alcuni recenti interventi normativi volti a ribadire la libertà della creazione artistica e il sostegno alla diffusione della cultura, attraverso in particolare la tutela dei diritti degli artisti nell'era digitale, il rafforzamento dei diritti sociali e previdenziali degli artisti dello spettacolo, le politiche volte a raggiungere nuovi pubblici, gli sforzi per conciliare la fruizione della cultura con i ritmi di vita (ad esempio intervenendo sugli orari di apertura di musei e mediateche), l'introduzione di meccanismi di credito d'imposta per incoraggiare la produzione culturale. La parlamentare portoghese Edite Estrela, ricordando che in Portogallo il settore culturale e creativo occupa il terzo posto nel contributo al PIL, ha evidenziato la crescita e il ruolo socio-economico di tale settore, oltre che gli effetti positivi sui settori tradizionali. Il Portogallo ha adottato molte misure a favore delle industrie culturali e creative, anche di natura simbolica, dall'inclusione dei media nella sfera della cultura, alla valorizzazione dello statuto dell'artista, all'apertura al

digitale terrestre, all'introduzione di una carta per la cultura a favore dei cittadini portoghesi. Anche la rappresentante estone Heidy Purga ha sottolineato l'influenza dell'industria creativa sui settori tradizionali e ha illustrato le misure adottate sin dal 2004 in Estonia per lo sviluppo del settore, attraverso iniziative di formazione, il sostegno alle *start-up* e alle esportazioni. Il parlamentare rumeno Florin-Alexandru Alexe ha illustrato la positiva esperienza di specifiche iniziative nel settore musicale in Romania, nella cui organizzazione sono stati coinvolti Governo, realtà locali e società civile. La rappresentante del Bundestag tedesco Herlind Gundelach ha richiamato la creazione in Germania nel 2007 di un apposito organismo incaricato di incentivare la cooperazione tra l'economia creativa e gli altri settori. Dal 2016 inoltre sarà operativa un'altra struttura che dovrà supportare l'industria creativa in materia di comunicazione, esportazioni e attraverso la promozione del rapporto tra cultura, lavoro e società civile. La parlamentare si è quindi soffermata su specifici progetti di singole regioni, richiamando in particolare le iniziative adottate dalla regione di Amburgo per sostenere la creatività locale.

Nel corso della sessione sono inoltre intervenuti gli europarlamentari Luigi Morgano (Italia, S&D) e Bogdan Wenta (Polonia, PPE), *rapporteur*, rispettivamente, sul progetto di relazione su una politica coerente dell'UE per le industrie culturali e creative, in corso di esame presso le Commissioni cultura e industria del Parlamento europeo, e sulla risoluzione in materia di film nell'era digitale, già approvata dalla plenaria del Parlamento.

Il primo, richiamando i punti principali del progetto di relazione, ha evidenziato la necessità di una definizione chiara di «industria culturale e creativa», che non lasci spazio ad ambiguità interpretative, e di predisporre un quadro europeo coerente e di lungo termine per il settore, che tenga conto naturalmente delle nuove sfide digitali. L'onorevole Morgano si è inoltre soffermato sul ruolo che le industrie crea-

tive possono svolgere nell'ambito della « diplomazia culturale » e sul positivo impatto sociale ed economico dello sviluppo del settore, in termini in particolare di riduzione della disoccupazione giovanile e di contributo alla reindustrializzazione.

L'onorevole Wenta ha invece richiamato il tema del sostegno alla creatività degli autori attraverso, da un lato, adeguati interventi fiscali e finanziari (anche con il coinvolgimento della Banca europea degli investimenti) e, dall'altro, una più efficace tutela della proprietà intellettuale.

La seconda sessione, sulla promozione dell'impegno dei cittadini nella cultura, è stata introdotta da un'esperta italiana, Cristina Da Milano, in rappresentanza dell'*European Centre for Cultural Organization and Management* (ECCOM), organismo con sede a Roma che dal 1995 svolge attività nei campi dell'analisi e della progettazione culturale. La relatrice si è in particolare soffermata sul tema dell'*audience development*, che presuppone progetti mirati, da un lato, all'allargamento del pubblico tradizionale e al rafforzamento dei legami con quest'ultimo e, dall'altro, alla diversificazione del pubblico e alla ricerca di nuovi pubblici. L'esperta ha evidenziato la necessità di affrontare tale tema anche attraverso adeguate politiche educative e processi di formazione permanente.

L'europarlamentare Mircea Diaconu (Romania, ALDE), *rapporteur* sulla relazione Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa, ha richiamato l'impegno del Parlamento europeo in vista dell'anno europeo del patrimonio culturale, evidenziando la necessità di una stretta collaborazione con i parlamenti nazionali per la preparazione di tale evento, oltre che del coinvolgimento dell'associazionismo, della società civile, degli enti territoriali. Tale tema è stato ripreso dalla Presidente Costa, che ha sottolineato la necessità di una dimensione europea del patrimonio culturale e ha informato della richiesta del Parlamento europeo di dedicare risorse specifiche, con una linea di bilancio autonoma, per la preparazione di tale evento.

Nel dibattito è intervenuto tra gli altri il senatore Liuzzi, che ha affrontato i temi di un maggiore accesso del pubblico alle pinacoteche e ai musei, anche attraverso la tecnologia, e del recupero e valorizzazione dei luoghi di archeologia industriale; il senatore ha inoltre richiamato un ordine del giorno approvato quasi all'unanimità al Senato per la messa in onda dei titoli di coda dei film, spesso oscurati nelle emittenti pubbliche e private per lasciare spazio alla pubblicità, iniziativa che potrebbe contribuire a valorizzare le professionalità ed i luoghi della produzione.

Anche nella seconda sessione sono intervenuti diversi parlamentari nazionali al fine di illustrare le rispettive esperienze e scambiare buone pratiche.

In apertura del suo intervento, la Presidente Piccoli Nardelli ha manifestato apprezzamento per l'impegno posto in essere dalla Commissione cultura del Parlamento europeo per l'inserimento del patrimonio culturale nella Strategia Europa 2020 e ha espresso il forte sostegno alla proposta diretta a riconoscere il 2018 come anno del patrimonio culturale.

La relatrice ha quindi ricordato recenti iniziative italiane per la promozione della cultura, richiamando in particolare: il consistente aumento delle risorse nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali e il lavoro in corso per la nuova organizzazione del sistema museale italiano; gli investimenti sulla scuola da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, volti a legare mondo della scuola, mondo della cultura e mondo dell'innovazione; gli interventi contenuti nella legge di stabilità per il 2016, tra i quali la *Card* cultura per i diciottenni e il Fondo triennale contro la povertà educativa. La Presidente si è inoltre soffermata sul successo dell'*Art bonus* e su una proposta di legge in corso di esame volta alla promozione della lettura.

Con riferimento al tema delle industrie creative, la relatrice ha preliminarmente affrontato il nodo dei finanziamenti, in particolare nell'ambito del programma Europa creativa, esprimendo sostegno per gli sforzi del Parlamento europeo per un

ulteriore incremento delle risorse. La Presidente ha quindi ricordato la proposta di legge in corso di esame presso la Commissione cultura della Camera volta a sostenere tali imprese sin dalla fase di avvio, attraverso in particolare una finanza di favore e una disciplina ad hoc; con riferimento poi alla sfida digitale, che può contribuire in modo significativo al pieno diritto di accesso e di fruizione dei beni culturali, la relatrice ha richiamato il recente esame al Senato della proposta di direttiva in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi, che interviene su profili inediti, tra i quali quelli riguardanti i fornitori di piattaforme per la condivisione di video, nella direzione di rafforzare la tutela dei minori e di tutti gli utenti. La Presidente ha quindi preannunciato l'esame da parte della Commissione cultura della Camera del disegno di legge di riforma del cinema e dell'audiovisivo, che costituisce settore vitale delle politiche culturali e della sfera creativa.

Il parlamentare sloveno Dragan Matić ha quindi sottolineato la storica attenzione della Slovenia per la cultura, confermata dai dati sul numero di associazioni culturali e sull'impiego dei lavoratori nel settore della cultura e che si traduce ad esempio nella previsione di una giornata nazionale per la cultura in cui gli eventi culturali sono gratuiti; il parlamentare si è poi soffermato sul ruolo delle organizzazioni non governative nella promozione della cultura e, richiamando la *card* cultura italiana a favore dei diciottenni, ha menzionato un'iniziativa slovena volta a fornire gratuitamente ogni anno ai diciottenni un biglietto per l'*InterRail* (si segnala che analoga proposta è stata recentemente discussa dal Parlamento europeo); il rappresentante rumeno Georgică Severin ha introdotto il tema dell'educazione e della formazione professionale degli operatori del settore culturale e creativo, della precarietà dei lavoratori di tale settore e della carenza di finanziamenti adeguati, richiamando anche la strategia rumena 2016-2020 volta ad aumentare l'accesso all'in-

frastruttura culturale da parte soprattutto dei giovani, anche attraverso le nuove tecnologie; il parlamentare ceco Jiří Šesták ha infine, posto il tema della cultura popolare, sempre più a rischio in un mondo globalizzato. In proposito, la Presidente Costa ha evidenziato l'attenzione del Parlamento sulla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale anche in vista dell'anno europeo del patrimonio culturale.

Nelle sue riflessioni conclusive, la Presidente Costa ha ripreso il tema dell'*audience development*, ovvero dell'accesso del pubblico e della ricerca di nuovi pubblici, arricchendolo con la prospettiva dell'*audience engagement*, che implica una partecipazione attiva dei cittadini nell'impegno culturale. Ribadendo il valore aggiunto e le potenzialità delle industrie culturali e creative, ha quindi affrontato i temi della formazione e valorizzazione delle competenze, nonché dell'emergere di nuove figure professionali; con riferimento poi ai meccanismi di finanziamento, ha richiamato le opportunità offerte dall'uso dei Fondi strutturali e dal primo bando recentemente pubblicato nell'ambito del sistema di garanzia varato dalla Commissione europea e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) per sostenere le piccole e medie imprese nei settori culturali e creativi attraverso gli istituti finanziari. La Presidente ha quindi osservato il ruolo che può essere svolto dai *network* e dall'associazionismo per fare fronte alle sfide poste dall'internazionalizzazione e dalla digitalizzazione. Sul tema della digitalizzazione del patrimonio culturale ha richiamato i differenti possibili canali di finanziamento (in particolare *Horizon 2020*, Agenda digitale, Fondi strutturali, Programma *Europeana*). L'onorevole Costa ha infine chiuso il suo intervento ricordando il lancio da parte della Commissione europea della seconda fase del progetto «Una nuova narrativa per l'Europa», diretto a dar voce ai giovani per elaborare un nuovo racconto dell'Europa e del suo futuro.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	154
ALLEGATO 1 (<i>Rilievi approvati</i>)	156
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di rilievi del Gruppo MoVimento 5 stelle</i>)	164

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305-A Decaro e abb.	155
---	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Atto n. 308.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, richiamando le considerazioni svolte nella precedente seduta, ribadisce i contenuti della proposta di rilievi presentata lo scorso 13 ottobre.

Michele Pompeo META, *presidente*, prima di passare ai voti, invita il relatore a valutare due questioni ai fini della loro eventuale inclusione nel testo da deliberare in questa sede.

Si riferisce, in primo luogo, alla prefigurata riduzione delle risorse disponibili per le regioni che non si adeguano in tempi rapidi alla nuova disciplina sulle modalità di affidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico locale. Evidenza, al riguardo, come il termine di

cui all'articolo 23, comma 1, lettera *d*), secondo periodo, attualmente fissato al 31 dicembre 2016, dovrebbe opportunamente essere ampliato almeno fino al 30 settembre 2016, al fine di consentire a tutte le regioni – segnatamente alla Basilicata, Calabria, Campania e Puglia – tempi idonei per rispettare il suddetto termine.

La seconda questione che ritiene meritevole di attenzione concerne le modalità di rinnovo del parco rotabile dei mezzi di trasporto collettivo, ambito nel quale risulta particolarmente opportuno attivare strumenti attrattivi degli investimenti delle aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale, anche di quelle che operano in regime privatistico.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, dichiara la propria disponibilità a integrare in tal senso la sua proposta. Osserva peraltro che alcune regioni già da diversi anni adottano procedure di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto. Riconosce tuttavia l'esigenza di non penalizzare quelle regioni che non hanno ancora adottato tali procedure e che pertanto necessitano di un termine più ampio per adeguarsi alla nuova normativa. Riformula in tal senso la parte motiva e dispositiva della proposta di rilievi riferita al citato articolo 23.

Concorda inoltre sull'opportunità di consentire intervenire sull'articolo 22, comma 5, al fine di consentire l'accesso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionali alle aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale, anche di natura non pubblicistica. Integra in tal senso la proposta di parere a suo tempo formulata.

Vincenzo PISO (Misto-USEI-IDEA), con riferimento all'impiego di risorse per il rinnovo dei mezzi e del materiale rotabile, si limita a rilevare come esse finiranno in massima parte per favorire imprese produttrici estere, a detrimento dell'economia interna.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, segnala di aver già inserito uno specifico rilievo su tale tematica nella sua proposta di rilievi su suggerimento del deputato Catalano.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, nell'esprimersi favorevolmente, dichiara di condividere i due ulteriori contenuti della proposta di rilievi illustrati nella seduta odierna.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di rilievi da parte del Gruppo MoVimento 5 Stelle (*vedi allegato 2*). Sospende brevemente la seduta per consentire al relatore di predisporre il testo da porre in votazione.

La seduta, sospesa alle 13.35, riprende alle 13.40.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, procede alla lettura della proposta di rilievi, integrata dalle ulteriori valutazioni come sviluppatesi dall'odierno dibattito (*vedi allegato 1*).

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di rilievi del relatore, avvertendo che, in caso di approvazione, risulterà preclusa la proposta alternativa di rilievi presentata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva la proposta di rilievi formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.45.

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

C. 2305-A Decaro e abb.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308).**RILIEVI APPROVATI**

La IX Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto legislativo recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (atto n. 308);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in titolo reca disposizioni sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, in attuazione della delega conferita al Governo dal combinato disposto degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (« Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche »);

tra le finalità esplicitate figura l'obiettivo di dettare una disciplina generale organica del settore dei servizi pubblici locali, attraverso un riordino dell'attuale quadro normativo;

gli articoli relativi al servizio di trasporto pubblico di linea costituiscono una corretta attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 2015 e contengono disposizioni di riforma lungamente attese dal settore, in grado di determinarne un decisivo ammodernamento;

sono largamente condivisibili le proposte di modifica approvate dalla Conferenza unificata, nell'intento di giungere ad una riforma condivisa nonché alcune proposte di modifica giunte da altri soggetti interessati, nonché chiarimenti e variazioni formali;

considerato che:

la disciplina del trasporto pubblico locale è attualmente molto frammentata ed è quindi indispensabile un riordino della medesima anche in considerazione della necessità di superare le antinomie e le problematiche sistemiche presenti nell'attuale normativa e di garantire lo sviluppo del settore;

il provvedimento – nel delineare regole generali in materia di assunzione dei servizi pubblici locali, durata e affidamento dei medesimi nonché in tema di organizzazione e gestione – definisce altresì il rapporto tra tali norme di principio e la normativa di settore relativa al trasporto pubblico locale;

in particolare ai sensi dell'articolo 3 si prevede che le normative di settore continuano a trovare applicazione, tra l'altro, al trasporto pubblico locale fatta eccezione per le disposizioni relative alle modalità di affidamento, nonché per le disposizioni modificative ed espressamente abrogative contenute nel testo unico, cui anche il settore del trasporto pubblico locale è tenuto a conformarsi;

pertanto le disposizioni di specifica riforma del trasporto pubblico locale si collocano in un quadro di consequenzialità logica e sistematica, in quanto adeguano ed omogeneizzano ai principi previsti dalla delega legislativa (articolo 16 e articolo 19) e alle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo riferite in termini generali ai servizi pubblici locali generali, la normativa interna relativa al TPL, integrando nella stessa i necessari adattamenti

derivanti sia dalle specifiche disposizioni sovranazionali, con particolare riferimento al Regolamento (CE) 1370/2007, sia dalle specificità strutturali del trasporto pubblico locale su ferro e su gomma;

va in particolare valutata positivamente la salvaguardia delle possibilità di affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico previste dal Regolamento (CE) 1370/2007, posto che le modalità di affidamento del servizio indicate all'articolo 7, se applicate al trasporto pubblico locale, con specifico riguardo a quello ferroviario, porrebbero sostanziali problematiche relative alla coerenza tra le disposizioni nazionali e gli strumenti di flessibilità riconosciuti a livello europeo dal Regolamento (CE) 1370/2007;

altrettanto importante la salvaguardia delle norme di settore nell'ambito dell'articolo 8, concernente la durata dell'affidamento del servizio, specie con riguardo al trasporto ferroviario;

evidenziato quindi che:

occorre precisare ulteriormente quali disposizioni di carattere generale dettate per i servizi pubblici locali di interesse economico generale (SIEG) siano applicabili anche al trasporto pubblico locale, esplicitando ove la specifica disciplina di settore è fatta salva;

andrebbe chiarito, all'articolo 9, comma 2, che indipendentemente dalla titolarità della proprietà, deve essere garantita la disponibilità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, non rilevando in tal ambito il vincolo all'uso pubblico, inteso in senso esclusivo;

appare necessario superare l'attuale formulazione dell'articolo 14, che disciplina i bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in particolare prevedendo la possibilità che agli enti di governo dei bacini ottimali siano conferiti reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti pubblici associati e definendone l'assetto societario; inoltre, occorre tenere presente,

ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente, anche delle specificità territoriali; ancora, andrebbe soppressa la previsione secondo cui – con riferimento ai lotti comprendenti un'utenza maggiore di 350.000 abitanti e riguardanti il trasporto su gomma – l'Autorità di regolazione dei trasporti intervenga a disciplinare i casi in cui per l'aggiudicazione del servizio sia necessaria la presenza di almeno due offerte valide e che in caso di unica offerta, l'aggiudicazione sia consentita soltanto per motivi di necessità e urgenza e comporti l'affidamento per una durata non superiore a tre anni, mentre dovrebbe invece essere formulata una disposizione di salvaguardia degli attuali bacini definiti dalle regioni, ove coerenti con le disposizioni dell'articolo 14;

infine, si reputa utile l'inserimento nel medesimo articolo 14, di una disciplina transitoria, applicabile nelle more della definizione dei bacini di mobilità e dei relativi enti di governo;

all'articolo 17, nel conferire nuove funzioni all'Autorità di regolazione dei trasporti, andrebbe inserito tra gli schemi dei contratti di servizio oggetto di definizione, anche quelli affidati direttamente; inoltre, occorre introdurre una eccezione all'obbligo di riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario per i casi di integrazione tariffaria tra diversi gestori; è altresì importante coniugare l'esigenza di prescrivere – come previsto dalla lettera *b*) del comma 2 – adeguati requisiti di solidità patrimoniale per le società che partecipino ai bandi, con l'esigenza di assicurare la massima partecipazione possibile; infine, andrebbe precisato che la lettera *d*) del medesimo comma trova applicazione solo per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico ferroviario;

si suggerisce di precisare, all'articolo 18, che nella funzione regolatoria rientrano, oltre a quella di indirizzo e controllo, anche quella organizzativa e che l'ente affidante si debba avvalere di altra

stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, qualora il gestore uscente dei medesimi servizi sia affidatario *in house* del predetto ente;

L'articolo 22 contiene varie disposizioni in materia di trasporto pubblico e, con riferimento ai contenuti dei contratti di servizio, i commi 1 e 2 definiscono quali contenuti essenziali dei contratti di servizio conclusi successivamente al 31 dicembre 2017, l'esclusione di mezzi inquinanti, sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio e l'utilizzo di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri. Con riferimento a tale ultimo elemento appare opportuno consentire la possibilità di uso di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda;

al comma 5 del medesimo articolo, che pone a carico delle imprese gestrici – nell'ambito dei contratti di servizio – l'onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, occorre inserire una clausola di salvaguardia per le procedure di affidamento di servizi già avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in più andrebbe specificato che si debba tener conto del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, ai fini del calcolo della percentuale di risorse da impiegare per il rinnovo del materiale rotabile, nonché per investimenti;

valutato assai positivamente il contenuto del comma 7 che attenua il principio fissato dall'articolo 19, comma 5, della legge n. 42 del 1997 che impone, in maniera indistinta, un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, veniva fissato in misura « pari almeno allo 0,35 » introducendo la possibilità di una diversa valutazione della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali rimettendone la determinazione a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, ancorché se ne preveda l'applicazione dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto;

ai fini di non penalizzare l'utenza più debole del trasporto pubblico locale al comma 9 del medesimo articolo sarebbe opportuno limitare i previsti adeguamenti dei sistemi tariffari e dei livelli delle tariffe per i contratti già in essere alla sola ipotesi di inflazione superiore al doppio di quella programmata, salvo i casi in cui non sia già prevista tale fattispecie nei contratti di servizio;

andrebbe infine soppressa la disposizione di carattere interpretativo di cui al comma 11 dell'articolo 22;

L'articolo 23 modifica significativamente i criteri di ripartizione del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale. In particolare si suggerisce che:

alla lettera *a*) il riferimento per la ripartizione del Fondo sia all'anno 2014 e che la quota sia aumentata del 5 per cento all'anno fino a raggiungere un valore pari al 20 per cento del totale;

alla lettera *b*) che nel riparto della quota si tenga conto delle infrastrutture ferroviarie sul territorio;

alla lettera *c*), si faccia riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, dell'11 novembre 2014 per la definizione dei livelli adeguati di servizio;

alla lettera *d*), che le riduzioni riguardano i servizi affidati al 30 settembre 2017 e che per i servizi ferroviari regionali il riferimento è all'avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento (CE) 1370/2007;

alla lettera *e*), che il tetto massimo di riduzione annua nel primo quinquennio di applicazione non può essere maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite nel 2015 e comunque le riduzioni affluiscono al medesimo fondo;

infine, si dovrebbe precisare, al fine di garantire un'efficace programmazione delle risorse, che gli effetti finanziari sul riparto del Fondo derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, si verificano nell'anno successivo a quello di riferimento;

al comma 2, che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, l'anticipazione sia pari all'85 per cento dello stanziamento del Fondo e che – a certe condizioni – ciascuna Regione sia autorizzata ad accertare fino al 95 per cento della quota del Fondo ad essa attribuita l'anno precedente a quello di riferimento;

al comma 5, che gli effetti abrogativi per i commi 3 e 5 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, decorrono dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 la vigenza fino all'entrata in vigore del nuovo decreto di riparto del fondo;

riconosciuta l'utilità di quanto previsto dall'articolo 27 con riferimento alla gestione delle criticità segnalate dall'utenza del trasporto pubblico locale nonché in tema di rimborso per il ritardo del servizio non derivante da cause non imputabili al gestore, appare utile introdurre l'obbligo che il pagamento del rimborso sia effettuato al termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità, comunque fermo restando il rispetto delle regole di validazioni secondo modalità determinate con disposizioni del gestore;

preso quindi atto dei rilievi del Consiglio di Stato con riferimento agli articoli 22, 23, 26, 27 e 35, ma rilevata ancora una volta la natura sistematica delle disposizioni introdotte per quel che concerne l'assetto complessivo del trasporto pubblico locale dall'affidamento, al finanziamento, alla gestione sostenibile;

tenuto conto, segnatamente, dell'ultima connessione tra le disposizioni con-

cernenti il trasporto pubblico locale in termini di sistema e quanto previsto dall'articolo 35 che introduce nei piani urbani del traffico una specifica sezione dedicata alla riduzione del traffico veicolare privato;

valutata con favore la redazione di nuove linee guida volte tra l'altro a favorire lo sviluppo di sistemi di trasporto integrato tra le varie modalità di trasporto pubblico locale, nella quale si suggerisce di aggiungere al comma 2, lettera *e*) un riferimento alla riqualificazione elettrica di mezzi già circolanti in conformità al decreto 1° dicembre 2015, n. 219, e al comma 866 della legge n. 208 del 2015;

rilevata, inoltre l'opportunità di modificare al comma 3 il riferimento temporale, estendendolo a diciotto mesi e di portare a sette anni il termine per l'aggiornamento del piano ivi previsto con aggiornamento biennale, precisando altresì al comma 4, che gli interventi previsti debbano essere comunque coerenti con i contenuti dei piani urbani,

DELIBERA DI ESPRIMERE

i seguenti rilievi:

a) si precisi eventualmente già nell'articolo 3, comma 1 – e comunque nel corpo dell'articolato, così come di seguito indicato – quali disposizioni non trovano applicazione per i servizi pubblici di trasporto regionale e locale;

b) all'articolo 7, comma 3, sostituire la parola: impossibilità con la seguente: difficoltà; *indi, aggiungere, infine il seguente periodo:* Per quanto riguarda i Comuni, le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con più di 15000 abitanti;

c) all'articolo 7, commi 4 e 5, premettere le parole: Sono fatte salve le disposizioni di settore;

d) all'articolo 9:

premettere il seguente comma: « 01. Fatte salve le disposizioni di settore, in

materia di reti, impianti e dotazioni patrimoniali relativi ai servizi pubblici locali si applicano le norme del presente articolo »;

al comma 2 sostituire le parole: Indipendentemente dalla titolarità della proprietà, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali, come individuati ai sensi del comma 1, sono vincolati all'uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilità *con le seguenti:* Indipendentemente dalla titolarità della proprietà, deve essere garantita la disponibilità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, come individuati ai sensi del comma 1;

al comma 4 sopprimere le parole: Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore;

e) all'articolo 10, ai commi 1 e 2, premettere le parole: Fatte salve le disposizioni di settore;

f) all'articolo 11 aggiungere infine il seguente comma: 6-bis: « Nelle materie di cui al presente articolo, si applicano al trasporto regionale e locale le vigenti disposizioni di settore, come modificate e integrate ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto »;

g) Sostituire l'articolo 14 come segue: 1. I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e i relativi enti di governo, sono determinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le città metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni capoluogo di Provincia, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento.

2. I bacini di cui al comma 1 comprendono un'utenza minima di 350.000 abitanti ovvero inferiore solo se coinci-

denti con il territorio di enti di area vasta o di città metropolitane. Agli enti di governo dei bacini ottimali possono essere conferite le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti pubblici associati. In tal caso gli enti di governo assumono forma di società interamente possedute dagli enti conferenti, che possono affidare anche la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Al capitale di tali società non è ammessa la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati.

3. La determinazione dei bacini di mobilità avviene in base a una quantificazione ovvero una stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale su gomma e su ferro che si intende soddisfare, avvalendosi di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico di linea e non, nonché delle fonti informative presenti all'interno dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli operatori già attivi nel bacino sono tenuti a fornire le informazioni e i dati rilevanti entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta di regioni ed enti locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili.

4. Ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, gli enti affidanti, con l'obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione alle medesime, articolano i bacini di mobilità in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto delle caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di ciascuna modalità e da altre ragioni di efficienza economica, nonché relative alla specificità territoriale dell'area soggetta alle disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni. Tali eccezioni sono disciplinate con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f) del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 214 del 2001, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del presente decreto. Le Regioni hanno la facoltà di far salvi i bacini determinati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove coerenti con i criteri di cui al presente articolo Per quanto riguarda i servizi ferroviari l'Art può prevedere eccezioni relative anche a lotti comprendenti territori appartenenti a più Regioni, previa intesa tra le regioni interessate.

4-bis. Nelle more della definizione dei bacini di mobilità e dei relativi enti di governo, gli enti locali devono comunque procedere all'affidamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) dei servizi di trasporto pubblico per i quali il termine ordinario dell'affidamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero scadrà tra la predetta data e fino all'adozione dei provvedimenti di pianificazione e istituzione di enti di governo. L'affidamento di cui al presente comma può avere una durata massima di sette anni;

h) *sostituire l'articolo 15, comma 2, con il seguente:* 2. Fatte salve le specifiche disposizioni di settore, le autorità di cui al comma 1, primo periodo, individuano, per gli ambiti di competenza, i costi *standard* dei diversi servizi pubblici locali di interesse economico generale e i livelli minimi di qualità degli stessi, che sono pubblicati sul portale telematico di cui al comma 1;

i) all'articolo 17:

al comma 1, lettera b) dopo le parole maggioritaria pubblica, aggiungere le seguenti: nonché per quelli affidati direttamente, e *dopo le parole:* esercitati in house, *aggiungere le parole:* o affidati direttamente; *aggiungere infine alla lettera b) le seguenti parole:* per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività;

al comma 2, lettera a) si aggiungano, in fine, le parole: salva la possibilità di soluzioni diverse nei servizi per i quali sia prevista l'integrazione tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra più lotti di gara;

al comma 2, lettera b) sostituire la parola: venti con quindici

al comma 2, lettera c) sostituire la parola: necessari *con:* indispensabili;

al comma 2, lettera d) dopo le parole: in applicazione della lettera c) *aggiungere le seguenti:* limitatamente all'affidamento di servizi di trasporto pubblico ferroviario;

j) *all'articolo 18, dopo le parole di indirizzo, aggiungere le seguenti:* di organizzazione e; *aggiungere in fine il seguente comma:* 1-bis L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, qualora il gestore uscente dei medesimi servizi sia affidatario *in house* del predetto ente;

k) all'articolo 22:

sostituire il comma 2, come segue:
2. I contratti di servizio di cui al comma 1 prevedono, altresì, che i veicoli per il trasporto pubblico regionale e locale, devono essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano dotate di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di servizio, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1370/2007 tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi *standard* di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti;

al comma 3, dopo le parole: trasporto pubblico aggiungere regionale e locale;

al comma 5, premettere le parole: Fatte salve le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di servizi già

avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e *al secondo periodo, dopo le parole:* (PEF) che aggiungere tenendo anche conto del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, e *aggiungere, alla fine del comma , il seguente periodo* Nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CE) 1370/2007 i contratti di servizio tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi *standard* di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti;

al comma 9, dopo le parole alla predetta data, aggiungere le seguenti: solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, e *sostituire le parole:* ove già la fattispecie non sia con le *seguenti* fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già;

al comma 10, sostituire le parole: finanziata dalla fiscalità locale, con le *seguenti* della finanza pubblica;

sopprimere il comma 11;

sostituire la rubrica come segue: (Disposizioni in materia di contratti di servizio e tariffe nel trasporto pubblico regionale e locale);

l) all'articolo 23, comma 1:

alla lettera a) sostituire le parole: 2015 *con:* 2014 e *le parole:* trenta *con:* venti;

alla lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: Nel riparto di tale quota si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di carattere regionale;

alla lettera c) sopprimere le parole: in proporzione alle quantità storiche dei servizi su scala regionale e, *dopo le parole:* tabella allegata aggiungere le *seguenti* al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 novem-

bre 2014 *indi sostituire le parole:* quantità storiche dei servizi *con le seguenti:* le predette percentuali regionali;

alla lettera e) sostituire le parole da: anno precedente, *fino alla fine della lettera con le seguenti:* nonché, nel primo quinquennio di applicazione, una riduzione annua maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite nel 2015. L'importo derivante dalla riduzione di cui alla lettera *d)* è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnato allo stesso Fondo;

sopprimere la lettera f);

aggiungere il comma 1-bis: 1-bis. Al fine di garantire un'efficace programmazione delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, si verificano nell'anno successivo a quello di riferimento;

m) all'articolo 23:

al comma 2 sostituire la parola: ottanta *con:* ottantacinque;

inserire il seguente comma: 2-bis Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, all'alinea, ciascuna Regione è autorizzata ad accertare fino al 95 per cento della quota del Fondo ad essa attribuita l'anno precedente a quello di riferimento, ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia pari o superiore a quello dell'anno precedente. Ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello dell'anno precedente, ciascuna Regione è autorizzata ad accertare fino al 95 per cento di una quota di competenza rideeterminata in misura proporzionale alla riduzione del Fondo;

al comma 4 sostituire le parole: automobilistico e ferroviario *con le seguenti:* con tutte le modalità;

sostituire il comma 5 come segue: 5. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il comma 6 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 lu-

glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, all'alinea, sono apportate al predetto articolo 16-bis le seguenti ulteriori modificazioni:

a) i commi 3 e 5 sono abrogati;

b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, » e « , in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, » e le parole « le Regioni » sono sostituite dalle seguenti « Le Regioni »;

c) al comma 9, primo periodo, le parole « il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

5-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, all'alinea;

n) all'articolo 24, comma 2, lettera e) le parole ente locale sono sostituite dalle seguenti ente affidante;

o) all'articolo 26, integrare la rubrica come segue (Lotta all'evasione tariffaria nel settore del trasporto pubblico regionale e locale);

p) all'articolo 27:

al comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 37, comma 2, lettere e) ed l), *con le seguenti:* dall'articolo 37, comma 2, lettere d), e) ed l);

al comma 2, e nella rubrica dell'articolo dopo le parole: servizio di trasporto pubblico *aggiungere le parole:* regionale e; *indi, al secondo periodo sono aggiunte infine le parole:* fermo restando il rispetto delle regole di validazioni secondo modalità determinate con disposizioni del ge-

store; e al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le parole ed è effettuato al termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità;

q) *agli articoli 31 e 32 premettere le seguenti parole:* Fatte salve le disposizioni di settore;

r) *all'articolo 33, comma 2, sono aggiunte, infine, le parole:* Al trasporto pubblico regionale e locale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 del presente decreto;

s) all'articolo 35:

al comma 2, lettera e) aggiungere le parole:, nonché riqualificazione elettrica di mezzi già circolanti;

al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* diciotto mesi e le parole con cadenza almeno quinquennale *con le seguenti* almeno ogni sette anni; *indi dopo la parola:* monitoraggio *aggiungere la seguente:* biennale;

al comma 4, dopo le parole: interventi previsti *aggiungere le parole:* o comunque coerenti con i contenuti dei piani urbani;

si valuti infine l'opportunità:

all'articolo 22, comma 5, di estendere l'accesso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionali alle aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale, anche di natura non pubblicistica;

all'articolo 23, comma 1, di specificare che il termine relativo alla riduzione di cui alla lettera d), secondo periodo, non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento (CE) 1370/2007.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI RILIEVI
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale – Atto n. 308 (Rilievi alla I Commissione);

premesso che:

la Commissione ha provveduto all'esame dell'atto in parola per i profili di propria competenza con particolare riferimento agli articoli 14 (Bacini e livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale), 17 (Modifica delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti), 35 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale per la pianificazione e finanziamento della mobilità urbana sostenibile) e al Titolo V, composto dagli articoli dal 21 al 32 (Contratto di servizio, tariffe, trasparenza e tutela dei consumatori);

l'articolo 14, che reca disposizione relative alla determinazione dei bacini e dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, conferisce alle regioni la determinazione di tali bacini sentiti le città metropolitane, le province e i comuni capoluogo di provincia, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale. La definizione dei bacini sottende all'effettuazione della « stima » delle esigenze di mobilità del territorio di riferimento analizzando la domanda e tenendo conto di alcuni specifici criteri quali le dimensioni minime d'utenza del bacino stesso che non deb-

bono essere inferiori a 350.000 abitanti, a meno che il bacino non corrisponda al territorio di ente di area vasta. Ai fini della determinazione dei bacini concorrono anche i dati rilevati dall'Osservatorio nazionale sulle politiche di trasporto pubblico locale;

nell'organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale è previsto altresì che gli enti per l'affidamento del servizio articolino i bacini in più lotti di gara e di contratti di servizio. A tale regola la disposizione stessa prevede eccezioni motivate da « economie di scala proprie di ciascuna modalità e da altre ragioni di efficienza economica » e sottoposte a criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti. La funzione regolatoria dell'autorità richiamata è riportata nel successivo articolo 17, comma 1 lettera a) dell'atto in esame;

l'articolo 17 modifica le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita con decreto-legge n. 201 del 2011, novellandone l'articolo 37; come richiamato in precedenza si attribuisce all'Autorità il compito di definire i criteri delle eccezioni nella determinazione dei lotti di gara rispetto ai bacini di mobilità di cui all'articolo 14 del medesimo provvedimento; all'Autorità sono altresì assegnati compiti nella definizione degli schemi di contratti di servizio per quelli esercitati *in house* da società pubbliche o a partecipazione maggioritaria pubblica nonché determinare, sia per i bandi di gara che per i contratti di servizio esercitati *in house*, la « tipologia di obiettivi di efficacia e di

efficienza che il gestore deve rispettare», nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario;

all'Autorità spetta inoltre definire regole generali in materia di:

svolgimento di procedure che prevedano obbligatoriamente la riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario, in modo tale che quest'ultimo se ne assuma il rischio di impresa connesso allo svolgimento del servizio;

obblighi patrimoniali per i soggetti che intendano partecipare alle predette procedure (patrimonio netto pari almeno al 20 per cento del corrispettivo annuo posto a base di gara);

misure in grado di garantire all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali necessari all'effettuazione del servizio;

facoltà di cessione della proprietà dei beni immobili essenziali e dei beni strumentali da parte dell'ente affidante e per il gestore uscente a soggetti societari, costituiti con capitale privato o misto, che si specializzano nell'acquisto dei predetti beni e di beni strumentali nuovi per localarli ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale;

trasferimento del personale dipendente dal gestore uscente al subentrante in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara;

Il Titolo V concerne una serie di disposizioni riguardanti la disciplina dei contratti di servizio (articolo 21), obblighi contrattuali e innovazione del trasporto pubblico locale (articolo 22), modifica dei criteri di riparto del Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del TPL (articolo 23), l'obbligo di pubblicità e aggiornamento della Carta dei servizi (articolo 24), la definizione delle tariffe dei servizi (articolo 25), lotta all'evasione tariffaria (articolo 26), tutela dell'utenza (articolo 27), tutela non giurisdizionale (articolo 28), vigilanza della gestione (articolo 29), programma dei controlli dei

livelli di servizio (articolo 30), sanzioni amministrative (articolo 31), verifica del rispetto dei contratti di servizio per affidamenti diretti e società in house (articolo 32);

considerato che:

il riferimento al concetto di « area vasta », rischia di offrire nel futuro ulteriori opacità e difficoltà di interpretazione normativa considerando che, come richiamato dalla legge n. 56/2014, con area vasta ci si riferisce alle città metropolitane e alle province. Peraltro con riferimento a quest'ultimo termine si ravvisa la generale e perdurante condizione di contraddizione che caratterizza il quadro normativo a partire dall'entrata in vigore della citata legge n. 56 del 2014: le province, infatti, non sono state abolite poiché ancora presenti nel dettato costituzionale oltre che nella realtà istituzionale territoriale. Sul piano operativo è peraltro rilevabile la difficoltà, segnalata in varie sedi anche dalle amministrazioni locali stesse, di gestire attività fondamentali successivamente al richiamato provvedimento di « pseudo abolizione » quando ancora si prevedono e adottano disposizioni con riferimento ad enti presuntivamente in via di sparizione, quali le province;

la normativa relativa al trasporto pubblico locale e regionale appare già ampiamente stratificata e rilevante. A titolo esemplificativo si richiama il decreto legislativo n. 422 del 1997 che, oltre a riconoscere alle regioni la competenza in materia di trasporto pubblico locale, distingue altresì i servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale da quelli di rilevanza locale e regionale. Al pari, l'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 attribuisce alle regioni le funzioni di programmazione e di coordinamento mentre ai comuni attribuisce la funzione di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico di interesse in ambito generale comunale;

si ravvisa, al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 14, la presenza di una eccezione alle disposizioni di cui al me-

desimo articolo, laddove si prevede la possibilità « per motivi di necessità e urgenza » di ricorrere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Su quest'ultimo punto si è pronunciato il Consiglio di Stato segnalando che « la disposizione si presta ad un uso strumentale ed a possibili abusi da parte degli operatori del settore » che potrebbero accordarsi per « presentare una sola offerta in ciascuna gara diretta a soddisfare singoli bacini di mobilità ». In tal senso il Consiglio di Stato suggerisce che l'ultimo periodo del comma 4 sia espunto poiché situazioni di necessità e urgenza potrebbero, nel caso, essere affrontate ricorrendo al potere di ordinanza sindacale ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

con riferimento al trasferimento del personale dipendente di cui all'articolo 17 comma 2 lettera e), da rappresentanti sindacali auditi sono state segnalate perplessità per l'ambiguità della formulazione « applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore » che rischierebbe di offrire margini di forzatura nell'applicazione della norma;

rispetto alle disposizioni contenute dal Titolo V il Consiglio di Stato, nel richiamato parere, ha rilevato che non sono riconducibili all'oggetto e ai criteri delle norme di delega, tanto da perseguire « finalità estranee ad una riforma organica della materia dei servizi pubblici locali e si presentano come 'asistemici' rispetto a un testo unico che tratta i servizi pubblici locali nella loro disciplina generale ». Il Consiglio di Stato ha raccomandato quindi l'espunzione degli articoli 22, 23, 26 e 27 ai quali ha aggiunto anche l'articolo 35;

criticità sull'implementazione dei suddetti articoli, in merito ad un eccesso di delega, sono state prospettate anche da parte dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) nel documento inserito nel parere della Conferenza Unificata;

l'articolo 21 disciplina il contratto di servizio, specificando al comma 1 che lo stesso sia « stipulato contestualmente al-

l'atto di affidamento ». Tale previsione, come rilevato anche da ANCI e dalla Conferenza delle Regioni, appare non conforme rispetto a quanto disposto dall'articolo 32 commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (c.d. nuovo Codice degli appalti), laddove si prevede che i termini per la stipula del contratto debbano essere rispettivamente entro 60 giorni e non prima di 35 giorni dall'aggiudicazione;

al medesimo articolo, comma 4 lettera a), con riferimento al ristoro dell'utenza in caso di violazione degli standard qualitativi del servizio, il Consiglio di Stato rileva l'opportunità di specificare che non debbono esservi oneri aggiuntivi, né formalità, né eccezioni in base alle modalità di pagamento del corrispettivo al fine di garantire l'effettiva tutela degli utenti e dei consumatori nei confronti del gestore del servizio;

in maniera più generale l'Associazione Trasporti (ASSTRA) ha espresso l'avviso che il settore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale « non fosse inserito all'interno di una disciplina di carattere generale rivolta a tutti i servizi pubblici locali ». La stessa Associazione ha rilevato infatti come fossero già presenti all'esame delle Camere disegni di legge organici riguardanti il settore le cui disposizioni, almeno in parte sono state ricomprese nello schema di decreto legislativo in esame;

all'articolo 22 comma 2 si dispone la dotazione di sistemi per il conteggio dei passeggeri su veicoli per il trasporto pubblico locale senza alcun riferimento a quelli del servizio regionale e, come segnalato dall'Associazione Trasporti, con la esclusiva specificazione di sistemi elettronici;

al medesimo articolo, al comma 7, si apportano modifiche al decreto legislativo n. 422/1997 ed in particolare intervenendo sull'articolo 19 comma 5 si prevede l'eventualità di deroga al rispetto del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi che a norma vigente corrisponde a 0,35.

Tale disposizione è applicata solo con adozione di decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e sentita la Conferenza Unificata. Si ritiene opportuno rilevare come l'allenamento del rapporto tra ricavi di traffico e costi operativi, seppur accettabile in linea di principio, potrebbe condurre in seno il rischio di rendere nuovamente e ancora più difficilmente controllabile la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. In tal senso appare più adeguato, pur mantenendo la previsione di cui al comma 7, intervenire sugli strumenti che gli enti possono implementare al fine di rispettare i canoni di efficienza economica del servizio di trasporto pubblico locale e regionale;

all'articolo 26 con riferimento alla lotta all'evasione tariffaria l'atto in esame dispone l'affidamento da parte degli enti gestori dell'attività di prevenzione accertamento e contestazione delle violazioni delle norme a soggetti esterni all'organico del gestore che rivestono la qualifica di agenti accertatori e pubblici ufficiali. A ciò si aggiungerebbe la possibilità da parte del Ministero dell'Interno di mettere a disposizione agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, per periodi non superiori a tre anni, a spese dell'ente richiedente al fine di supportare le attività degli accertatori;

in merito ai rilievi riportati nel parere del Consiglio di Stato più volte richiamato, il Relatore dello schema di decreto legislativo ha richiamato la necessità di acquisire il parere del Governo che al momento non è stato ancora ricevuto;

nel provvedimento in esame non si rilevano particolari riferimenti all'aspetto della sicurezza del trasporto pubblico locale e regionale, nonostante si prevedano interventi anche rilevanti sulla normativa vigente, e in particolare sui criteri di riparto del Fondo per il concorso dello stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come riportati all'articolo 23. Si rileva inoltre

che nello specifico, con il recente decreto-legge n. 113 del 2016, il Governo ha inteso intervenire sulla ripartizione del predetto Fondo svincolando le risorse di cui alla decurtazione prevista ai sensi del dpcm 11 marzo 2013 dall'impiego a norma vigente in ambito di sicurezza, qualità del servizio e ammortizzatori per i lavoratori del settore, ripartendole per l'anno 2016 ai fini generali del Fondo stesso come da Intesa Stato-Regioni;

in occasione dell'esame del predetto decreto legge è stata altresì sollevata la necessità di intervenire sui requisiti e i criteri per il riparto del Fondo al fine di escludere, o comunque di ridurre ad estrema ratio, il ricorso all'aumento delle tariffe al fine di rispettare il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi necessario per accedere al riparto delle risorse statali. Al limite dell'aumento tariffario come strumento principale di efficienza economica si è aggiunta la proposta di nuovi requisiti e criteri per valutare positivamente le attività del servizio di trasporto pubblico locale e regionale quali l'offerta agevolata per le c.d. fasce deboli. Le proposte sono state rigettate dal Governo nonostante si sia detto favorevole in linea di principio a tali interventi;

l'aumento tariffario si è rivelato una costante della prassi degli enti che in via alternativa o anche complementare, al fine di garantirsi l'accesso alle risorse, ricorrono al perseguimento di maggiori risparmi attraverso il taglio dei servizi. In entrambi i casi l'efficienza è raggiunta a danno della qualità del servizio e degli utenti e consumatori. L'atto in esame prevede all'articolo 22 comma 7 la possibilità di derogare al rispetto del vincolo tra ricavi di traffico e costi operativi laddove adottato da decreto ministeriale. Ciò nonostante, a margine della valutazione generalmente critica sulle disposizioni riguardanti il trasporto pubblico locale e regionale, coerentemente con il parere del Consiglio di Stato, si rileva che

il vincolo del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi pari a 0,35 può non rappresentare di per sé una frontiera critica per la qualità del servizio e il soddisfacimento dell'utenza, quanto invece appare necessario intervenire sui criteri e i requisiti, nonché gli strumenti, previsti dalla disciplina per il raggiungimento e il rispetto di tale rapporto;

per lo stesso articolo 23 è stata proposta una riformulazione rilevante da parte del Gruppo di lavoro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale riformulazione è stata accolta con condizioni da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 4 agosto scorso;

appare fondamentale affrontare organicamente, omogeneamente e adeguatamente la disciplina del trasporto pubblico locale, che non può passare esclusivamente per provvedimenti solo tangenzialmente toccati dall'attività legislativa parlamentare in senso stretto, men che meno attraverso uno scarno articolato inserito in un più ampio provvedimento delegato,

valuti la I Commissione di proporre:

1. la soppressione del riferimento a « area vasta » lasciando solo quello di « città metropolitana »;
2. l'espunzione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 14;
3. l'adeguamento di quanto disposto all'articolo 21 comma 1 con riferimento alla stipula del contratto di servizio con la normativa vigente di cui all'articolo 32 del dlgs 50/2016;
4. all'articolo 21 comma 4 lettera e), infine, l'aggiunta del seguente inciso: « senza alcuna spesa e formalità e senza eccezione con riferimento alle modalità di pagamento del corrispettivo »;
5. l'espunzione del Titolo V, nonché degli articoli 14 e 35, affinché le disposizioni ivi riportate siano inserite in un apposito provvedimento di legge. In particolare, esulando dallo specifico parere del Consiglio di Stato che suggerisce l'espunzione esclusivamente degli articoli 22, 23, 26, 27 e 35 dell'atto in parola, si ritiene opportuno individuare in altra sede d'esame la definizione di una disciplina organica e omogenea del trasporto pubblico locale e regionale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AVVERTENZA 169

Martedì 18 ottobre 2016.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato

economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009 (esame C. 3945 Governo, approvato dal Senato).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti 170

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 170

COMITATO RISTRETTO

Martedì 18 ottobre 2016.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.55 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Nuovo testo C. 1658 Zampa.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, fa presente che il nuovo testo della proposta di legge C. 1658, recante disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati, come risultante dall'esame degli elementi svoltosi presso la Commissione Affari costituzionali, è l'esito di un *iter* parlamentare lungo, iniziato il 3 giugno 2014.

Ricorda quindi che la I Commissione, dopo lo svolgimento di varie e significative audizioni, concluse l'esame delle proposte emendative approvando un testo sul quale si registrò un consenso molto ampio tra le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, e su cui si espressero in senso favorevole diverse Commissioni in sede consultiva. La Commissione Bilancio, pur senza esprimere un parere, evidenziò alcuni profili problemi attinenti alla copertura finanziaria, chiedendo pertanto alla Commissione di merito un supplemento di istruttoria.

Rileva poi che, nel frattempo, nella materia oggetto della proposta di legge è intervenuto il decreto legislativo n. 142 del 2015 (cosiddetto decreto « accoglienza »), che ha dato attuazione a due direttive dell'Unione europea in materia di protezione interna-

zionale, all'interno del quale sono state inserite alcune misure per i minori non accompagnati (all'articolo 19), in parte ispirate al dibattito svoltosi presso la I Commissione. È stato così sancito il principio fondamentale per cui il minore non accompagnato non può, in nessun caso, essere trattenuto presso i centri di identificazione e di espulsione (CIE) e i centri governativi di prima accoglienza (CARA). In sostanza, l'accoglienza dei minori non accompagnati si fonda innanzitutto sull'istituzione di strutture governative *ad hoc* di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e di protezione immediata.

Evidenzia inoltre che con il decreto-legge n. 113 del 2016, recante disposizioni sugli enti locali, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016, è stato inserito un nuovo articolo 1-*ter* che modifica l'articolo 19 del decreto «accoglienza» al fine di prevedere che, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora i comuni non riescano a garantire l'accoglienza, il prefetto disponga l'attivazione di strutture ricettive «temporanee» esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura, in cui sono assicurati i servizi garantiti per le strutture di prima accoglienza.

Ricorda, inoltre, le misure precedentemente introdotte attraverso i commi 181 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) quale il trasferimento nello stato di previsione del Ministero dell'interno del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché la previsione della possibilità, per i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale, di accedere ai servizi di accoglienza finanziati nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SSPRAR), nei limiti dei posti e delle risorse disponibili, possibilità poi confermata dall'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo n. 142 del 2015.

Osserva che pertanto, alla ripresa dell'esame in Commissione della suddetta proposta di legge, avvenuta il 2 agosto

2016, è stato predisposto un nuovo testo, che tiene ovviamente conto degli importanti interventi che nel periodo intercorso tra la sospensione dell'esame e la successiva ripresa hanno modificato il contesto normativo.

Fa presente che il testo in esame si compone di 22 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano l'ambito di applicazione della legge e la definizione di minore straniero non accompagnato, riferendola al minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di divieto di respingimento, mentre l'articolo 4 novella l'articolo 19, comma 1, primo periodo, del suddetto decreto legislativo n. 142 del 2015 riguardante le strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati. Evidenzio, in particolare: il principio di separazione delle strutture riservate ai minori rispetto a quelle degli adulti; il fatto che le operazioni di identificazione devono concludersi entro 10 giorni, mentre attualmente non è stabilito alcun termine; la riduzione da 60 a 30 giorni del termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza.

L'articolo 5 novella il predetto decreto «accoglienza» inserendovi una nuova disposizione (l'articolo 19-*bis*) dedicata all'identificazione dei minori stranieri non accompagnati. Vengono disciplinati i seguenti aspetti: le modalità con cui si svolge il colloquio tra il personale qualificato della struttura di prima accoglienza e il minore, con la partecipazione, ove possibile, di organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori e la presenza di un mediatore culturale; il beneficio della presunzione della minore età fino a che permanga il dubbio sull'età; le modalità di accertamento dell'età medesima, nel caso

in cui permangano fondati dubbi in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, mediante esami socio-sanitari disposti dalle autorità giudiziarie competenti. Si prevede espressamente che lo straniero sia adeguatamente informato – preventivamente delle conseguenze e successivamente dei risultati – dell'accertamento socio-sanitario dell'età e che quest'ultimo debba essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati, e ove necessario in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona.

L'articolo 6 concerne le indagini familiari, che possono essere avviate previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, si prevede che tale soluzione debba essere preferita al collocamento in comunità.

Gli articoli 7 e 8 riguardano, rispettivamente, l'affidamento familiare, promosso dagli enti locali in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza, e il rimpatrio assistito e volontario.

Segnala che una disposizione particolarmente rilevante rispetto alle competenze della Commissione Affari sociali è quella recata dall'articolo 9, volto a dare attuazione all'articolo 19, comma 5, del decreto «accoglienza», che istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si prevede che il personale qualificato della struttura di accoglienza, dopo il colloquio con il minore, compili un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla

protezione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. L'ultimo comma dell'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 10 disciplina le modalità per il rilascio dei permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione; l'articolo 11 riguarda l'elenco dei tutori volontari al quale possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori.

L'articolo 12 reca modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, più volte richiamato, prevedendo che i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Si prevede altresì che le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati debbano soddisfare – nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

L'articolo 13 reca misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo.

Segnala che una disposizione sicuramente rilevante per le competenze della XII Commissione è quella di cui all'articolo 14, concernente il diritto alla salute e all'istruzione. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per i minori non accompagnati è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la potestà genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

Gli articoli 15 e 16 riguardano il diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti e il diritto all'assi-

stenza legale. In particolare, si prevede che l'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati sia assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri. È previsto, inoltre, il diritto del minore straniero non accompagnato a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito, con la presenza di un mediatore culturale.

Fa presente, per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati vittime di tratta, l'articolo 17, con una novella all'articolo 13, comma 2, della legge n. 228 del 2003 – che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta – stabilisce una particolare tutela per i minori attraverso la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.

L'articolo 18 introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008 relativamente alla disciplina applicabile ai minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale, mentre l'articolo 19 autorizza gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa.

Ai sensi dell'articolo 20, l'Italia promuove la più stretta cooperazione europea ed internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

L'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo in particolare che all'attuazione delle disposizioni recate agli articoli 4 – riguardante, come si è visto poc'anzi, le strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati – e 12 – concernente il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – si provveda nell'ambito delle risorse del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, come accennato, istituito dall'articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-legge n. 95 del 2012 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 22, infine, reca le disposizioni di adeguamento.

In conclusione, esprime il proprio apprezzamento per un provvedimento che introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con la finalità di definire una disciplina unitaria organica sulla materia, che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.

Osserva, poi, che per comprendere a fondo l'entità del fenomeno, si possono citare anche i numeri elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel 2015, con 11.921 minori stranieri non accompagnati, in crescita rispetto al 2014 di 1.385 unità. Tra gennaio e giugno 2016 sono arrivati in Italia via mare 70.222 persone, di cui 11.608 minori e di questi il 90 per cento sono minori stranieri non accompagnati. La maggior parte ha tra i 15 e i 17 anni, ma molti sono anche più piccoli; in aumento sono le ragazze nigeriane, sempre più giovani.

Fa presente, infine, che i minori non accompagnati che risultano irreperibili con riferimento al 2015 ammontano a 6.131.

Alla luce dei dati testé ricordati, che evidenziano la portata numerica del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, nonché dell'importanza di tutelare i diritti dei minori, ritiene che il

provvedimento in titolo possa costituire un fattore di merito nell'ambito dei lavori parlamentari.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, nell'associarsi alle considerazioni della relatrice

circa l'alto valore civico del provvedimento in discussione, ne rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Bruno Caio Faraglia, funzionario responsabile del Servizio fitosanitario centrale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e presidente del Comitato fitosanitario nazionale, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00848 e 7-00849 Zaccagnini, 7-00870 Taricco, 7-00882 Lupo e 7-01059 Parentela, sulle misure di contrasto alla diffusione di fitopatie	175
Audizione del dottor Alberto Manzo, funzionario coordinatore del tavolo di filiera della frutta in guscio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sul nuovo piano castanicolo nazionale, con particolare riferimento alla campagna castanicola 2016	175

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 ottobre 2016.

Audizione del dottor Bruno Caio Faraglia, funzionario responsabile del Servizio fitosanitario centrale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e presidente del Comitato fitosanitario nazionale, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00848 e 7-00849 Zaccagnini, 7-00870 Taricco, 7-00882 Lupo e 7-01059 Parentela, sulle misure di contrasto alla diffusione di fitopatie.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.40.

Audizione del dottor Alberto Manzo, funzionario coordinatore del tavolo di filiera della frutta in guscio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sul nuovo piano castanicolo nazionale, con particolare riferimento alla campagna castanicola 2016.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.05.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Atto n. 338 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 176

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force* (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole*) .. 180

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione. – Parere favorevole*) .. 180

AVVERTENZA 183

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

Atto n. 338.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, ricorda che la XIV Commissione Politiche per l'Unione europea avvia l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – dello schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, impiegati come dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, nell'ambito di trasferimenti intra-societari (cosiddetta, direttiva ICT – *InterCorporate Transfers*).

Ricorda che la direttiva 2014/66/UE ha l'obiettivo di agevolare i trasferimenti intra-societari per i lavoratori non comunitari di società transnazionali con sedi al di fuori dell'Unione europea.

Considerando come la globalizzazione delle imprese, l'aumento degli scambi, la crescita e l'espansione dei gruppi multinazionali hanno intensificato negli ultimi

anni gli spostamenti di dirigenti, personale specializzato e dipendenti in tirocinio di succursali o filiali di società multinazionali, trasferiti temporaneamente per brevi incarichi in altre unità della società, la direttiva si pone l'obiettivo di agevolare la mobilità dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario all'interno dell'Unione (« mobilità intra-unione ») e di ridurre gli oneri amministrativi associati alle missioni di lavoro in diversi Stati membri. A tal fine, si stabilisce un programma specifico di mobilità intra-unione in base al quale il titolare di un permesso di trasferimento intra-societario valido rilasciato da uno Stato membro è autorizzato a entrare, soggiornare e lavorare in uno o più Stati membri conformemente alle disposizioni relative alla mobilità di breve e lunga durata previste dalla presente direttiva. Tra gli scopi della direttiva rientra dunque quello di stabilire « una procedura trasparente e semplificata per l'ammissione di lavoratori nell'ambito di trasferimenti intra-societari, sulla base di definizioni comuni e di criteri armonizzati ».

Segnala che il provvedimento in esame è adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114) recante, all'articolo 1, delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – ed in particolare del relativo Allegato B, punto 41. Ricordo altresì che la legge di delegazione europea 2014 non ha introdotto specifici principi e criteri direttivi di delega.

Il termine di recepimento è fissato dalla direttiva al 29 novembre 2016, mentre la scadenza della delega è stabilita entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato dalla direttiva, e quindi al 29 settembre 2016 (articolo 1, comma 2, legge n. 114 del 2015).

La normativa italiana prevede già disposizioni che agevolano la permanenza di lavoratori chiamati dal proprio datore di lavoro, operante nel territorio nazionale, a trasferirsi temporaneamente in Italia per svolgere funzioni o compiti specifici oppure per tirocinio (articolo 27 del testo

unico immigrazione, decreto legislativo n. 286 del 1998), ai quali si applicano le previsioni contenute nel medesimo articolo 27 destinate ai dirigenti, personale specializzato e lavoratori appartenenti a categorie particolari. Inoltre, in Italia l'immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea è regolata secondo il principio della programmazione dei flussi. Ogni anno il Governo, sulla base della necessità di manodopera interna, stabilisce il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro. In particolare, la gestione dei flussi di immigrazione è realizzata attraverso una serie di strumenti, tra cui il decreto annuale sui flussi, che determina la quota di ingressi per lavoro subordinato e autonomo consentita nell'anno di riferimento. Il Testo unico immigrazione, prevede accanto a questa procedura ordinaria, la possibilità di assumere al di fuori delle quote fissate dal decreto flussi, e attraverso procedure semplificate, lavoratori appartenenti a specifiche categorie, tra cui: dirigenti; professori universitari; traduttori ed interpreti; artisti e personale artistico e tecnico per spettacoli; sportivi professionisti; giornalisti corrispondenti; infermieri professionali (articolo 27). Successivamente, in attuazione della normativa comunitaria, sono state introdotte specifiche agevolazioni in ordine all'ingresso e al soggiorno di alcune categorie di stranieri quali: volontari (attuazione della direttiva 2004/114/UE); ricercatori (attuazione della direttiva 2005/71/UE); lavoratori altamente qualificati destinatari della cosiddetta Carta blu UE (attuazione della direttiva 2009/50/UE).

Segnala che lo schema di decreto in esame, in primo luogo, introduce una disciplina particolare per l'ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri per trasferimenti intra-societari. Inoltre, si provvede a disciplinare l'ipotesi di lavoratori già ammessi in un altro Stato dell'Unione europea per trasferimenti intra-societari e che successivamente vengono trasferiti dal datore di lavoro in Italia.

Lo schema di decreto sottrae i lavoratori in possesso di permesso di soggiorno

con la dicitura ICT alla normativa generale dei « fuori quota », di cui all'articolo 27 del Testo Unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), per dedicare loro una disciplina specifica che prevede requisiti, stabiliti dalla direttiva, quali una durata minima del rapporto di lavoro e il possesso di titoli di studio specifici per l'esercizio delle funzioni alle quali sono chiamati. Rilevanti sono le disposizioni che agevolano la possibilità per i lavoratori ICT di spostarsi per motivi di lavoro all'interno dell'Unione europea in virtù di un unico titolo abilitante rilasciato da uno Stato membro (cosiddetta mobilità intracomunitaria).

Lo schema è stato trasmesso alle Camere il 28 settembre 2016 ed è costituito da 5 articoli. Per una descrizione dettagliata dell'articolato, rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici.

In sintesi, ricorda che l'articolo 1 comma 1 introduce due nuovi articoli al decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione) al fine di adeguarne il contenuto alla direttiva: l'articolo 27-*quinquies*, che disciplina l'ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri per trasferimenti intra-societari e l'articolo 27-*sexies* relativo alla particolare ipotesi di lavoratori già ammessi in un altro Stato dell'Unione europea e che vengono successivamente trasferiti dal datore di lavoro in Italia.

In particolare, il nuovo articolo 27-*quinquies* del Testo unico (che si compone di 25 commi) consente l'ingresso e il soggiorno di lavoratori nel nostro Paese, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle c.d. « quote d'ingresso ». Il campo di applicazione soggettivo della nuova disciplina riguarda: i dirigenti, i lavoratori specializzati, i lavoratori in formazione, provvisti di diploma universitario (comma 1). I commi 2 e 3 recano rispettivamente la definizione di trasferimento intra-societario (ossia il distacco temporaneo di un lavoratore residente al di fuori dell'Unione europea in una « entità ospitante » in Italia, di una impresa stabilita in un Paese terzo o di una impresa collegata *ex* articolo 2359 codice civile) e di entità ospitante (ossia sede, filiale o rappresentanza

italiana dell'impresa), con il vincolo che il rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa duri da almeno 3 mesi. La disciplina non trova applicazione (comma 4) nei confronti di: ricercatori; lavoratori che beneficiano di diritti di libera circolazione analoghi a quelli previsti per i cittadini dell'Unione europea in virtù di specifici accordi tra l'Unione ed il Paese terzo; lavoratori distaccati di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione, di cui alle direttive 96/71/UE e 2014/67/UE (recepita dal decreto legislativo n. 136 del 2016); lavoratori autonomi; coloro che svolgono lavoro somministrato; studenti a tempo pieno o tirocinanti nell'ambito di percorso di studio.

La durata massima del trasferimento è fissata in tre anni per dirigenti e lavoratori specializzati e di un anno per tirocinanti. È previsto un periodo di pausa pari a 3 mesi tra la fine della durata massima del trasferimento e la presentazione di una nuova domanda (comma 11). Il comma 12 riconosce ai lavoratori una serie di diritti e benefici in ambito lavoristico: garanzia delle condizioni di lavoro e di occupazione previste in materia di distacco temporaneo di lavoratori in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano abitualmente; riconoscimento di un trattamento uguale a quello riservato ai lavoratori italiani per quanto concerne la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, nonché per ciò che riguarda l'erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico; applicazione, in caso di mobilità intra unionale, del regolamento (CE) n. 1231/2010, che ha esteso anche ai cittadini dei Paesi terzi non membri dell'Unione europea le disposizioni sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

I commi 5-9 e 13-15 del nuovo articolo 27-*quinquies* disciplinano le procedure relative alla richiesta e al rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario, che ha la durata massima di 6 mesi dalla data di rilascio.

Il nulla osta consente al lavoratore straniero, entro 8 giorni dall'ingresso, di

presentare allo sportello unico per l'immigrazione, richiesta di permesso di soggiorno (comma 10).

Entro i successivi 45 giorni, il questore rilascia un permesso di soggiorno per trasferimento societario, rubricato « ICT », che ha durata pari a quella del trasferimento infra-societario e può essere rinnovato, sempre nei limiti di durata massima di 3 anni per dirigenti e specializzati e di 1 anno per tirocinanti, in caso di proroga del distacco temporaneo e previa verifica dei presupposti della proroga (comma 19). Il rinnovo è consentito anche qualora lo straniero svolge attività lavorativa in altro Stato membro (comma 20). Il comma 17 indica le circostanze che possono fondare il rifiuto del rilascio o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno ICT, nonché causa di revoca (comma 17).

Il titolare del permesso di soggiorno ICT ha diritto al ricongiungimento familiare alle condizioni prescritte dall'articolo 29 del Testo unico a prescindere dalla durata del permesso di soggiorno (comma 21). Come disposto in via ordinaria, si prevede l'ingresso del familiare al seguito del lavoratore (comma 22). Si prevede inoltre (comma 23) che lo straniero titolare di un permesso ICT sia riammesso nel territorio nazionale su richiesta di un altro Stato membro dell'Unione europea qualora questo si opponga alla possibilità che il medesimo lavoratore soggiorni e lavori nel proprio Stato membro per periodi inferiori (mobilità di breve durata) o superiori a novanta giorni (mobilità di lunga durata). Il comma 24, reca una disposizione di chiusura che prevede l'applicazione agli stranieri impiegati nell'ambito di trasferimenti infra societari, ove compatibili, delle stesse disposizioni generali sul rapporto di lavoro a tempo subordinato valide per gli stranieri (articolo 22 del Testo unico). Viene inoltre espressamente escluso l'obbligo di sottoscrizione del contratto di soggiorno tra datore di lavoro e lavoratore.

Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di impiego di lavoratori in assenza di permesso di soggiorno ICT o per le ipotesi in

cui il permesso, benché rilasciato, sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non ne sia stato richiesto nei termini il rinnovo, il comma 25 prevede l'applicazione delle stesse sanzioni previste in via generale dall'articolo 22 del Testo unico per i datori di lavoro che impiegano stranieri privi di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il nuovo articolo 27-*sexies* del Testo unico immigrazione reca la disciplina applicabile ai titolari di permesso di soggiorno ICT rilasciato da un altro Stato membro.

Per tali lavoratori, in primo luogo, è prevista l'esenzione dal visto di ingresso (comma 3). Le procedure di ingresso sono differenziate a seconda della durata del soggiorno: per periodi inferiori a 90 giorni (nell'arco temporale di 180 giorni) è sufficiente la presentazione della « dichiarazione di presenza » al questore (comma 1); per le richieste di mobilità di lunga durata, superiore ai 90 giorni, lo schema di decreto prevede la necessità di richiedere il nulla osta che può essere sostituito dalla comunicazione resa allo sportello unico dalle imprese che hanno sottoscritto apposite convenzioni con il Ministero dell'interno (comma 7), avvalendosi della facoltà riconosciuta agli Stati membri dalla direttiva.

Le procedure e le modalità di rilascio del nulla osta per la mobilità lunga sono sostanzialmente analoghe a quelle di cui all'articolo 27-*quinquies* (comma 4) con la differenza che non è richiesta la dimostrazione del periodo minimo di 3 mesi di impiego del lavoratore nell'impresa e del possesso delle qualifiche professionali e (per i tirocinanti) del piano formativo. Anche le cause di rifiuto o revoca del nulla osta sono analoghe (comma 8).

Agli stranieri in « mobilità lunga » è rilasciato un apposito permesso di soggiorno rubricato « mobile ICT » (comma 9). Nelle more del rilascio del nulla osta e del permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno valido rilasciato da altro Stato membro da titolo allo svolgimento dell'attività lavorativa (comma 11). Ai lavoratori in possesso di permesso di soggiorno mobile ICT si applicano le medesime dispo-

sizioni previste per i titolari di permesso ICT in materia di ricongiungimento familiare, condizioni di lavoro, sanzioni.

L'articolo 2 individua nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, l'autorità interna con le funzioni di punto di contatto con gli altri Paesi dell'Unione per lo scambio di informazioni in materia.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 prevede alcune disposizioni abrogative sia del Testo unico sull'immigrazione, sia del regolamento di attuazione, volte ad eliminare il riferimento ai lavoratori distaccati contenuto nell'attuale disciplina relativa ai cosiddetti « fuori quota » (articolo 27 del Testo unico, articolo 40 regolamento).

L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore del decreto nel giorno successivo alla pubblicazione.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multi-national Land Force* (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.

C. 3947 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione. — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2016.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Nuovo testo C. 1658 Zampa.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione. — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, rileva che la proposta di legge in esame (C. 1658 on. Zampa ed altri) introduce alcune modifiche alla normativa vigente con l'obiettivo di stabilire una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati, che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.

Ricorda innanzitutto che il provvedimento è stato già oggetto di esame da parte della XIV Commissione, che si è espressa il 22 ottobre 2014 con un parere favorevole.

Il testo ha subito quindi diverse modifiche nel corso dell'esame in sede referente da parte della I Commissione Affari costituzionali, al fine di tenere conto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 142 del 2015 — di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale — e torna quindi all'esame della Commissione.

La proposta di legge consta ora di 22 articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della proposta, che riconosce i minori stranieri non accompagnati titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

L'articolo 2 individua una nuova definizione di minore straniero non accompagnato, con la quale si intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell'ordinamento italiano.

L'articolo 3 conferma il divieto di espulsione del minore già previsto all'articolo 19 del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), introducendo esplicitamente anche il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, che può essere disposto solo ove non comporti « un rischio di danni gravi per il minore ».

Con l'articolo 4 si dispone in ordine alle strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori. Si specifica in proposito, con novella al decreto legislativo n. 142 del 2015, che i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza « a loro destinate », per un periodo massimo di 30 giorni (anziché i 60 previsti in precedenza).

L'articolo 5 della proposta introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2015 il nuovo articolo 19-*bis* volto a disciplinare in maniera uniforme sul territorio nazionale la procedura di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati. Attualmente, infatti, mancano norme di grado primario valide per tutti i minori

non accompagnati e le procedure per l'identificazione si basano su prassi diverse a livello nazionale o locale.

L'articolo 6 della proposta in esame introduce alcune modifiche alla disciplina delle indagini familiari, introducendo alcuni nuovi commi all'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Per favorire e promuovere l'istituto dell'affidamento familiare nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza, l'articolo 7 introduce il comma 1-*bis* all'articolo 2 della legge n. 183 del 1984, affinché gli enti locali promuovano la sensibilizzazione e la formazione di affidatari.

In materia di rimpatrio assistito e volontario, interviene l'articolo 8, che sposta la competenza all'adozione del provvedimento, che in base alla normativa vigente spetta alla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro, affidandola al Tribunale per i minorenni competente.

L'articolo 9 – in attuazione dell'articolo 19 comma 5 del decreto legislativo n. 142 del 2015 – istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale sistema è alimentato dalle cosiddette cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate a seguito del colloquio con il minore ai fini dell'identificazione dello stesso.

L'articolo 10 disciplina le questioni relative al permesso di soggiorno rilasciabile ai minori non accompagnati, quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, innovando rispetto al quadro normativo vigente. La proposta di legge contempla due tipologie di permesso di soggiorno: quello per età, che può essere rilasciato su richiesta dello stesso minore, con validità fino al compimento della maggiore età, e quello per motivi familiari, in cui si equipara la condizione dei minori affidati, anche di fatto, e quella dei minori sottoposti a tutela.

L'articolo 11 prevede che presso i tribunali ordinari sia istituito un elenco di

tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di uno o più minori stranieri non accompagnati.

L'articolo 12 prevede che l'accoglienza dei minori sia garantita nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989.

L'articolo 13 interviene in riferimento alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. In particolare, il provvedimento elimina il carattere vincolante del parere della Direzione generale, consentendo il rinvio al meccanismo del silenzio-assenso e introduce una nuova disposizione per l'affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età dei minori che hanno intrapreso un percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza.

Gli articoli 14, 15 e 16 sono volti a rafforzare alcuni dei diritti riconosciuti ai minori non accompagnati.

L'articolo 14 estende la garanzia dell'assistenza sanitaria ai minori non accompagnati prevedendo la loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, nonché incentiva l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori.

L'articolo 15 implementa le garanzie processuali e procedurali a tutela del minore straniero, assicurandone l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento. Il successivo articolo 16 riconosce in capo al minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

Gli articoli 17 e 18 si riferiscono a specifiche categorie di minori non accompagnati, che necessitano di misure speciali di protezione in considerazione del particolare stato di vulnerabilità in cui si trovano.

Per quanto riguarda i minori non accompagnati vittime di tratta, l'articolo 17 prevede un programma specifico di assistenza, con soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età. L'articolo 18 con riferimento ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, istituisce presso ogni Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, previste dal decreto legislativo n. 25 del 2008, una sezione specializzata.

L'articolo 19 autorizza gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del lavoro, ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa.

Ai sensi dell'articolo 20, l'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Gli articoli 21 e 22 prevedono infine la copertura finanziaria degli interventi e delle attività previste dalla proposta di legge – a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui al decreto-legge n. 95 del 2012 – nonché le disposizioni di adeguamento conseguenti all'entrata in vigore della legge, sia del regolamento di attuazione del Testo unico (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999) sia del regolamento del Comitato per i minori stranieri (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999).

Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
COM(2015)593 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
COM(2015)594 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti.
COM(2015)595 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
COM(2015)596 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare.
COM(2015)614 final.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) *(Svolgimento e conclusione)* 184

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maria Bianca FARINA, *presidente dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia la presidente Farina per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	185
Audizione della direttrice di Rai Parlamento, Nicoletta Manzione (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	185
Comunicazioni del presidente	185
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione dal n. 498/2413 al n. 502/2429</i>)	186

Martedì 18 ottobre 2016. – Presidenza del vicepresidente Giorgio LAINATI. – Intervengono, per la Rai, la direttrice di Rai Parlamento, Nicoletta Manzione, il direttore delle Relazioni istituzionali, Fabrizio Ferragni, e il vicedirettore di Rai Parlamento, Fulvio Meconi.

La seduta comincia alle 13.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione della direttrice di Rai Parlamento, Nicoletta Manzione.

(*Svolgimento e conclusione*).

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Nicoletta MANZIONE, *direttrice di Rai Parlamento*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formu-

lare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) e Alberto AIROLA (M5S), i deputati Pino PISICCHIO (Misto) e Tommaso GINOBLE (PD), il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD) e il deputato Vinicio Giuseppe PELUFFO (PD).

Nicoletta MANZIONE, *direttrice di Rai Parlamento*, risponde ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Manzione e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 490/2392 al n. 493/2399, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRE-
SIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 498/2413 al n. 502/2429).**

AIROLA. — *Al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

di recente la stampa ha dato risalto alla protesta di Sara Giada Gerini, 36 anni, pallavolista della Nazionale sordi che ha partecipato ai campionati italiani, europei, mondiali e alle olimpiadi;

tale protesta riguarda il servizio RAI dei sottotitoli per i non udenti, che risultano fuori sincronizzazione;

la Gerini ha affermato quanto segue: « Guardo la scena di un film, ma i sottotitoli sono quelli di tre scene precedenti. La stessa cosa accade per il telegiornale: vedo le immagini delle famiglie al mare, ma i sottotitoli parlano del Pil. Roba da far venire il mal di testa »;

tale grave situazione non deve protrarsi oltre;

si chiede di sapere:

se la Rai abbia effettivamente conoscenza di quanto esposto in premessa;

se e quando l'Azienda abbia intenzione di porre rimedio alla grave situazione che riguarda moltissimi cittadini non udenti, non consentendo loro la fruizione del Servizio pubblico radiotelevisivo.
(498/2413)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In generale la tematica della latenza (il ritardo temporale tra immagini e sottotitoli) risulta correlata alla tecnica utilizzata per la sottotitolazione e alla tipologia di programma; sotto tale profilo i programmi in diretta — che presentano per Rai una incidenza elevata in valore assoluto e superiore a quella degli altri servizi pubblici

europei — sono quelli che, nel complesso, tendono a risentire maggiormente del fenomeno (che è comunque ineliminabile in assoluto). È proprio sui programmi in diretta che la Rai — anche su sollecitazione delle associazioni di tutela dei portatori di handicap — ha concentrato negli ultimi anni i propri sforzi produttivi relativamente alla sottotitolazione; lo schema seguente riassume il progressivo aumento delle ore sottotitolate nel corso degli ultimi anni:

2011	2012	2013	2014	2015
11.650	13.200	13.300	13.600	14.000

In linea con quanto richiesto dal Contratto di Servizio, nell'ultimo anno la quota sottotitolata è stata di oltre il 75 per cento della programmazione complessiva delle reti generaliste tra 6 e le 24 (a fronte del 70 per cento minimo previsto); su tale dato si segnala che la quota di programmi in diretta risulta prevalente (oltre il 50 per cento).

Nel quadro sopra sinteticamente sintetizzato, si segnala che per quanto riguarda i programmi preregistrati — cui si fa riferimento nell'interrogazione sopra citata — non vi è latenza perché sono sincronizzati con il video; mentre per i telegiornali la latenza risulta minima tranne che per quelle edizioni che vengono sottotitolate attraverso la tecnica della stenotipia in remoto.

MONGIELLO, ANZALDI, DI GIOIA, BORDO, GINEFRA, MASSA, VENTRICELLI, VICO, LOSACCO, GRASSI — *Alla Presidente della Rai* — Premesso che:

l'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi

di media audiovisivi e radiofonici), disciplina e definisce i compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e dispone che sia affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

la norma, nello specifico, dispone che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tra l'altro, garantisce, comunque, «l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali», in maniera che sia favorita la ricezione, da parte dei cittadini con disabilità sensoriali, dei servizi di media audiovisivi, ad opera dei fornitori di questi stessi servizi. I fornitori di servizi di media audiovisivi, a tal fine, prevedono l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria;

l'articolo 13 del vigente contratto di servizio tra la Rai ed il Ministero dello sviluppo economico (Contratto 2010-2012 di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 aprile 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 2011), disciplina l'offerta dedicata alle persone con disabilità e dispone che la Rai, nel ribadire il proprio impegno di produzione e di programmazione, nell'ambito e nel rigoroso rispetto delle normative antidiscriminatorie e impegnandosi a promuovere l'attuazione dei principi enunciati nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, nel Trattato di Amsterdam e nelle risoluzioni del Forum europeo delle persone disabili di Madrid, dedica particolare attenzione alla promo-

zione culturale per l'integrazione delle persone disabili ed il superamento dell'handicap, eliminando ogni discriminazione nella presenza delle persone disabili nei programmi di intrattenimento, di informazione, nelle *fiction* e nelle produzioni Rai;

in tale ambito, la Rai, nel quadro di un'adeguata rispondenza del servizio pubblico al diritto all'informazione delle persone con disabilità e alla loro complessiva integrazione, è tenuta a:

a) sottotitolare almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 e ad assicurare una ulteriore edizione giornaliera per ciascuna delle suddette testate nel periodo di vigenza del presente contratto;

b) tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3;

c) procedere, nel più breve tempo possibile, a sottotitolare almeno una edizione giornaliera di un notiziario di contenuto sportivo sulle reti generaliste e di un notiziario sul canale Rai News;

d) procedere, nel più breve tempo possibile, a sperimentare la sottotitolazione o la traduzione in LIS del TGR regionale;

inoltre, la stessa Rai deve garantire l'accesso alla propria offerta multimediale e televisiva su analogico, digitale terrestre e satellite alle persone con disabilità sensoriali o cognitive, anche tramite specifiche programmazioni audiodescritte e trasmissioni in modalità speciali di pagine del Televideo, e del proprio portale internet e mediante la traduzione nella lingua italiana dei segni (LIS). La Rai individua opportune modalità e soluzioni tecniche affinché, nel passaggio al sistema digitale, le persone con disabilità sensoriali possano continuare ad usufruire del servizio di sottotitolazione, di Televideo, traduzione LIS e *telesoftware* e non siano esclusi dagli eventuali servizi di televisione interattiva che dovessero essere implementati

in futuro, garantendo l'accessibilità dei decoder fin dal momento della progettazione;

per tali fini la Rai ha assunto l'obbligo di:

a) incrementare progressivamente, nell'arco del triennio di vigenza del contratto, il volume della programmazione sottotitolata fino al raggiungimento nel 2012 di una quota pari ad almeno il 70 per cento della programmazione complessiva delle reti generaliste tra le ore 6,00 e le ore 24,00, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, e altro);

b) ampliare progressivamente la sottotitolazione ai diversi generi di programmazione inclusi i programmi culturali, di attualità, di approfondimento politico, di sport e di intrattenimento;

c) incrementare progressivamente l'offerta di programmazione audiodescritta, garantendo che la stessa, così come l'offerta in modalità telesoftware, possa essere effettivamente ricevuta su tutto il territorio nazionale;

d) promuovere la ricerca tecnologica al fine di favorire l'accessibilità dell'offerta multimediale alle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilità;

e) riferire periodicamente al Ministero, all'Autorità, alla Commissione Parlamentare e alla Sede di confronto sulla programmazione sociale, in merito all'attività svolta, nonché segnalare tempestivamente alla commissione paritetica eventuali problematiche connesse alla programmazione di cui trattasi;

a norma del predetto contratto, la Rai è tenuta a mettere a punto un idoneo sistema di analisi e monitoraggio della qualità e della quantità delle offerte in favore delle persone con disabilità di cui sopra;

tale sistema, in particolare, è realizzato in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilità e i relativi risultati devono essere comunicati alla sede permanente anche al fine di favorire l'adozione di interventi finalizzati ad una maggiore fruizione della programmazione da parte delle persone con disabilità;

al momento della predisposizione del presente atto di sindacato ispettivo è resa pubblica una grave denuncia da parte di persone non udenti circa il cattivo servizio fornito dalla Rai dei propri contenuti di servizio pubblico. In particolare, l'articolo intitolato « Tv per non udenti, la protesta di Ilaria e Francesco: Ingiusto pagare canone Rai », riporta le doglianze di due ragazzi sordi, Ilaria e Francesco, i quali dopo innumerevoli richieste, rimaste senza risposta, avanzate alla Rai perché monitori e migliori il servizio di sottotitolazioni dei programmi, hanno deciso di realizzare un video e pubblicarlo su Facebook. « Vogliamo rappresentare i sordi a 360 gradi, segnanti, oralisti e sordo ciechi ». Quello che i ragazzi chiedono è una vera integrazione che, purtroppo ancora oggi, non hanno per colpa di tecnologie arretrate. Per molti programmi sia della tv di Stato che delle reti private, i sottotitoli sono fuori sincrono o relativi a un programma diverso rispetto a quello che sta andando in onda o non esistono proprio. « Finché non ci sarà un servizio adeguato, non sarà giusto pagare il canone Rai. Siamo disposti a pagare solo se i soldi investiti servono ad acquistare attrezzature necessarie per l'inserimento di sottotitoli ventiquattro ore su ventiquattro »;

in vero, anche gli interroganti, da tempo ricevono segnalazioni da parte di persone non udenti che lamentano il cattivo servizio fornito dalla Rai nei riguardi delle loro esigenze e si ritengono impotenti nel non sentirsi ascoltati, dovendosi ritenere discriminati nell'usufruire di informazioni e di contenuti media per loro inaccessibili;

si chiede di sapere:

se sia a conoscenza delle problematiche segnalate in premessa circa il

cattivo servizio fornito dalla Rai in favore delle persone non udenti e più in generale degli utenti con disabilità altrimenti garantiti ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 177 del 2005 ed a norma dell'articolo 13 del vigente contratto di servizio tra la Rai ed il Ministero dello sviluppo economico;

se possa verificare se la Rai abbia mai riscontrato le richieste poste dai ragazzi non udenti di cui in premessa e ad ogni modo se abbia tenuto conto dei disservizi allo scopo denunciati;

di quali dati e informazioni disponga circa la qualità ed il livello di efficacia fornito dalla Rai in merito ai contenuti di informazione e di interesse generale erogati in favore delle persone portatrici di disabilità sensoriali. (499/2421)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo si ritiene opportuno fornire un quadro delle attività sviluppate dalla Rai nel corso degli ultimi anni con riferimento specifico alle disposizioni dell'articolo 13 del Contratto di servizio 2010-2012. Nello schema sotto riportato si riassume il progressivo aumento delle ore sottotitolate nel corso degli ultimi anni:

2011	2012	2013	2014	2015
11.650	13.200	13.300	13.600	14.000

In linea con quanto richiesto dal Contratto di Servizio, nell'ultimo anno la quota sottotitolata è stata di oltre il 75 per cento della programmazione complessiva delle reti generaliste tra 6 e le 24 (a fronte del 70 per cento minimo previsto). Su tale dato si segnala che per i programmi in diretta — su cui la Rai, anche su sollecitazione delle associazioni di tutela dei portatori di handicap, ha concentrato negli ultimi anni i propri sforzi produttivi relativamente alla sottotitolazione — la tematica della latenza (il ritardo temporale tra immagini e sottotitoli) tende a risentire maggiormente del fenomeno (che è comunque ineliminabile in assoluto).

Sotto il profilo qualitativo si evidenzia come la Rai — in coerenza con le disposizioni

del Contratto di servizio — abbia progressivamente ampliato la sottotitolazione ai diversi generi di programmazione; a tal fine si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni tra i principali programmi sottotitolati nel corso del 2015:

Programmi di approfondimento informativo e culturali: Uno Mattina, Porta a Porta, Ballarò, Che tempo che fa (inclusi gli speciali), In 1/2 ora, Report, Voyager, Mi manda RaiTre, Agorà, Presa Diretta, Superquark, Passaggio a Nord Ovest, Tv Talk, Geo & Geo, l'Arena, Ulisse, Virus, Linea verde, Linea Blu;

Programmi di intrattenimento: Mattina in famiglia, Affari Tuoi, Domenica In, Ti lascio una canzone, Tale e quale show, Ballando con le Stelle, La Prova del Cuoco, Lo Zecchino d'oro, The voice of Italy, La vita in diretta, l'Eredità, Reazione a catena, Festival di Sanremo, Detto fatto, Quelli che il calcio, I fatti vostri, Pechino Express, Amore criminale, Il circo di Raitre;

Audiovisivi: la quasi totalità della programmazione di fiction, film e telefilm viene sottotitolata;

Sport: La Domenica Sportiva, Processo del lunedì, Partite della Nazionale di calcio, Gran Premi di Formula Uno e finali di eventi sportivi in cui sono coinvolte le nostre nazionali;

Rubriche delle Testate giornalistiche: TV7, TG1 Economia, Speciale Tg1, TG2 Medicina 33, TG2 Costume e Società, TG3 Pixel, TGR Leonardo, TG2 Si viaggiare, TG2 Eat parade, TGR Officina Italia;

Eventi Religiosi (la Messa domenicale e le visite del Papa in Italia e all'estero, i funerali di Stato, le rubriche religiose) e Istituzionali (visite del Presidente della Repubblica e le più significative sedute del Parlamento).

Per quanto concerne le audio descrizioni, nella tabella seguente si riportano i valori di sintesi dell'ultimo quinquennio:

2011	2012	2013	2014	2015
364	387	610	574	660

La Rai grazie al nuovo processo organizzativo – avviato nel 2012 con l'internazionalizzazione delle audio descrizioni – ha realizzato, nel tempo, un'offerta maggiore e più diversificata di prodotti audio descritti.

Nel 2014, la Rai ha avviato un percorso di revisione e definizione del processo organizzativo delle audio descrizioni, finalizzato ad incrementare in modo consistente il numero di ore audio descritte. Per questo motivo, l'anno in questione deve essere considerato un anno di transizione che non ha permesso l'incremento progressivo rispetto all'anno precedente.

Per quanto attiene specificamente alla tematica del confronto rispetto alle richieste degli utenti con disabilità, si ritiene opportuno mettere in evidenza come il Contratto di servizio preveda a tal fine l'istituzione di una « Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale – composta da 12 membri, di cui 6 nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di Commissioni, Consulte e Organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'articolo 13 – incaricata di esprimere pareri ed avanzare proposte « in ordine alla programmazione e alle iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi dell'articolo 13 del presente Contratto ». Tenuto conto del fatto che tale organismo in realtà non è mai stato istituito, la Rai ha comunque recentemente deciso – nelle more della definizione del nuovo Contratto – di rafforzare comunque il coordinamento tra le diverse strutture aziendali coinvolte con l'obiettivo di avviare un processo finalizzato a migliorare il complesso dell'offerta dedicata alle persone con disabilità, con una particolare attenzione al tema della qualità.

CROSIO, PINI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

nel corso del recente viaggio istituzionale effettuato negli Stati Uniti in occasione dello svolgimento dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, alla quale ha partecipato con un proprio

intervento anche il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, Paolo Gentiloni è stato coinvolto in numerose attività;

in occasione di uno dei suoi impegni collaterali, il 23 settembre scorso Ministro degli affari esteri ha incontrato nel Consolato generale d'Italia a New York un certo numero di italo-americani;

stando alla ricostruzione della riunione apparsa su « La Voce » di New York, durante l'incontro svoltosi al Consolato generale d'Italia a New York, il Ministro degli affari esteri avrebbe manifestato una chiara preferenza in favore della candidata democratica alla Presidenza degli Stati Uniti, Hillary Clinton;

in particolare, sempre stando alla ricostruzione de « La Voce » di New York, il Ministro degli affari esteri « in modo per nulla velato ... ha fatto gli scongiuri contro la prospettiva che possa essere eletto il candidato repubblicano Donald Trump, senza mai pronunciare il nome, ma facendolo capire inviando ai presenti un messaggio, forte e chiaro al microfono, affinché tutti sentissero: « Forza Hillary! », del tutto incongruo rispetto al ruolo di capo della nostra diplomazia, che imporrebbe di mantenere una stretta neutralità in occasione di campagne elettorali che si svolgono all'estero;

le dichiarazioni rese dal Ministro degli affari esteri di cui sopra sono state aspramente criticate dall'onorevole Gianluca Pini, contestualmente in missione a New York, senza che dei suoi rilievi nei confronti di Paolo Gentiloni, affidati ad un lancio di agenzia, i telegiornali della Rai dessero notizia;

la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per la missione collegata alla sua stessa esistenza e come ribadito dal contratto di servizio siglato con il Ministero per lo sviluppo economico, deve rispondere prioritariamente ai requisiti di pluralismo, completezza e imparzialità nell'informazione e questi principi sono stati completamente disattesi in questa circostanza:

per quali ragioni il servizio pubblico radiotelevisivo non ha evidenziato la rilevanza e gravità delle dichiarazioni fatte dal Ministro degli affari esteri davanti agli italo-americani convenuti ad ascoltarlo al Consolato generale d'Italia a New York ed ha contestualmente completamente oscurato i rilievi mossigli dall'onorevole Pini. (500/2423)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In linea generale si ritiene opportuno mettere in evidenza come le modalità di esercizio dell'attività giornalistica (in ordine alla completezza, alla lealtà, all'obiettività e in generale alla qualità dell'informazione garantita dalle testate del servizio pubblico) non possano che riflettere l'agenda politica proposta dall'attualità e dalla cronaca, liberamente apprezzata dai direttori e dai giornalisti delle diverse redazioni, secondo la propria sensibilità editoriale, in forza della libertà di espressione, del pensiero e della cronaca/critica garantiti dall'articolo 21 della Costituzione.

Nel quadro sopra sintetizzato si segnala, con specifico riferimento alla visita a New York del Ministro degli Affari Esteri Paolo Gentiloni lo scorso 23 settembre, che sia il TG2 che Rai News 24 hanno realizzato un servizio incentrato esclusivamente sulla questione Libia (senza alcun cenno alla campagna elettorale americana).

BONACCORSI, ANZALDI. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai — Premesso che:*

su tutte le reti Rai risulta una importante presenza di prodotti della Walt Disney Company, più massiccia sulle reti dedicate ai ragazzi e ai bambini tra cui serie di animazione, film, serie tv, film di animazione;

la disponibilità della Rai su tali fasce di prodotto risulta pertanto in gran parte assorbita da produzioni straniere Disney a discapito di produzioni italiane;

*analizzando cosa accade in 14 paesi, tra i più importanti di Europa, si può vedere come nel resto d'Europa la presenza di produzioni Disney nelle reti pubbliche è nettamente inferiore, fatta esclusione, per una quantità comunque molto circoscritta, per il canale France 4 che ha nella propria programmazione le serie dedicate ai super eroi targate *Marvel/Disney*;*

considerato che:

il comparto dei cartoni animati dà lavoro a 3000 addetti in circa 80 imprese, e genera un fatturato annuo di circa 100 milioni di euro, come emerge dai dati resi noti nel corso de « Gli stati generali dell'animazione », svolti nel mese di marzo 2016 presso la sede nazionale Anica;

ad oggi solo l'11 per cento è di produzione italiana a fronte, ad esempio, della Francia in cui le produzioni nazionali occupano il 42 per cento delle trasmissioni;

tali cifre evidenziano che non c'è una valorizzazione di produzioni italiane e che c'è la tendenza per il servizio pubblico ad investire in produzioni straniere;

*la Rai, visto il percorso e la volontà di trasformazione in una *media company* a tutti gli effetti, dovrebbe logicamente detenere tutti quei diritti digitali su tali produzioni, cosa che consentirebbe al servizio pubblico di beneficiare della condivisione degli introiti generati dai canali digitali;*

la situazione esposta in premessa può creare un danno enorme al settore audiovisivo e alla creatività italiane, che pure ha prodotto opere di grande successo in questo settore;

si chiede di sapere:

se esista e quali siano le condizioni e la durata di un accordo commerciale quadro tra la Rai e la Disney relativo alla situazione esposta in premessa;

quali siano le motivazioni dell'azienda su tali scelte;

se la Rai è in possesso dei diritti digitali sui programmi Disney di questi settori e quali sono i proventi degli stessi;

a quanto ammonta annualmente e come è diviso l'investimento dell'azienda per questo tipo di prodotti;

se non si ritiene che tale condizioni rechi forte danno alle produzioni italiane non consentendo al servizio pubblico una naturale diffusione delle stesse, come avviene nel resto d'Europa. (501/2424)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come la partnership esclusiva tra la Rai e la Disney (di durata ultradecennale) presenti una valenza strategica: la forza e la riconoscibilità del marchio Disney, unitamente alla qualità delle produzioni e della library, costituiscono i presupposti di un connubio quasi naturale con la mission, i valori e gli obiettivi propri di qualsiasi servizio pubblico radiotelevisivo. Non solo per l'offerta rivolta alle famiglie e al pubblico dei minori — dove la Disney detiene una storica leadership a livello mondiale — ma, più in generale, per la varietà, quantità e qualità del suo complessivo catalogo audiovisivo e cinematografico, che comprende grandi classici dell'animazione e della cinematografia, oltre che nuove produzioni cinematografiche e di serialità televisiva, la Disney ha rappresentato e rappresenta tuttora uno dei punti di forza dell'offerta Rai.

In relazione a quanto sopra sinteticamente riportato, si ritiene che l'accordo con Disney non solo non danneggi minimamente l'animazione italiana ma, al contrario, un confronto — anche tra prodotti italiani e prodotti Disney — possa stimolare l'eccellenza e la capacità di circolazione all'estero, in linea con i contenuti della mission di servizio pubblico di fornire al pubblico di bambini e ragazzi la migliore offerta di prodotto disponibile; in tale quadro, che vede la Rai quale motore della rinascita e del consolidamento del settore italiano dell'animazione — essendo l'unica

emittente che investe stabilmente nel settore da oltre 15 anni — i prodotti italiani sono di grande qualità editoriale, al livello delle migliori produzioni internazionali.

FICO, AIROLA, LIUZZI, NESCI, CIAMPOLILLO, TRIPIEDI, COMINARDI, CIPRINI, DALL'OSSO, CHIMIENTI, LOMBARDI, L'ABBATE, CARINELLI, CANCELLERI — *Alla Presidente e al direttore generale della Rai — Premesso che:*

il decreto legislativo n. 177 del 2005 stabilisce il principio generale per cui ai cittadini con disabilità sensoriali deve essere garantita la ricezione dei servizi di media audiovisivi, in particolare quelli del servizio pubblico radiotelevisivo, che è tenuto ad adottare specifiche misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali;

in ossequio a tale principio, l'articolo 3 del contratto di servizio 2010-2012 fra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico, tuttora vigente, prescrive alla concessionaria di monitorare la possibilità effettiva di accesso alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali, «avendo particolare riguardo al monitoraggio della qualità della sottotitolatura in relazione alle tecniche utilizzate»;

nelle scorse settimane sono pervenute agli scriventi numerose segnalazioni da parte di persone non udenti circa alcuni gravi disservizi della Rai, in particolare relativi al mal funzionamento dei sottotitoli. Una delle utenti, in particolare, ha dimostrato attraverso una serie di filmati che il servizio dei sottotitoli messo a disposizione dalla concessionaria del servizio pubblico risulta essere in molti casi in ritardo rispetto alle scene, impreciso, formulato con frasi eccessivamente abbreviate o con parole troppo elementari o addirittura edulcorate e in ogni caso non corrispondenti al parlato: un atteggiamento che è apparso a taluni finanche offensivo della loro intelligenza;

nella legislatura in corso la Commissione parlamentare per l'indirizzo gene-

rale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha ricevuto dal Ministero dello sviluppo economico, per l'espressione del competente parere, lo schema del nuovo contratto di servizio riguardante gli obblighi della Rai nei confronti, fra gli altri, delle persone con disabilità;

una delle modifiche allo schema di contratto di servizio approvate all'unanimità dalla Commissione di Vigilanza prescrive alla concessionaria pubblica di accrescere il proprio impegno al fine di favorire l'accesso alla propria offerta multimediale e televisiva sul digitale terrestre e satellite alle persone con disabilità sensoriali e cognitive anche tramite specifiche programmazioni audiodescritte;

in particolare, nel parere sullo schema di contratto approvato dalla Commissione parlamentare, la Rai sarebbe stata tenuta a garantire:

a) la sottotitolazione, non oltre il 30 novembre 2014, di tutte le edizioni di Tg1, Tg2, Tg3 nelle fasce orarie meridiana e serale e almeno due notiziari di Rainews al giorno;

b) la sottotitolazione, entro il 30 novembre 2015, dell'85 per cento della programmazione complessiva delle reti generaliste tra le ore 6 e le ore 24, nonché introdurre la traduzione in LIS della messa domenicale e dell'Angelus del pontefice;

c) la traduzione in LIS di almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 più due notiziari Rainews, assicurando la copertura di tutte le fasce orarie;

d) la sottotitolazione di una edizione al giorno di un notiziario sportivo, assicurando in ogni caso la sottotitolazione dell'informazione sugli eventi sportivi di interesse generale, e di un notiziario sul canale Rainews;

e) l'estensione della sottotitolazione o traduzione in LIS del Tgr, assicurando comunque sottotitoli o traduzione in LIS

in casi di emergenza o di particolare interesse per la Regione;

f) l'incremento, non oltre il 30 novembre 2014, della programmazione audiodescritta relativa a trasmissioni in cui buona parte delle informazioni sia veicolata da immagini (come telefilm, film di azione o documentari culturali);

g) l'impegno, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del contratto, a inserire nel palinsesto web i sottotitoli già apposti nelle trasmissioni audiovisive e a creare un archivio di sottotitoli, progressivamente aggiornato secondo determinati criteri;

il Ministero dello sviluppo economico e la Rai non hanno ancora provveduto a rinnovare il contratto di servizio, un'inerzia che inevitabilmente ha avuto gravi ricadute sull'accessibilità delle persone con disabilità sensoriali all'offerta del servizio pubblico;

si chiede di sapere:

quali fra i sette obiettivi fissati nello schema di contratto di servizio, come integrati dalle condizioni contenute dal parere della Commissione parlamentare di vigilanza, relativi agli obblighi della programmazione nei confronti delle persone con disabilità, siano stati già raggiunti e in quale precisa misura;

in ogni caso quali iniziative siano state assunte oppure intendano assumere affinché, nelle more della firma del nuovo contratto di servizio, siano comunque raggiunti entro un anno i sette obiettivi citati in premessa;

se non ritengano doveroso nei confronti delle persone non udenti, che pagano il canone della Rai al pari degli altri utenti, intervenire immediatamente affinché sia garantita la qualità della sottotitolazione dei programmi, nel pieno rispetto dell'articolo 3 del contratto di servizio, assicurando pertanto che i sottotitoli siano temporalmente precisi, formulati in

un linguaggio non semplificato, non edulcorato e sempre corrispondente al parlato.
(502/2429)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

Per quanto concerne i profili di carattere meramente quantitativo, si riportano nelle tabelle seguenti il volume di ore rispettivamente sottotitolate e audio descritte per il quinquennio 2011-2015:

1. Sottotitoli

2011	2012	2013	2014	2015
11.650	13.200	13.300	13.600	14.000

In linea con quanto richiesto dal Contratto di Servizio, nell'ultimo anno la quota sottotitolata è stata di oltre il 75 per cento della programmazione complessiva delle reti generaliste tra 6 e le 24 (a fronte del 70 per cento minimo previsto). I valori sopra riportati non includono i sottotitoli in lingua inglese (che ammontano a circa 500 ore l'anno).

2. Audiodescrizioni

2011	2012	2013	2014	2015
364	387	610	574	660

La Rai grazie al nuovo processo organizzativo – avviato nel 2012 con l'internalizzazione delle audio descrizioni – ha realizzato, nel tempo, un'offerta maggiore e più diversificata di prodotti audio descritti. Nel 2014, la Rai ha avviato un percorso di revisione e definizione del processo organizzativo delle audio descrizioni, finalizzato ad incrementare in modo consistente il numero di ore audio descritte. Per questo motivo, l'anno in questione deve essere considerato un anno di transizione che non ha permesso l'incremento progressivo rispetto all'anno precedente.

Nel quadro sopra sintetizzati si riepilogano di seguito le altre principali attività realizzate ai sensi dell'articolo 13 del Contratto di servizio 2010-2012.

Sottotitolazione di Tg1, Tg2 e Tg3

Testata	lunedì-venerdì	sabato	domenica
Tg1	8.00	8.00	8.00
	9.00	9.00	9.00
	9.30	17.00	17.00
	9.55	20.00	20.00
	16.30 20.00		
Tg2	13.00	13.00	13.00
	18.20		
Tg3	12.00	12.00	12.00
	14.20	14.20	14.15

Inoltre, la Rai sottotitola l'edizione del « Tg Parlamento » alle 18.00 su Rai 2 dal lunedì al venerdì.

Traduzione nella L.I.S. di Tg1, Tg2 e Tg3

Testata	lunedì-venerdì	sabato	domenica
Tg1	7.30	9.30	9.30
Tg2	18.00	18.05	19.00
Tg3	15.00	15.00	12.55

Sottotitolazione dei notiziari sportivi

Rete	lunedì-venerdì	sabato	domenica
RaiDue	18.00		
RaiTre	(in coda al Tg3) 12.00	(idem) 12.00	(idem) 12.00

Inoltre, tra i programmi a contenuto sportivo, la Rai sottotitola la trasmissione « La Domenica Sportiva » su Rai 2

TGR regionale

Attualmente, viene trasmessa un'edizione di TG in LIS all'interno di Buongiorno Regione (in onda dal lunedì al venerdì alle ore 7:30), nelle regioni Toscana e Basilicata,

mentre sono in fase di completamento le attività necessarie per l'avvio della sottotitolazione del TG regionale di Bolzano.

Generi di programmazione

La Rai – in coerenza con le disposizioni del Contratto di servizio – abbia progressivamente ampliato la sottotitolazione ai diversi generi di programmazione; a tal fine si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni tra i principali programmi sottotitolati nel corso del 2016:

Programmi di approfondimento informativo e culturali: Uno Mattina, Porta a Porta, Che tempo che fa (inclusi gli speciali), In 1/2 ora, Report, Voyager, Mi manda RaiTre, Agorà, Presa Diretta, Superquark, Passaggio a Nord Ovest, Tv Talk, Geo & Geo, l'Arena, Ulisse, Linea verde, Linea Blu. Politics, Sereno Variabile, Ulisse;

Programmi di intrattenimento: Mattina in famiglia, Affari Tuoi, Domenica In, Tale e quale show, Ballando con le Stelle, La Prova del Cuoco, Lo Zecchino d'oro, The voice of Italy, La vita in diretta, l'Eredità, Reazione a catena, Festival di Sanremo, Detto fatto, Quelli che il calcio, I fatti vostri, Pechino Express, Amore criminale, Il circo di Raitre;

Audiovisivi: la quasi totalità della programmazione di fiction, film e telefilm viene sottotitolata;

Sport: La Domenica Sportiva, Partite della Nazionale di calcio, Gran Premi di Formula Uno e finali di eventi sportivi in cui sono coinvolte le nostre nazionali;

Rubriche delle Testate giornalistiche: TV7, TG1 Economia, Speciale Tg1, TG2 Medicina 33, TG2 Costume e Società, TG3 Pixel, TGR Leonardo, TG2 Si viaggiare, TG2 Eat parade, TG2 Motori;

Eventi Religiosi (la Messa domenicale e le visite del Papa in Italia e all'estero, i funerali di Stato, le rubriche religiose) e Istituzionali (visite del Presidente della Repubblica e le più significative sedute del Parlamento).

Da ultimo, con riferimento alla tematica del confronto rispetto alle richieste degli utenti con disabilità, si ritiene opportuno mettere in evidenza come il Contratto di servizio preveda a tal fine l'istituzione di una « Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale – composta da 12 membri, di cui 6 nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di Commissioni, Consulte e Organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'articolo 13 – incaricata di esprimere pareri ed avanzare proposte « in ordine alla programmazione e alle iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi dell'articolo 13 del presente Contratto ». Tenuto conto del fatto che tale organismo in realtà non è mai stato istituito, la Rai ha comunque recentemente deciso – nelle more della definizione del nuovo Contratto – di rafforzare comunque il coordinamento tra le diverse strutture aziendali coinvolte con l'obiettivo di avviare un processo finalizzato a migliorare il complesso dell'offerta dedicata alle persone con disabilità, con una particolare attenzione al tema della qualità.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO VITTIME DI MAFIA, TESTIMONI DI GIUSTIZIA E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	196
---	-----

COMITATO VITTIME DI MAFIA, TESTIMONI DI GIUSTIZIA E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Martedì 18 ottobre 2016.

Il Comitato Vittime di mafia, testimoni di giustizia e collaboratori di giustizia si è riunito dalle 12 alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	197
Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione del dott. Maurizio Mascarin, Responsabile del Dipartimento di oncologia radioterapica, e della dott.ssa Elisa Coassin, specializzanda in radioterapia oncologica presso il Centro di riferimento oncologico di Aviano (IRCSS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione del dott. Maurizio Mascarin, Responsabile del Dipartimento di oncologia radioterapica, e della dott.ssa Elisa Coassin, specializzanda in radioterapia oncologica presso il Centro di riferimento oncologico di Aviano (IRCSS).

(*Svolgimento e conclusione*).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi oggetto di audizione.

Maurizio MASCARIN, *Responsabile del Dipartimento di oncologia radioterapica presso il Centro di riferimento oncologico di Aviano (IRCSS)*, svolge una relazione sulla materia all'ordine del giorno.

Elisa COASSIN, *specializzanda in radioterapia oncologica presso il Centro di riferimento oncologico di Aviano (IRCSS)*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, le senatrici Annalisa SILVESTRO (PD), Venera PADUA (PD), Rosetta Enza BLUNDO (M5S), il deputato Giorgio ZANIN (PD) e la deputata Maria ANTEZZA (PD).

Maurizio MASCARIN, *Responsabile del Dipartimento di oncologia radioterapica presso il Centro di riferimento oncologico di Aviano (IRCSS)*, e Elisa COASSIN, *specializzanda in radioterapia oncologica presso il Centro di riferimento oncologico di*

Aviano (IRCSS), replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

COMITATO DEI NOVE:

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 261-1037-2647-2705-3597-3629-3738-3818-3829-3872-3912-3933-4048-A	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. Esame emendamenti C. 4008	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti. Atto n. 334 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	5
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani (<i>Seguito esame e conclusione – Abbinamento della proposta di legge n. 3852</i>)	7
<i>ALLEGATO 1 (Ulteriori emendamenti delle relatrici approvati dalle Commissioni)</i>	11

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti. Atto n. 322 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	8
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissioni)</i>	13
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle della VIII Commissione)</i>	17

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Atto n. 337).

Audizione di rappresentanti di Assocostieri	22
Audizione di rappresentanti di Unione petrolifera	22
Audizione di rappresentanti di Istituto per innovazioni tecnologiche (IIT)	22
Audizione di rappresentanti di Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI)	22

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	24
Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	24
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Bianconi, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni e Turco</i>)	54
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Atto n. 338 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	26

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	32
Nuove disposizioni in materia di indennità e trattamento economico dei parlamentari. Testo unificato C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. Emendamenti C. 4008 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	35
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Emendamenti C. 2305-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	35
ALLEGATO 4 (<i>Parere</i>)	76
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. C. 3880 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	77
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012. C. 3941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	78

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	79
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	80
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	46
Nuove disposizioni in materia di indennità e trattamento economico dei parlamentari. Testo unificato C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili. Nuovo testo C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	81
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012. C. 3941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	85
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
III Affari esteri e comunitari	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	99
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	92
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	93
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; <i>b)</i> Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; <i>c)</i> Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; <i>d)</i> Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; <i>e)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca	

dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. C. 3917 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	94
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	100
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. C. 4079 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	95
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	102
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015. C. 4039 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) ...	95
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della missione svolta in Myanmar (2-8 settembre 2016)	97
ALLEGATO 4 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	103
Sugli esiti della missione svolta a New York in occasione della 71 ^{ma} Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (20-23 settembre 2016)	98
ALLEGATO 5 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. C. 4079 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	112
Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. C. 4008, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	115
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	121
Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 261 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Ulteriore nuovo testo C. 1658 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	123

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro « Elicottero da esplorazione e scorta » e relativo supporto logistico iniziale. Atto n. 340 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	126
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 261 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	126
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	130

VI Finanze**SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. C. 3880 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	131
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	143
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	144

VII Cultura, scienza e istruzione**COMITATO RISTRETTO:**

Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani	145
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	145
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	147
--	-----

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Bruxelles l'11 ottobre 2016	149
<i>ALLEGATO (Comunicazioni della Presidente sulla missione svolta a Bruxelles l'11 ottobre 2016)</i> .	150

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	154
<i>ALLEGATO 1 (Rilievi approvati)</i>	156
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di rilievi del Gruppo MoVimento 5 stelle)</i>	164

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305-A Decaro e abb.	155
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

AVVERTENZA 169

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti 170

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 170

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Bruno Caio Faraglia, funzionario responsabile del Servizio fitosanitario centrale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e presidente del Comitato fitosanitario nazionale, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00848 e 7-00849 Zaccagnini, 7-00870 Taricco, 7-00882 Lupo e 7-01059 Parentela, sulle misure di contrasto alla diffusione di fitopatie 175

Audizione del dottor Alberto Manzo, funzionario coordinatore del tavolo di filiera della frutta in guscio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sul nuovo piano castanicolo nazionale, con particolare riferimento alla campagna castanicola 2016 175

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Atto n. 338 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 176

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force* (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole*) ... 180

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione. – Parere favorevole*) .. 180

AVVERTENZA 183

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) (*Svolgimento e conclusione*) 184

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori 185

Audizione della direttrice di Rai Parlamento, Nicoletta Manzione (*Svolgimento e conclusione*) . 185

Comunicazioni del presidente 185

ALLEGATO (*Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione dal n. 498/2413 al n. 502/2429*) 186

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMITATO VITTIME DI MAFIA, TESTIMONI DI GIUSTIZIA E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	196
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	197
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione del dott. Maurizio Mascarin, Responsabile del Dipartimento di oncologia radio- terapica, e della dott.ssa Elisa Coassin, specializzanda in radioterapia oncologica presso il Centro di riferimento oncologico di Aviano (IRCSS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198
---	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

PAGINA BIANCA



17SMC0007250